

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – PARMA

Strada Giuseppe Garibaldi 75, I-43121 Parma

MO-E-1357 – ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE E SFIORO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA COMPRESIVO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE IN SITUAZIONI EMERGENZIALI ANCHE PER PIENE ORDINARIE IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEFLUSSO DEL TRATTO ARGINATO (EX CODICE 10969) E AVVIO DELL'ADEGUAMENTO IN QUOTA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEI RILEVATI ARGINALI DEL SISTEMA CASSA ESPANSIONE ESISTENTE

**MO-E-1273 – LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI RUBIERA (RE)
(ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO – RER – PARTE A)**

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI VALSAT E SINTESI NON TECNICA DEL COMUNE DI RUBIERA

ELABORATO N° R.29

IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

CAPOGRUPPO MANDATARIA
PROGETTAZIONE GENERALE – INGEGNERIA IDRAULICA E STRUTTURALE



DIZETA INGEGNERIA
STUDIO ASSOCIATO

Via Basiglio, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@studioingegneria.it Fax 02-70600014

ING. FULVIO BERNABEI
ING. STEFANO ADAMI
ING. LAURA GRILLI
ING. GIANLUIGI SEVINI
ING. PAOLO SANAVIA

MANDANTE
RAPPORTI CON ENTI TERZI – MODELLISTICA IDROLOGICA E
IDRAULICA – IDROGEOLOGIA

MAJONE&PARTNERS
ENGINEERING

ING. DENIS CERLINI
ING. MARCO BELICCHI
ING. NICOLA PESSARELLI (CSP)
ING. MICHELE FERRARI

MANDANTE
INGEGNERIA STRUTTURALE



ING. MARCO G. P. BRACHINI
ING. DANIELE L. GIOMETTI

MANDANTE
GEOLOGIA



EN GEO S.r.l.
ENGINEERING GEOLOGY
www.engeo.it

GEOL. CARLO CALEFFI
GEOL. FRANCESCO CERUTTI

MANDANTE
ASPETTI AMBIENTALI



ING. MASSIMO SARTORELLI
ING. BENIAMINO BARENGHI
DOTT. AGR. ALESSIA MANICONE
DOTT.SSA CHIARA LUVIE'

MANDANTE
ASPETTI PAESAGGISTICI

STUDIO PANDAKOVIC

ARCH. ANGELO DAL SASSO

PER IL R.T.P.:

IL PROGETTISTA GENERALE
DOTT. ING. FULVIO BERNABEI

IL RUP:

DOTT. ING.
FEDERICA PELLEGRINI

CONSULENTE
INGEGNERIA GEOTECNICA

colleselli & p.
INGEGNERIA GEOTECNICA

PROF. ING. FRANCESCO COLLESELLI
ING. GIUSEPPE COLLESELLI

CONSULENTE
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

GEOM. MARCO SOZZE'

CONSULENTE
VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

DOTT.SSA IVANA VENTURINI

DATA: OTTOBRE 2020

Mod.7.3 F – Rev.01

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	NOVEMBRE 2019	REPERIMENTO MATERIALE RILEVATI LOTTO 3			
02	OTTOBRE 2020	INTEGRAZIONE A SEGUITO VERIFICA DI COMPLETEZZA V.I.A.			

INDICE

1	PREMESSA	4
2	Procedura di VALSAT e “POC Stralcio”	5
2.1	Vincolo espropriativo	8
3	INQUADRAMENTO NELLE PREVISIONI URBANISTICHE NEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE	10
3.1	AREA VASTA	10
3.2	PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ACQUE	10
3.2.1	<i>Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.)</i>	10
3.2.2	<i>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)</i>	22
3.2.3	<i>Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO)</i>	33
3.2.4	<i>Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)</i>	48
3.3	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	54
3.3.1	<i>Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)</i>	54
3.3.2	<i>Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)</i>	58
3.3.3	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Reggio nell'Emilia</i>	79
3.3.4	<i>Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) e Variante generale del Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.)</i>	142

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

3.3.5 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Rubiera (RE)	146
3.3.6 Riserva Regionale "Casse di espansione del Fiume Secchia"	189
3.4 MISURE DI CONSERVAZIONE E PIANO DI GESTIONE DELL'AREA NATURA 2000 IT403001	190
4 PROGETTO E ALTERNATIVE PROGETTUALI	192
5 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE	195
6 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI	198
7 VALUTAZIONE SPECIFICA DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ED INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE	199
7.1 Atmosfera	199
7.2 Suolo e sottosuolo	200
7.3 Acque sotterranee e superficiali	201
7.4 Fauna, flora e vegetazione, ecosistemi	203
7.5 Viabilità	206
7.6 Sistema insediativo, salute pubblica e paesaggio	206
7.7 Rumore	207
7.8 Patrimonio storico-culturale	208
8 SINTESI NON TECNICA	209



MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

1 PREMESSA

La presente relazione costituisce il Documento di VALSAT e relativa sintesi non tecnica allegata alla procedura di Variante dello Strumento urbanistico del Comune di Rubiera (POC Stralcio) e legata al Progetto Definitivo relativo agli interventi di adeguamento del sistema di laminazione delle piene della cassa di espansione del Fiume Secchia (provincia di Modena e di Reggio Emilia) e dei lavori di ampliamento della cassa di laminazione del Fiume Secchia – Comune di Rubiera (RE).

La presente relazione si inserisce nella procedura di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), normata dall'art.5 della L.R. 20/00 e dalla L.R. n.24 del 2017, poiché gli interventi di progetto comportano infatti la necessità di variante agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (e s.m.i) - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.



2 Procedura di VALSAT e “POC Stralcio”

La procedura di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) è normata dall'art.5 della L.R. 20/00 e s.m.i., nello specifico art.18 della la L.R.24/2017, Capo III “Sostenibilità ambientale e territoriale dei Piani (VALSAT). Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile i Comuni prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei propri Piani, provvedendo mediante applicazione della procedura di VALSAT, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.

La Regione Emilia-Romagna ha anticipato, per i piani urbanistici territoriali e settoriali con effetti territoriali, la direttiva europea sulla VAS con la legge regionale n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", introducendo la “valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale” (VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato (art. 5).

Il comma 2 dell'art.5 della L.R.20/00 definisce come nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato (in questo caso il **POC Stralcio**), devono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.

La normativa regionale n. 20/2000 è stata sostituita dalla legge regionale n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”; quest'ultima prevede una

fase transitoria di anni 3 (dal 1° gennaio 2018), nella quale è ancora possibile applicare la norma previgente, in casi specifici.

Per i piani e programmi che non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 24/2017, si applica la normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006).

Nell'elaborazione ed approvazione dei piani e programmi (P/P) devono essere considerati gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi P/P, provvedendo alla Valsat degli stessi, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Si vuole sottolineare come l'art.19 della L.R. n.24 del 2017 riporta quanto segue:

“Art.19 - Principi di integrazione e non duplicazione della valutazione

1. Nell'osservanza dei principi di integrazione e non duplicazione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione ambientale dei piani sono integrati nel procedimento disciplinato dal titolo III, capo III, della presente legge.

*2. La Valsat ha ad oggetto unicamente le prescrizioni e gli indirizzi del piano, recependo gli esiti della valutazione dei piani competenti e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti rilevanti che sono stati oggetto di precedenti valutazioni. **Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite.** L'amministrazione procedente nel predisporre il documento di Valsat del proprio piano può dar conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.*

[...]”.

Inoltre sulla base della L.R. 4/2018 per le opere pubbliche e di pubblica utilità il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, a condizione **che sia stata espressa la valutazione ambientale** (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa (art. 21, comma 2 della L.R. 4/2018).

Art. 21 - Ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di VIA

“[...]il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

a) opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) [...]

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat. In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia

relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi.

[...]

2.1 Vincolo espropriativo

Gli interventi di progetto comportano la necessità di variante agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (e s.m.i) - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. Il "POC Stralcio" deve infatti localizzare le nuove opere per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, relativamente ai vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, apposti attraverso un Piano Operativo Comunale (POC) o sua variante, nel caso in questione con un "POC Stralcio", ai sensi della L.R.37/2002 art.8, che riporta quanto segue:

"Art. 8 - Atti di apposizione del vincolo espropriativo

- 1. I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante. [..]*
- 2. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere altresì apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di cui all'articolo 40 della l.r. 20/2000, nonché attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC.*

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

- 3. Gli atti deliberativi indicati ai commi 1 e 2, nonché i relativi avvisi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, devono esplicitamente indicare che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo espropriativo.*
- 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del d.p.r. 327/2001, per piano urbanistico generale si intende il POC di cui all'articolo 30 della l.r. 20/2000.”*

Mandataria:



Mandanti:



3 INQUADRAMENTO NELLE PREVISIONI URBANISTICHE NEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

Lo scopo di questa relazione è la verifica, anche in funzione dell'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le eventuali prescrizioni di piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale.

3.1 AREA VASTA

L'area di intervento coinvolge le Province di Reggio Emilia e di Modena ed interessa i Comuni di Rubiera (RE), Campogalliano e Modena (MO).

Ricade inoltre all'interno di aree di tutela ambientale, nello specifico all'interno di aree protette, ossia della Riserva Naturale Orientata delle casse di espansione del Fiume Secchia e del SIC/ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Fiume Secchia".

3.2 PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ACQUE

3.2.1 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.)

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 sancisce l'entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001.

Il P.A.I. rappresenta un Piano Stralcio del Piano di Bacino, principale strumento mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (art. 17, primo comma).

Obiettivo prioritario del PAI è “la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti”.

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico rappresenta l’atto di pianificazione per la difesa del suolo, dal rischio idraulico e idrogeologico ed unisce due strumenti di pianificazione precedentemente approvati:

- il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché al ripristino delle aree di esondazione (PS45);
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), relativo alla rete idrografica principale del sottobacino del Po, all’asta del Po e agli affluenti emiliani e lombardi, limitatamente ai tratti arginati;
- il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267).

Rispetto ai Piani precedentemente adottati il P.A.I. contiene per l’intero bacino:

- il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e sui corsi d’acqua;
- l’individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;
- la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e dalle limitazioni d’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi:
- il completamento, rispetto al PSFF, della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d’acqua principali del bacino;
- l’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella parte del territorio collinare e montano non considerata nel PS267.

Il Piano, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, perseguendo il ripristino degli equilibri idrogeologici ed

ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni e il recupero delle aree fluviali.

Il P.A.I. contiene per l'intero bacino:

- il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e sui corsi d'acqua;
- l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;
- la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e dalle limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi:
- il completamento, rispetto al PSFF, della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d'acqua principali del bacino;
- l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella parte del territorio collinare e montano non considerata nel PS267.

La parte normativa regola le condizioni di uso del suolo secondo criteri di compatibilità con le situazioni a rischio e detta disposizioni per la programmazione dell'attuazione del Piano stesso. L'insieme di interventi definiti riguardano:

- la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture;
- la salvaguardia delle aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua;
- la limitazione degli interventi artificiali di contenimento delle piene;
- gli interventi di laminazione controllata;
- gli interventi diffusi di sistemazione dei versanti;
- la manutenzione delle opere di difesa, degli alvei e del territorio montano;
- la riduzione delle interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.


Per quanto concerne il rischio idraulico, il P.A.I. individua sui fiumi principali del bacino del Po la delimitazione delle fasce fluviali così descritte:

- fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento;
- fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento: il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento);
- area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla Fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

La cassa di espansione del Fiume Secchia ricade all'interno della fascia A e della fascia B del P.A.I.

Il nuovo invaso B di progetto ricade invece all'interno della fascia C del PAI (Figura 1)

Figura 1: Cartografia di piano del P.A.I.



La Fascia di deflusso della piena (Fascia A) è normata dall'art. 29 delle Norme e in tale fascia (comma 1) “il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.”

Al comma 2 sono invece definite le attività vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti [...];
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue [...];
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente [...];
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Al comma 3 sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

Mandataria:



Mandanti:



- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti [..];
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività[..];
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

La Fascia di esondazione (Fascia B) è invece normata dall'art. 30: in tale area il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini

principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Al comma 2, viene riportato come nella fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti [..];
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Al comma 3 sono invece consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

- a) **gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;**
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti [..];
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente


MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale [..];

Nell'area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), normata dall'art.31, C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

Nelle seguenti immagini si riporta l'estratto cartografico della tavola 6 (Figura 2) del PAI, che evidenzia come l'area interessata dagli interventi ricada quasi interamente in zone classificate come caratterizzate da un Rischio R3 – Elevato nei Comuni di Rubiera e Campogalliano, mentre il Comune di Modena ricade in area classificata a Rischio R4 – Elevato.

Figura 2: Estratto della Tavola 6 (Rischio Idraulico e Idrogeologico) del P.A.I.




MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Il comune di Rubiera ricade nel sottobacino del Basso Secchia (Figura 3). Nel tratto di pianura il corso d'acqua principale scorre all'interno di arginature continue, con l'alveo soggetto a una progressiva maggiore unicursalità, con approfondimento delle quote di fondo e dei profili di magra.

La tipologia è, quindi, condizionata dalle arginature, ma soprattutto dal bacino idrografico montano, caratterizzato da formazioni prevalentemente argillose e da depositi sciolti, cioè da litotipi facilmente erodibili.

Figura 3: Bacino del Fiume Secchia – ambito fisiografico (Fonte: Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico nel bacino del Secchia – P.A.I.).




Nel P.A.I. sono definite inoltre le linee di intervento strutturali, quale applicazione alla situazione del bacino idrografico del Secchia, che emerge dalle analisi conoscitive e dalle elaborazioni condotte, dei criteri generali definiti a scala di intero bacino idrografico del Po, espressi nella Relazione generale (Figura 4).

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 4: Sintesi del quadro degli interventi (Fonte: Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico nel bacino del Secchia).



L'area di intervento ricade nel tratto che va da Rubiera alla confluenza in Po e il limite della fascia fluviale di esondazione (fascia B) è individuato dalle arginature continue esistenti.

L'assetto di progetto del corso d'acqua prevede il sostanziale mantenimento dell'assetto geometrico attuale dell'alveo, adeguando il sistema difensivo, costituito dalla cassa di espansione e dal tratto arginato a valle, alla piena di riferimento, prevedendo una serie di interventi strutturali di seguito elencati:

- adeguamento della cassa di espansione esistente alla laminazione della piena di progetto con tempo di ritorno di 200 anni tramite ampliamento della capacità di deflusso delle luci dell'opera di regolazione ad un valore paragonabile alla capacità di portata dell'alveo, per massimizzare l'effetto di laminazione della cassa sulle portate più alte;
- adeguamento delle opere strutturali della cassa alle prescrizioni di sicurezza richiesti dalla normativa di settore;
- adeguamento del sistema arginale di valle in quota e in sagoma in modo da garantire il deflusso della portata limite laminata dalla cassa, per l'evento con tempo di ritorno di 200 anni;
- l'adeguamento va integrato con interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo ai fini dell'efficienza della sezione;
- opere di difesa sponale, di nuova realizzazione, completamento e integrazione di quelle esistenti, con funzione di contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell'alveo inciso e a protezione dei rilevati arginali.

L'area della **Cassa di espansione del Secchia** è ricompresa inoltre all'interno del **Nodo Critico SC01 di Modena** (dalla cassa di espansione alla confluenza in Po) e che comprende le Province di Modena, Mantova e Reggio Emilia.

Dal punto di vista geomorfologico nel tratto dalla traversa di Castellarano a Rubiera, l'alveo ha struttura pluricursale, con canali secondari che vengono attivati solo in occasione di eventi di piena rilevanti, mentre le aree golenali non sono particolarmente urbanizzate.

A monte di Rubiera si ha un significativo restringimento dell'alveo, dovuto anche per la presenza dello scalo ferroviario, che occupa parzialmente le aree golenali. Pur mantenendo la tendenza al tipo ramificato, l'alveo ha subito un marcato restringimento, accompagnato da una tendenza all'erosione di fondo, contrastata da soglie trasversali realizzate in corrispondenza dei ponti (di Sassuolo e di Rubiera).

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Tra il ponte dell'autostrada A1 e il ponte ferroviario Modena - Mantova, l'alveo ha invece subito una sensibile trasformazione verso un assetto più vincolato; in particolare, immediatamente a valle del ponte autostradale, le barre interne di meandro sono state reincise (si può stimare un abbassamento di fondo superiore a 2 m) e costituiscono attualmente golene stabili. In conseguenza, oltre a una forte diminuzione di larghezza, si è verificato un aumento della sinuosità.

Nell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici sono inoltre delimitate e cartografate le aree in dissesto: la zona interessata dalle casse di espansione del Secchia non è interessata da aree in dissesto.

Le soluzioni progettuali in studio riguardano l'adeguamento del sistema di laminazione delle piene della cassa di espansione del fiume mediante una serie di interventi volti a concorrere, congiuntamente agli interventi da attuare sugli argini a valle, ad adeguare il sistema complessivo al grado di sicurezza idraulico assunto come obiettivo dagli strumenti di pianificazione (tempo di ritorno degli eventi di piena da assumere a riferimento pari a 200 anni).

La Cassa di espansione del fiume Secchia è identificata dal P.A.I. come un'opera strategica per la sicurezza idraulica del nodo idraulico del fiume Secchia, che risulta ad oggi non completamente adeguata alla normativa delle Dighe emanate nel tempo e a laminare le piene più gravose non contenibili dal sistema arginale di valle.

L'area della cassa di espansione è già stata oggetto di un primo lotto di interventi di manutenzione straordinaria, che riguarda *l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato ed in efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali, in buone condizioni di equilibrio i versanti e in efficienza le opere idrauliche e quelle di sistemazione idrogeologica.*

Lo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Secchia" dell'Autorità di bacino del fiume Po, nel 2003, ha messo a sistema i numerosi studi effettuati ai fini di adeguare l'opera idraulica, prevedendo interventi strutturali di innalzamento delle



arginature perimetrali esistenti e di ampliamento della superficie utile di laminazione, con la realizzazione di una Cassa in parallelo in sinistra idraulica, collocata nel Comune di Rubiera.

3.2.2 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, in analogia a quanto predispone la Direttiva 2000/60/CE in materia di qualità delle acque, ha lo scopo di creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali: si pone l'obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture.

Nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n. 4/2015, è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), lo strumento introdotto dalla Direttiva 2007/60/CE per ridurre gli impatti negativi delle alluvioni sulla salute, l'economia e l'ambiente, e favorire, dopo un evento alluvionale, una tempestiva ricostruzione e valutazione post-evento.

Il P.G.R.A. del distretto padano mira ad orientare, nel modo più efficace, l'azione sulle aree a rischio significativo organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio, definire gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le amministrazioni e gli enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.

Le misure del piano si concentrano su tre bersagli prioritari:

- migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni esposte utilizzando le migliori pratiche e le migliori e più efficaci tecnologie a disposizione;
- stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed economici delle alluvioni;

- favorire una tempestiva ricostruzione e valutazione post evento per trarre insegnamento dalle informazioni raccolte.

Il territorio padano viene suddiviso in distretti: le ARS (aree a rischio significativo) distrettuali corrispondono a nodi critici di rilevanza strategica in cui le condizioni di rischio elevato o molto elevato coinvolgono insediamenti abitativi e produttivi di grande importanza, numerose infrastrutture di servizio e le principali vie di comunicazione.

Le situazioni di elevata pericolosità, conseguenti a considerevoli portate di piena e rilevante estensione delle aree inondabili, richiedono complessi interventi di mitigazione del rischio che comportano effetti alla scala di intero bacino idrografico o di ampi settori del reticolo idrografico principale, è pertanto necessario il coordinamento delle politiche di più regioni.

L'estensione dell'ARS distrettuale è definita dal perimetro delle aree allagabili chiuse a monte e a valle lungo i confini amministrativi dei Comuni con maggior esposizione al rischio. In alcuni casi, in relazione alla continuità dell'esposizione al rischio lungo l'intera asta fluviale, l'ARS riguarda l'intero corso d'acqua o tratti significativi di esso. Si tratta, quindi, di aree a rischio potenziale significativo, sulle quali il Piano di gestione ha prioritariamente concentrato la propria attenzione al fine di individuare azioni urgenti per la mitigazione delle condizioni di rischio presenti.

Le misure del P.G.R.A. possono ricadere sia all'interno del perimetro dell'ARS che interessare aree esterne, generalmente a monte, con opere localizzate, quali casse di espansione o laminazioni naturali o con interventi diffusi, quali piani di manutenzione. Possono essere presenti in aree adiacenti o contigue alle ARS distrettuali, ARS regionali o locali ed in tal caso le misure previste sono fra loro coordinate.

Le ARS infatti sono state raggruppate su tre distinti livelli, poiché nel distretto padano si è costituita e consolidata una struttura di governo e gestione articolata in tre livelli in relazione alla rilevanza della criticità, al livello territoriale e di rete idrografica coinvolta ed alla complessità degli interventi da mettere in atto:

- il **livello distrettuale** a cui corrispondono nodi critici di rilevanza strategica per le condizioni presenti di rischio elevato o molto elevato che coinvolgono insediamenti abitativi e produttivi di grande importanza e le principali infrastrutture e vie di comunicazione; le situazioni di elevata pericolosità, conseguenti a considerevoli portate di piena e rilevante estensione delle aree inondabili, richiedono complessi interventi per l'adeguamento dei sistemi difensivi presenti e nuovi interventi di carattere strutturale che comportano effetti alla scala di intero bacino idrografico o di ampi settori del reticolo idrografico principale e pertanto è necessario il coordinamento delle politiche di più regioni;
- il **livello regionale** a cui corrispondono situazioni di rischio elevato o molto elevato per le quali è necessario il coordinamento delle politiche regionali alla scala di sottobacino o unità idrografica di gestione in relazione alla necessità di integrare gli interventi sul reticolo naturale e sulle reti artificiali di bonifica e di drenaggio urbano;
- il **livello locale** a cui corrispondono situazioni di dissesto locale che richiedono interventi che non alterano in modo significativo le condizioni di equilibrio dei sistemi idrografici di bacino, ma che rappresentano esigenze importanti per il ripristino a scala locale di adeguate condizioni di sicurezza; tali interventi devono comunque rispondere ai criteri di compatibilità generale della pianificazione di bacino.

L'area a rischio significativo del fiume Secchia interessa tutto il tratto dalla cassa di espansione di Modena - Rubiera – Campogalliano, alla confluenza in Po e racchiude il territorio di Pianura Padana compreso tra il torrente Crostolo e il fiume Panaro, delimitato dal perimetro delle aree inondabili dello scenario di piena di scarsa probabilità chiuse a monte nei pressi della confluenza del torrente Tresinaro (sezione PAI 168) e a valle alla confluenza del Secchia in Po e sul tracciato dell'argine maestro destro del Po, con un'estensione di circa 1500 km². **Essa comprende tutte le aree potenzialmente inondabili in seguito a scenari di rottura dei rilevati arginali maestri del Secchia e**

Mandataria:



Mandanti:



interessa 43 Comuni, di cui 23 emiliani in Provincia di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e 20 lombardi in Provincia di Mantova.

Il sistema che difende la pianura dalle inondazioni del fiume Secchia è composto dalla cassa di espansione localizzata tra la via Emilia e l'Autostrada A1 (completamente delimitata da rilevati arginali), da un'area di naturale espansione delle piene compresa tra la cassa di espansione e il canale Calvetto, e dal sistema arginale maestro che si sviluppa con continuità su entrambe le sponde a valle dell'Autostrada A1 risalendo per breve tratto a monte di essa in destra idraulica. La lunghezza complessiva degli argini che compongono tale sistema è di circa 150 km.

L'area della cassa di espansione è compresa tra la briglia selettiva localizzata qualche chilometro a monte della via Emilia e il manufatto moderatore dei deflussi: il vero e proprio sistema arginale della cassa di espansione, che raggiunge anche i 7-8 m di altezza sul piano di campagna, inizia a valle del ponte ferroviario della linea storica Milano - Bologna, dopo il quale è localizzata una briglia che realizza, in magra, un salto di alcuni metri. A monte del ponte ferroviario si sviluppa però in sinistra idraulica un sistema arginale di minori dimensioni che risale lungo il torrente Tresinaro, a difesa del centro abitato di Rubiera dalle piene del Secchia, e non ha soluzione di continuità con l'argine sinistro del torrente stesso.

La cassa di espansione occupa una superficie di circa 200 ettari ed ha un volume di invaso di circa 18 milioni di metri cubi. È composta da una parte in linea, sempre impegnata dalle piene, ed una parte fuori linea, in derivazione in sinistra, attivata mediante sfioro laterale, solo per le piene superiori a certi valori di soglia. La regolazione avviene normalmente attraverso il manufatto moderatore costituito da uno sbarramento con soglia di sfioro frontale e luci di fondo a geometria fissa. Esiste però anche uno scarico di fondo per lo svuotamento della cassa laterale, che normalmente viene tenuto chiuso.

Il sistema arginale maestro del fiume Secchia si sviluppa con continuità su entrambe le sponde poco a valle della cassa di espansione, ma non in continuità con essa, permettendo così l'inondazione di un'area "polmone" di espansione e laminazione delle piene che è

Mandataria:



Mandanti:



delimitata in parte da terreni a quote più alte, in parte dall'argine del canale Calvetro, in parte dall'argine maestro destro del Secchia avente origine subito a valle dell'immissione del rio Cittanova; l'argine maestro sinistro ha invece origine dal rilevato dell'Autostrada A22, subito a valle dell'immissione del canale Calvetro: entrambi giungono fino al Po, raccordandosi con le sue arginature maestre.

Nel tratto a monte di Ponte Alto, il sistema difensivo è composto come di seguito descritto.

In sinistra idraulica:

- dal sistema di rilevati che si sviluppa dalla confluenza del torrente Tresinaro all'argine maestro della cassa di espansione,
- dal sistema delle arginature perimetrali della cassa di espansione e dai suoi manufatti di regolazione,
- dall'argine Nord del Canale Calvetro,
- dall'argine maestro sinistro del Secchia che si origina immediatamente a Nord del canale Calvetro e ad est dell'A22 e che si sviluppa con continuità fino a ponte Alto e prosegue fino al Po.

In destra idraulica:

- dal sistema delle arginature perimetrali della cassa di espansione e dai suoi manufatti di regolazione;
- dal rilevato nord del sistema viabilistico ferroviario e stradale connesso alla nuova linea ferroviaria merci, per un tratto a monte dell'immissione del rio Cittanova;
- dall'argine destro del rio Cittanova, nel tratto terminale;
- dall'argine maestro destro del Secchia, che si origina dall'immissione del rio Cittanova e si sviluppa con continuità fino a ponte Alto e prosegue fino al Po.


Il limite delle aree inondabili per gli scenari di piena di elevata e media probabilità coincide con i rilevati arginali che costituiscono tale sistema e con il limite morfologico di contenimento dei livelli di piena nei brevi tratti privi di rilevati arginali.

Il Piano si compone di una parte cartografica riportante le mappe di pericolosità e di rischio alluvioni, di seguito riportate: viene di seguito presentata la mappa delle aree

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

inondabili (mappa della pericolosità - Figura 5) del bacino del Secchia, in corrispondenza dell'area oggetto di studio.



Le tabelle di seguito riportate (Tabella 1) sono state estrapolate dalla Scheda monografica dell'ARS del Secchia e consentono di analizzare le mappe di rischio.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Tabella 1: Analisi delle mappe di rischio (estratto dalla Scheda monografica del Fiume Secchia- P.G.R.A.).

Superfici allagabili per i diversi scenari					% delle superfici comunali interessate nei diversi scenari			
H	M	L	INVILUPPO HML	Superficie totale Comuni compresi nelle ARS	H	M	L	INVILUPPO HML
km ²	km ²	km ²	km ²	km ²	%	%	%	%
29,52	31,41	1759,00	1759,00	1917,25	1,54	1,64	91,75	91,75

Abitanti potenzialmente coinvolti nei diversi scenari					% degli abitanti potenzialmente coinvolti nei diversi scenari rispetto agli abitanti totali			
H	M	L	INVILUPPO HML	Abitanti totali Comuni compresi nelle ARS	H	M	L	INVILUPPO HML
ab	ab	ab	ab	ab	%	%	%	%
312	448	414.646	414.646	533.258	0,06%	0,08%	77,76%	77,76%

Superficie residenziale potenzialmente esposta ai diversi scenari					% della superficie residenziale potenzialmente esposta ai diversi scenari rispetto al totale			
H	M	L	INVILUPPO HML	Superficie totale tes. res. nei Comuni ARS	H	M	L	INVILUPPO HML
km ²	km ²	km ²	km ²	km ²	%	%	%	%
0,30	0,43	109,93	109,93	135,13	0,22%	0,32%	81,36%	81,36%

Superficie produttiva potenzialmente esposta ai diversi scenari					% della superficie produttiva potenzialmente esposta ai diversi scenari rispetto al totale			
H	M	L	INVILUPPO HML	Superficie totale att. prod. nei Comuni ARS	H	M	L	INVILUPPO HML
km ²	km ²	km ²	km ²	km ²	%	%	%	%
0,08	0,08	60,98	60,98	74,58	0,11%	0,11%	81,77%	81,77%


Strutture ospedaliere potenzialmente esposte per i diversi scenari			
H	M	L	INVILUPPO HML
n°	n°	n°	n°
0	0	11	11

Strutture scolastiche potenzialmente esposti ai diversi scenari			
H	M	L	INVILUPPO HML
n°	n°	n°	n°
0	0	402	402

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 7: Mappa del rischio alluvioni nel Comune di Rubiera (2015O), dove è indicata la cassa di espansione e il territorio di indagine.



Ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 49/2010, le mappe del rischio sono state elaborate seguendo le indicazioni di cui al documento "Indirizzi operativi per l'attuazione della direttiva 2007/60/ce relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni", (MATTM, aprile 2013: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/var/documento_definitivo_indirizzi_operativi_direttiva_alluvioni_gen_13.pdf) in base ai quali la definizione del concetto di rischio si basa sulla seguente formula:

$$R = P \times E \times V = P \times Dp \text{ dove:}$$

P (pericolosità): probabilità di accadimento, all'interno di una certa area e in un certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità;

E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o attività (economiche, sociali, ecc.) esposte ad un evento naturale;

V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere all'evento naturale;

Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell'elemento esposto;

R (rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, beni culturali e ambientali, distruzione o interruzione di attività economiche, in conseguenza di un fenomeno naturale di assegnata intensità.

L'analisi del rischio è stata svolta, pertanto, sovrapponendo, mediante procedure automatizzate su piattaforma GIS - Arcmap, alle mappe della pericolosità di alluvioni la cartografia degli elementi esposti distinti in 4 classi di danno potenziale (da D4 a D1), utilizzando l'algoritmo definito dagli "Indirizzi operativi" del MATTM, in particolare mediante la elaborazione di una matrice generale (Figura 1) che associa le classi di pericolosità P1, P2, P3 alle classi di danno D1, D2, D3 e D4, declinata in funzione della specificità e dell'intensità dei processi attesi (Figura 2, Figura 3 e 4).

Pertanto, definiti i 3 livelli di pericolosità (P3, P2, P1) e i 4 di danno potenziale (D4, D3, D2, D1) sono stati stabiliti i quattro livelli di Rischio conseguenti R4, R3, R2 ed R1 e quindi redatte le mappe del rischio.

CLASSI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLOSITA'		
	P3	P2	P1
D4	R4	R4	R2
D3	R4	R3	R2
D2	R3	R2	R1
D1	R1	R1	R1

Figura 1 - Matrice del rischio (indirizzi Operativi MATTM)

CLASSI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLOSITA'		
	P3	P2	P1
D4	R4	R4	R2
D3	R4	R3	R2
D2	R3	R2	R1
D1	R1	R1	R1

Figura 2 - Matrice del rischio di tipo A

CLASSI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLOSITA'		
	P3	P2	P1
D4	R4	R3	R2
D3	R3	R3	R1
D2	R2	R2	R1
D1	R1	R1	R1

Figura 3 - Matrice del rischio di tipo B

CLASSI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLOSITA'	
	P3	P2
D4	R3	R2
D3	R3	R1
D2	R2	R1
D1	R1	R1

Figura 4 - Matrice del rischio di tipo C

Il DPCM 29/09/1998 "Atto di Indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e del D.L.11.06.98 n.180, richiamato nel D.Lgs. 49/2010", definisce le 4 classi di rischio, di seguito descritte:

- R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli;

- R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e le attività socio-economiche;
- R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni al patrimonio ambientale;
- R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche;

Il recente studio a supporto della mappatura della pericolosità e del rischio di alluvione ha evidenziato l'inadeguatezza di tale sistema rispetto allo scenario di piena di media probabilità, con possibilità di sormonto dei rilevati arginali sia a monte che a valle della cassa di espansione. Più in particolare si sono evidenziate le seguenti criticità:

- nell'area di confluenza del torrente Tresinaro, in sinistra, a monte del ponte della SS9, il torrente è sistemato e parzialmente arginato per la protezione dell'abitato di Rubiera, ma le quote di piena del Secchia possono determinare il sormonto delle sponde e degli argini, con grave inondazione della parte orientale del centro abitato;
- in sponda sinistra, tra il ponte della SS9 e l'inizio dell'argine della cassa laterale, le quote di sommità delle sponde e degli argini possono essere superate dai livelli di piena;
- in sponda destra a valle del ponte della ferrovia MI-BO: l'argine maestro del Secchia può essere sormontato, con esondazioni confinate da un terrazzo;
- in sponda sinistra, a monte del ponte dell'A1: i livelli idrici possono superare la quota del piano viabile dell'A1 a ovest del raccordo con l'A22, con esondazioni all'esterno della Fascia B nell'area compresa tra l'A1, l'A22 e l'argine del canale Calvetro; tale argine non ha quote sufficienti a contenere i livelli che si possono generare, rendendo possibile il sormonto e successivamente, sia il superamento

dell'A22 verso Est, con allagamento del piano viabile, sia l'inondazione di Campogalliano;

- l'argine maestro sinistro, che inizia dall'A22, può essere sormontato in due tratti, il primo in prossimità dell'A22, il secondo a monte di ponte Alto;
- in sponda destra, all'immissione del rio Cittanova, i livelli del Secchia possono risalire lungo il rio, con sormonto della sua arginatura e conseguenti allagamenti in direzione Est e Sud-Est;
- l'argine maestro destro può essere sormontato in tre tratti, due a monte dell'A1 e uno subito a monte di Ponte Alto.

Il sistema difensivo analizzato è quindi composto anche da tre rilevati che non sono attualmente parte del sistema arginale maestro: l'argine Nord del Canale Calvetro, l'argine destro del rio Cittanova a monte dell'estremo di monte dell'argine maestro destro del Secchia, e il rilevato del sistema viabilistico e stradale connesso alla nuova linea ferroviaria merci.

Il rilevato Nord del Canale Calvetro è determinante per evitare l'allagamento del centro cittadino di Campogalliano, ma a tal fine **non è adeguato in quota rispetto alla piena di tempo di ritorno di 200 anni**. **L'argine destro del rio Cittanova è determinante per concorrere ad evitare l'allagamento della zona della città di Modena** situata a tergo del primo tratto di argine maestro destro del Secchia. Infatti tale argine risale lungo la sponda destra del rio Cittanova, ma **l'effetto di rigurgito della piena di tempo di ritorno di 200 anni si prolunga maggiormente verso monte, richiedendo o un prolungamento della difesa o un dispositivo di controllo del flusso di rigurgito**. Infine il rilevato nord del sistema viabilistico, che si sviluppa in destra idraulica a monte dell'immissione del rio Cittanova è determinante per contenere gli allagamenti che si verificano in destra del Secchia tra la cassa e l'immissione del rio Cittanova, pur non essendo stato realizzato a tal scopo.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente


MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

3.2.3 Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO)

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO) è stato adottato con Deliberazione n. 7/2015 in data 17 dicembre 2015. Il Piano è composto da una serie di elaborati relativi alla descrizione generale del distretto e all'identificazione delle pressioni e degli impatti e dell'area di riferimento (stato idromorfologico, aree protette, ecc.).

Il Piano di Gestione aggiorna la classificazione dello stato dei corpi idrici del distretto padano, conformemente alla Direttiva Quadro Acque (di seguito, DQA) ed alle disposizioni del D. Lgs. 152/06 e smi ss.mm.ii., fornendo l'aggiornamento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici del distretto, definito sulla base dello stato aggiornato dei corpi idrici nell'Elaborato 5. Viene di seguito riportato un estratto cartografico illustrante i corpi idrici dell'ARS del Secchia (Figura 8).

Figura 8: Corpi idrici del PdGPO (2015) presenti nell'ARS del Secchia.



Nel PdG Po vengono quindi individuati gli obiettivi ambientali per le acque superficiali e sotterranee e le misure adottate per raggiungerli, così come viene indicata la rete di monitoraggio presente. Il PdG Po ha individuato e definito i corpi idrici con obiettivi di

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

qualità, tra i quali rientra anche il Fiume Secchia, come riportato dalla seguente tabella (Tabella 2).

Tabella 2: Classificazione del Fiume Secchia (fonte: PdG Po 2015).

Codice	Tipologia	Lunghezza (km)	Stato chimico	Obiettivo Chimico	Stato ambientale	Stato ecologico	Obiettivo ecologico
0120000000010ER	naturale	4.345	buono	buono al 2015	non buono	sufficiente	buono al 2021
0120000000011ER	naturale	3.614	non buono	buono al 2027	non buono	sufficiente	buono al 2021
0120000000012ER	naturale	7.509	non buono	buono al 2027	non buono	sufficiente	buono al 2021
0120000000013ER	Fortemente modificato	9.778	non buono	buono al 2027	non buono	sufficiente	buono al 2021

La figura seguente (Figura 9) riporta un estratto dell'elaborato 4 (Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e sotterranee) del PdG Po 2015.

Figura 9: Estratto dell'elaborato 4 del PdG Po 2015, con evidenziati i corpi idrici di interesse.



Nella tabella seguente sono invece riportate le pressioni e gli impatti significativi per ogni corpo idrico (Tabella 3).

Tabella 3: Classificazione del Fiume Secchia (fonte: PdG Po 2015).

Codice	Tipologia	Pressioni potenzialmente significative	Pressioni significative	Impatti significativi	OBIETTIVO CHIMICO		OBIETTIVO ECOLOGICO	
					Esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione	Esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione
0120000000010ER	Naturale	2.2 4.1 4.5.1 7	2.2 4.1	HA_IDR HA_MORF		Fattibilità tecnica	4.4	Fattibilità tecnica
0120000000011ER	Naturale	2.1 2.2 4.1 4.2 4.5.1 7	2.1 2.2 4.1	HA_IDR HA_MORF	4.4	Fattibilità tecnica	4.4	Fattibilità tecnica
0120000000012ER	Naturale	2.2 4.5.1 7	2.2	HA_IDR HA_MORF	4.4	Fattibilità tecnica	4.4	Fattibilità tecnica
0120000000013.1ER	Fortemente modificato		2.2 4.1 4.1.5	HA_IDR HA_MORF	4.4	Fattibilità tecnica	4.4	Fattibilità tecnica
Legenda 2.1 2.2 4.1 4.24.5.1 7 HA_IDR: Habitat alterati dovuti a cambiamenti idrologici HA_MORF: Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici (inclusa la connettività fluviale)								

Di seguito si riporta una descrizione dei corpi idrici.

Tipo di corpo idrico: Acque sotterranee - Codice 2.1

Tipo di pressione Diffusa – Dilavamento urbano (*run off*)

Criterio di individuazione delle pertinenti pressioni e definizione delle soglie di significatività:

La magnitudo della pressione è valutata attraverso l'indicatore USO URBANO DEL SUOLO.

Tale indicatore è costruito calcolando l'estensione percentuale delle aree ad uso urbano e industriale rispetto all'estensione del corpo idrico sotterraneo considerato.

L'individuazione delle superfici ad uso urbano e industriale è effettuata sulla base della carta di uso del suolo Corine Land Cover più aggiornata possibile, e in particolare isolando le seguenti classi:

- 1.1. Urban fabric / Zone urbanizzate di tipo residenziale
- 1.2. Industrial, commercial and transport units / Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali

L'indicatore è classificato, ai fini della caratterizzazione della classe di magnitudo della pressione, nel seguente modo:

- classe 1 $\leq 5\%$ pressione non significativa
- classe 2: $>5\%$ e $\leq 10\%$ pressione non significativa
- classe 3: $>10\%$ e $\leq 15\%$ pressione non significativa
- classe 4: $>15\%$ e $\leq 20\%$ pressione non significativa
- classe 5: $>20\%$ pressione significativa

La pressione è giudicata potenzialmente significativa per valori dell'indicatore compresi nella classe 5, cioè con il raggiungimento o superamento della soglia del 20%.

La valutazione di dati di monitoraggio avverrà in accordo con il metodo descritto, considerando la serie storica disponibile delle concentrazioni di composti alogenati rilevate nei punti di campionamento disponibili.

Tipo di corpo idrico Acque sotterranee - Codice 2.2

Tipo di pressione Diffusa – Dilavamento terreni agricoli

Criterio di individuazione delle pertinenti pressioni e definizione delle soglie di significatività: la significatività potenziale della pressione è valutata secondo il metodo già dettagliato per le acque superficiali. Sono utilizzati due indicatori:

- l'indicatore USO AGRICOLO DEL SUOLO, per la caratterizzazione delle pressioni e degli impatti legati all'uso di prodotti fitosanitari;
- l'indicatore SURPLUS DI AZOTO, per la caratterizzazione delle pressioni e degli impatti legati alla contaminazione da nitrati di origine agrozootecnica.

Tali indicatori di significatività sono valutati in maniera distinta e indipendente l'uno dall'altro, al fine di caratterizzare la presenza di una o di entrambe le sottotipologie di pressione sopra individuate.

USO AGRICOLO DEL SUOLO

L'indicatore è costruito calcolando, per ciascun corpo idrico, l'estensione percentuale delle aree ad uso agricolo. L'individuazione delle superfici ad uso agricolo intensivo è effettuata sulla base della carta di uso del suolo Corine Land Cover più aggiornata possibile e in particolare isolando le seguenti:

classi: 2.1. Arable land / Seminativi; 2.2. Permenet crops / Colture permanenti

L'indicatore è classificato, ai fini della caratterizzazione della classe di magnitudo della pressione, nel seguente modo:

classe 1 <20% pressione non significativa

classe 2 $\geq 20\%$ e <40% pressione non significativa

classe 3 $\geq 40\%$ e <70% pressione non significativa

classe 4 $\geq 70\%$ e <90% pressione significativa

classe 5 $\geq 90\%$ pressione significativa

La pressione è giudicata potenzialmente significativa per valori dell'indicatore compresi nella classe 4 o 5, cioè con il raggiungimento o superamento della soglia del 70%, così come per le acque superficiali. La valutazione di dati di monitoraggio è effettuata in accordo con il metodo descritto, considerando la serie storica disponibile delle concentrazioni di prodotti fitosanitari rilevate nei punti di campionamento disponibili.

SURPLUS DI AZOTO

Tale indicatore è costruito calcolando, per ciascun corpo idrico, il carico ettariale di azoto apportato al terreno con la concimazione organica e minerale e che eccede le asportazioni effettuate attraverso il raccolto.

L'indicatore è classificato, ai fini della caratterizzazione della classe di magnitudo della pressione, nel seguente modo:

classe 1 <20 kgN/ha*anno pressione non significativa

classe 2 ≥ 20 e < 50 kgN/ha*anno pressione non significativa

classe 3 ≥ 50 e < 100 kgN/ha*anno pressione non significativa

classe 4 ≥ 100 e < 200 kgN/ha*anno pressione significativa

classe 5 ≥ 200 kgN/ha*anno pressione significativa

La pressione è giudicata potenzialmente significativa per valori dell'indicatore compresi nella classe 4 o 5, così come per le acque superficiali. La valutazione di dati di monitoraggio è effettuata in accordo con il metodo descritto considerando la serie storica disponibile delle concentrazioni di nitrati rilevate nei punti di campionamento disponibili.

Alterazioni idromorfologiche - Tipo di corpo idrico Acque superficiali: Fiumi – Laghi – Acque di transizione - Codice 4.1 x

Tipo di pressione: 4.1.x Alterazioni morfologiche – Alterazioni fisiche del canale/letto del corpo idrico per:

- 4.1.1 Difesa dalle alluvioni
- 4.1.2 Agricoltura
- 4.1.3 Navigazione

Criterio di individuazione delle pertinenti pressioni e definizione delle soglie di significatività

Per i fiumi le pressioni appartenenti a questa tipologia sono riferibili a modificazioni dell'alveo riconducibili sia a opere trasversali sia a opere longitudinali; è stato, quindi, individuato un criterio che tiene conto di entrambi questi aspetti.

Per quanto riguarda le opere trasversali, il criterio proposto per l'individuazione della magnitudo della pressione potenziale è dato dal rapporto tra la numerosità di tali opere e la lunghezza del corpo idrico.

Per quanto riguarda invece le opere che possono interferire longitudinalmente con il corpo idrico l'indicatore di pressione è dato dal rapporto tra la lunghezza di corpo idrico interessato dalle opere longitudinali e la lunghezza totale del corpo idrico espresse in km;

pertanto la significatività potenziale di tali pressioni è definita al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- numerosità/(lunghezza CI/100) >3 in montagna oppure >1 in pianura;
- lunghezza tratto interessato da opere/lunghezza totale corpo idrico > 50%.

Le soglie individuate fanno riferimento al DM n. 156/2013 Criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 3 aprile 2006. n.152, ed in particolare ai criteri di significatività individuati per le modificazioni idromorfologiche.

Relativamente ai fiumi, per questa tipologia di pressione non si considerano le opere trasversali di maggiori dimensioni che sono valutate invece nella pressione 4.2; invece sono valutate le briglie di piccole dimensioni che non sono qualificate come barriere e chiuse. Come criterio di distinzione tra le due tipologie di pressione 4.1 e 4.2 si è assunto di inserire in questa pressione tutte le opere trasversali che non comportino alterazioni del trasporto solido a valle e, quindi, non costituiscano interruzioni continue della continuità longitudinale delle portate solide.

Tipo di corpo idrico Acque superficiali: Fiumi – Laghi – Acque di transizione – Acque marino-costiere - Codice 4.2 x

Tipo di pressione: Alterazioni morfologiche – Dighe, barriere e chiuse

4.2.1 Idroelettrico

4.2.2 Difesa dalle alluvioni

4.2.3 Acqua potabile

4.2.4 Agricoltura

4.2.5 Usi ricreativi

4.2.6 Industria

4.2.7 Navigazione

4.2.8 Altro

In alcuni casi (fiumi) la presenza di un elemento caratterizzante ciascuna di tali tipologie di pressione è condizione per assumere quella pressione potenzialmente significativa per i corpi idrici interessati.

L'indicatore individuato per tale pressione è dato dal rapporto tra la numerosità di tali opere e la lunghezza del corpo idrico espressa in km. La significatività della pressione è individuata, sulla base delle esperienze maturate dalle singole Amministrazioni, al verificarsi della seguente condizione: numerosità/lunghezza $CI > 0,5$.

Per questa tipologia di pressione si considerano le opere trasversali di maggiori dimensioni che non sono state valutate nella pressione 4.1. Come criterio grossolano di distinzione per i fiumi si propone di inserire in questa pressione tutte le opere trasversali che possono comportare alterazioni del trasporto solido a valle e/o fenomeni di rigurgito a monte. Nel caso in cui sia presente una diga che origina a monte un corpo idrico "invaso artificiale", tale sbarramento è valutato come elemento di pressione per il corpo idrico "fiume" di valle.

Tipo di corpo idrico Acque superficiali - Codice 4.5.1

Tipo di pressione: Altre alterazioni morfologiche – Modifiche della zona riparia/piana alluvionale/litorale dei corpi idrici

Per i fiumi, ai fini della definizione della significatività di questa pressione si fa riferimento al sistema di valutazione IDRAIM (ISPRA, 2011). Per i corsi d'acqua la zona riparia è assimilabile alla fascia perifluviale ed è intesa come fascia di territorio localizzata topograficamente a lato del corpo idrico. Essa comprende al suo interno l'ecotono tra alveo e territorio circostante, si estende anche oltre la zona occupata dalle formazioni riparie e dove si rinvengono formazioni tipiche del territorio circostante.

Le modifiche da valutare riguardano le interruzioni alla connettività / frammentazione degli ecosistemi e sono quelle che possono comportare variazione di ampiezza ed estensione lineare della vegetazione ripariale e delle piane alluvionali dei corpi idrici.

La valutazione della significatività della pressione avviene attraverso un basato sui seguenti descrittori:

1) Indicatore IDRAIM F12: Ampiezza delle formazioni funzionali (Af) presenti in fascia perfluviale (Af).

Si valuta l'ampiezza (o in maniera equivalente l'estensione areale) della fascia di vegetazione arborea ed arbustiva, ovvero delle formazioni funzionali, includendo anche formazioni di idrofite quali canneto, in analogia al metodo IFF.

Si considera quindi l'ampiezza complessiva media (in m) nel tratto di tutte le formazioni funzionali. La scala spaziale e quella del tratto/corpo idrico. Tali misure vengono effettuate per ogni tipologia di corso d'acqua.

Si distinguono le seguenti classi:

per alvei confinati:

- Classe A: la fascia di formazioni vegetazionali funzionali connessa all'alveo occupa più del 90% della superficie della piana (se presente) e dei versanti adiacenti entro la fascia di 50 m di distanza da ogni sponda. Pressione non significativa.
- Classe B: la fascia di formazioni funzionali connesse e compresa tra il 33 ed il 90% di tale superficie. Pressione significativa.
- Classe C: la fascia di formazioni funzionali è molto ridotta (< 33%). Pressione significativa.

per alvei semiconfinati o non confinati si distinguono invece le seguenti classi:

- Classe A: la fascia delle formazioni funzionali connessa all'alveo è sufficientemente ampia, avendo una larghezza media $> nL_a$ (L_a : larghezza media dell'alveo). Pressione non significativa.
- Classe B: la fascia ha una media ampiezza, essendo compresa tra $0.5L_a$ ed nL_a . Pressione significativa.
- Classe C: la fascia è molto ridotta, avendo un'ampiezza $< 0.5L_a$. Pressione significativa.

2) Indicatore IDRAIM F13: Estensione lineare delle formazioni funzionali lungo le sponde (Ef). Abbinata all'ampiezza, si valuta la lunghezza (in percentuale rispetto alla lunghezza

complessiva delle due sponde) della fascia di vegetazione funzionale (arborea, arbustiva ed a idrofite) lungo le due sponde all'interno del tratto/corpo idrico.

La valutazione dell'estensione lineare viene effettuata da immagini telerilevate ed utilizza la stessa delimitazione in ambiente GIS della vegetazione arborea/arbustiva eseguita per l'ampiezza, dalla quale si determinerà la sua lunghezza a contatto con l'alveo, ovvero sulle sponde. La scala spaziale è quella del tratto/corpo idrico. Tali misure vengono effettuate per ogni tipologia di corso d'acqua.

Si distinguono le seguenti classi, per tutti gli alvei:

- Classe A: l'estensione lineare è molto elevata (> 90% della lunghezza totale delle sponde). Pressione non significativa.
- Classe B: l'estensione lineare è compresa tra il 33% e il 90%. Pressione significativa.
- Classe C: nonostante la fascia di vegetazione sia presente per circa metà del tratto, gran parte di essa è disconnessa dall'alveo a causa della presenza di argini e/o difese di sponda. Pressione significativa.

3) Indicatore IDRAIM A12: Taglio di vegetazione nella fascia perfluviale.

Le alterazioni si configurano come: (1) semplificazione delle formazioni presenti con riduzione o scomparsa delle formazioni riparie; (2) riduzione della presenza di specie riparie presenti e comunque delle specie a maggiore coerenza ecologica; (3) riduzione dell'estensione delle formazioni riparie e delle formazioni funzionali; (4) riduzione della continuità delle formazioni riparie e delle formazioni funzionali. Tali alterazioni possono derivare da: estensione dei coltivi, taglio della vegetazione, incremento dell'impatto da antropizzazione delle fasce perfluviali (ad esempio ingresso o incremento della presenza di specie esotiche).

Gli interventi di artificializzazione hanno maggiore impatto quanto più sono posti in vicinanza del corso d'acqua. In particolare, nel caso di rimozione della vegetazione presente in fascia perfluviale, i dati da reperire sono: (1) ubicazione; (2) estensione; (3) data dell'intervento.

Si distinguono le seguenti classi:

- Classe A: assenza di interventi di taglio di vegetazione. Pressione non significativa.
- Classe B: interventi di taglio selettivo. Pressione significativa.
- Classe C: interventi di taglio raso estesi lungo il tratto. Pressione significativa.

In alcuni casi la presenza di tale tipologia di pressione e condizione per assumere quella pressione potenzialmente significativa per il corpo idrico interessato.

Nella Tabella 3 sopra riportata viene rilevato come per i corpi idrici sopra citati sia presente esenzione per il mancato raggiungimento dal punto di vista chimico (ad eccezione del corpo idrico n. 01200000000010ER) e dal punto di vista ecologico, in base all'art.4 comma 4 della DQA e che riporta quanto segue: "A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, è possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1 allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, e che sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei seguenti motivi:

i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;

ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;

iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici prescritto dall'articolo 13;

c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;

d) nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni significativo ritardo nell'attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione.

Negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive”.

L'elaborato **5.1** del Piano di Gestione riporta **l'applicazione dell'art.4, comma 7, della direttiva 2000/60/CE nel Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del Fiume Po.**

L'individuazione dei corpi idrici e l'assegnazione ad ognuno degli obiettivi ambientali per il primo Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2010) era stata effettuata basandosi principalmente sulle conoscenze contenute nei Piani di Tutela e sugli esiti dei monitoraggi effettuati per le acque superficiali e sotterranee, anche se non ancora conformi alle nuove norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Una novità importante del secondo PdG Po 2015 rispetto al precedente Piano riguarda l'attribuzione di obiettivi ambientali attraverso un'applicazione più consapevole delle deroghe ed esenzioni, di cui all'art. 4.4, 4.5 e 4.7 della DQA.

Nello specifico, il comma 4, art. 4 prevede che si possano prorogare i termini di raggiungimento dello stato buono a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento, e che siano chiaramente esplicitati i motivi per il ritardato raggiungimento. I motivi possibili devono ricadere tra quelli elencati allo stesso comma: **realizzabilità tecnica (che richiede tempi più lunghi)**, costi sproporzionati (se si dovessero raggiungere le condizioni di buono al 2015), condizioni naturali (che non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico entro i tempi richiesti).

Il comma 7, art. 4, dettagliatamente descritto all'Allegato 5.1, descrive il caso in cui il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali sia dovuto a modifiche fisiche dei corpi idrici superficiali, o a modifiche del livello dei corpi idrici sotterranei, per motivi:

- di interesse pubblico prioritario, in cui i vantaggi risultanti dalle modifiche/alterazioni sono superiori, per la salute umana, il mantenimento della sicurezza o lo sviluppo sostenibile, rispetto ai vantaggi derivanti dal conseguimento degli obiettivi ambientali, oppure
- per **ragioni di fattibilità tecnica** o costi sproporzionati non possono essere considerati altri tipi di intervento migliori dal punto di vista dell'impatto ambientale.

Non è chiaro se i piani di gestione dei bacini idrografici prevedano nuove modifiche fisiche. In caso affermativo, il ricorso alle esenzioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dovrà basarsi sulla valutazione completa di tutte le fasi, come previsto dalla direttiva quadro sulle acque, in particolare occorre valutare se il progetto sia di prioritario interesse pubblico, se i vantaggi per la società siano superiori al deterioramento dell'ambiente e se esistano alternative che rappresentino una soluzione migliore sul piano ambientale. Inoltre, tali progetti possono essere realizzati soltanto se viene fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico. Tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, nei singoli progetti devono essere incluse e motivate nei piani di gestione sin dalle prime fasi di pianificazione del progetto.

Da rilevare come in occasione dell'incontro bilaterale con la CE del 24 settembre 2013, è stato evidenziato che nei Piani di gestione dei distretti idrografici nazionali manca ogni riferimento all'Art 4.7 della Direttiva Quadro Acque, da applicarsi qualora siano previste:

- “alterazioni fisiche dei corpi idrici superficiali o alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei che possono impedire di raggiungere lo stato buono per le acque sotterranee e lo stato/potenziale ecologico di buono per le acque superficiali oppure non ne impediscano il deterioramento”;

- nuove attività umane che possano portare il deterioramento dello stato elevato a buono di un corpo idrico superficiale.

Nelle procedure di EU-PILOT avviate successivamente dalla CE nei confronti dell'Italia, si fa un ulteriore riferimento alla eventuale mancata applicazione dell'Art. 4.7 per progetti di interesse pubblico, autorizzati dopo l'entrata in vigore del piano di gestione, il cui impatto potrebbe pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano stesso. Per tale motivo è stato prodotto l'elaborato 5.1 allegato al Piano di Gestione per inquadrare la problematica relativa all'applicazione dell'Art.4.7 affinché se ne possa tener conto nel ciclo di pianificazione 2015-2021.

L'applicazione dell'Art 4.7 non è obbligatoria ma rappresenta una facoltà concessa, qualora la realizzazione di un'opera o di una nuova attività antropica sia di così elevato interesse pubblico da giustificare una deroga all'obbligo del raggiungimento o mantenimento della condizione di "buono" per un corpo idrico classificato. Nel corpo normativo italiano l'Art. 4.7 è stato recepito nel D. Lgs. 152/2006 nel comma 10-bis dell'Art. 77. Nel c.2 del citato Articolo 77 è esplicitato che le motivazioni del mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità devono essere indicate sia nel PdG che nei PTA.

L' Art 4.7 della Direttiva Quadro Acque così recita al punto d): "...per ragioni di fattibilità o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale", mentre l'Art. 77 c.10 bis del D.Lgs. 152/2006 così recepisce l'Art. 4.7 della Direttiva Quadro Acque al comma 4) "...per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori".

L'applicazione del c. 10 bis dell'Art. 77 del D. L.gs.152/2006 porta all'inserimento nel piano di una serie di **interventi di cui si giustifica, a priori, l'applicabilità della deroga agli obiettivi ambientali della DQA**. In questo ciclo di pianificazione sono state predefinite le tipologie di intervento per le quali si è ritenuto possibile applicabile la

procedura di deroga (vedi tabella seguente) Si è convenuto inoltre di valutare solo gli interventi contenuti in atti di programmazione nazionale e/o regionali approvati.

Tabella 4: Tipologie di intervento per le quali si è ritenuto possibile applicabile la procedura di deroga (fonte: Elaborato 5.1 PdG Po 2015).

Tipologia di intervento	Criteri di ammissibilità alla istruttoria per il riconoscimento della DEROGA ex art 4.7	Documentazione di riferimento
Difesa del suolo	Sono ritenute ammissibili quelli contenuti nel Piano Aree Metropolitane e negli "Accordi di Programma" sottoscritti tra Stato e regioni	interventi inseriti nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (RENDIS) http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/
Idropotabile	Sono ammissibili	Documentazione di programmazione regionale / APQ
Navigazione commerciale	Sono ammissibili solo se inserite in programmazioni nazionali e/o regionali.	Assenza di interventi programmati
Navigazione turistica	Per interventi ricadenti in questa tipologia non si ritiene di applicare la deroga ex art 4.7	//
Infrastrutture Viarie e ferroviarie	Per interventi ricadenti in questa tipologia non si ritiene di applicare la deroga ex art 4.7	//
Idroelettrico	Per interventi ricadenti in questa tipologia non si ritiene di applicare la deroga ex art 4.7	//

Gli interventi di progetto rientrano nella tipologia “Difesa del suolo” di cui alla tabella precedente, **per i quali è ammessa l’istruttoria per il riconoscimento della deroga** di cui all’art. 4.7 della DQA), sulla base delle e 5/2014, 7 e 8/2015 e 2/2016 emanate dal Commissario straordinario, nell’ambito delle linee programmatiche e pianificatorie del bacino Secchia, che hanno individuato, finanziato e programmato alcuni interventi strutturali orientati ad aumentare la sicurezza idraulica dei territori interessati dal F. Secchia.

Nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 si sono verificati eventi alluvionali che hanno gravemente danneggiato le opere di difesa dei fiumi Secchia, Panaro, Naviglio e affluenti nel territorio della Provincia di Modena. In conseguenza di tali eventi alluvionali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2014.

Gli interventi riguardano l’adeguamento del sistema di difesa esistente:



- il sistema arginale con l'adeguamento ed il sovrizzo degli argini;
- il sistema di laminazione delle piene con primi interventi di adeguamento della cassa di espansione.

3.2.4 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il **Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)** della Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 (abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale di pianificazione di settore per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione e finalizzato a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

Il PTA è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1° febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

I principali obiettivi individuati sono:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Questi obiettivi, necessari per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque, sono raggiungibili attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;

- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, il collettamento e la depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Nel Piano di tutela, gli obiettivi sono definiti per ciascun bacino idrografico e sono stati fissati individuando le principali criticità connesse alla tutela della qualità e all'uso delle risorse, sulla base delle conoscenze acquisite riguardanti le caratteristiche dei bacini idrografici (elementi geografici, condizioni geologiche, idrologiche, bilanci idrici, precipitazioni), l'impatto esercitato dall'attività antropica (analisi dei carichi generati e sversati di origine puntuale e diffusa), le caratteristiche qualitative delle acque superficiali (classificazione) e qualitative-quantitative delle acque sotterranee (classificazione) nonché l'individuazione del modello idrogeologico e lo stato qualitativo delle acque marine costiere (classificazione).

Per gli aspetti quantitativi gli obiettivi prioritari risultano essere l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee ed il mantenimento in alveo di un deflusso minimo vitale.

Il P.T.A. costituisce, quindi, lo strumento di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee, individuando le zone di protezione (corrispondenti ad aree da assoggettare a specifiche modalità di gestione finalizzate alla tutela delle risorse idriche sotterranee e superficiali, distinte in zone del territorio pedecollina - pianura e zone del territorio collinare – montano).


Il territorio oggetto di studio (vedi Figura 10) ricade in parte all'interno del settore D, definito come *“Fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 m per lato) con prevalente*

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

alimentazione laterale subalvea”, e in parte nel settore B, definito come “Settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. In puntinato la fascia da sottoporre ad approfondimenti”.

Figura 10: Stralcio Tavola “Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica” (Fonte: PTA). In rosso è evidenziata l'ubicazione dell'area di intervento.



Le zone di protezione sono normate dagli art.44 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.: l'art. 44 riporta la descrizione delle singole aree di protezione, mentre l'art.45 le disposizioni normative, di seguito riportate per intero.

Art. 45 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura

Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico-ambientale dei fontanili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, letto a).

Sono di seguito presentate le Aree di ricarica della falda:

a) in tutti i settori delle aree di ricarica della falda vanno rispettate le seguenti disposizioni:

a1) le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni dei Cap. 2 e 3 del Tit. III delle presenti norme all'interno delle zone alle quali si riferiscono le suddette disposizioni. Conseguentemente ad approfondimenti conoscitivi ad opera delle Province o su richiesta delle ATO, sulla base di studi di dettaglio sui caratteri idrogeologici e sui parametri qualitativi delle acque ai punti di utilizzo, le Province definiscono ulteriori limitazioni comportanti integrazioni alle disposizioni di tutela;

a2) va effettuato a cura delle Province entro 12 mesi dall'approvazione del P.A.I. il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica (Allegato 1 del presente capitolo); con riferimento a tale censimento le Province dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio;

nei settori di ricarica di tipo A, B e D, oltre alle disposizioni delle precedenti lettere a1),

a2) vanno rispettate le seguenti disposizioni:

b1) l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art.12 della LR 17/91, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99;
- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda.

Nei settori di ricarica di tipo A e D non sono ammesse scariche di rifiuti, pericolosi e non.

Nei settori di ricarica di tipo B sono consentite scariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da DM 471/99 subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala locale;

b2) nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, è demandata ai P.T.C.P. o loro varianti la definizione delle quote o dell'ubicazione delle aree destinabili a successive urbanizzazioni, in base al criterio di tutelare il processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione;

b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del P.T.C.P., gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1), e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie.

L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;

- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
 - che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi. L'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D;
- b4) nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA le Amministrazioni comunali devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale. L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate, per le attività industriali in zona A, alla precedente lett. b3); nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1) e a2), vanno rispettate le disposizioni delle lett. a), b), c) del comma 3 del successivo art.46;
- 1 Emergenze naturali della falda: in adiacenza alle emergenze naturali della falda (fontanili) è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 m dalla testa del fontanile;
 - 2 Zone di riserva: nelle zone di riserva, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla Direttiva regionale, fino alla realizzazione della captazione per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.

Si evidenzia come il progetto tenga conto degli effetti che lo scavo dell'invaso B e lo scavo a monte del manufatto regolatore potrà avere sulla falda, effetti valutati nei relativi documenti e che saranno presentanti nel capitolo relativo alla descrizione

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

degli impatti (si rimanda comunque agli studi di dettaglio per ulteriori approfondimenti in merito).

3.3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

3.3.1 Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) dell'Emilia Romagna è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000.

Il P.T.R. vigente, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo di offrire una visione d'insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni e una cornice di riferimento per l'azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell'economia e della società regionali.

Attraverso il P.T.R. la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.


Si sottolinea che la zona interessata dall'intervento ricade all'interno della ZSC/ZPS 4030011, "Cassa di espansione del Fiume Secchia", facente parte della rete Natura 2000.

Il documento del Piano Territoriale Regionale dell'Emilia Romagna: "La regione sistema: il capitale territoriale e le reti" riporta la seguente figura in cui si evidenziano le proposte di implementazione della rete ecologica che riguarda anche le aree Natura 2000.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 11: Tav.11 Proposte di implementazione del sistema regionale delle aree protette sovrapposte alle aree protette e ai siti di Rete Natura 2000 esistenti (Fonte: Servizio Parchi e Risorse Forestali - Primo programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 (art.12 della L.R. 6/2005) Triennio 2009-2011). In rosso è indicata l'area di intervento.



Legenda		
	Parchi e riserve istituiti	 proposta di nuova istituzione o modifica di Parco o Riserva regionale
	Siti Rete Natura 2000	 proposta area di studio del Parco del Secchia
	Confini provinciali	 proposta di unificazione (Parco dello Stirone e Riserva del Piacenziano)
		 proposta Paesaggio naturale e seminaturale protetto
		 Aree di collegamento ecologico di rango regionale
		 proposta di ampliamento della Rete Natura 2000
		 proposta di riduzione della Rete Natura 2000

L'art.12 della L.R. 6/2005 riporta quanto segue:

“1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all'approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito denominato "Programma regionale".

2. Il Programma regionale contiene in particolare:

a) le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di gestione;

- b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
- c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali proposte di revisione dei siti esistenti;
- d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto legislativo;
- e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate all'istituzione delle Riserve naturali regionali;
- f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la loro successiva istituzione;
- g) l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la loro esatta localizzazione;
- h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti da attuare secondo le stesse modalità previste per la loro istituzione, individuazione e designazione.

3. Al Programma regionale è allegato l'elenco delle Aree protette regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il loro inserimento nell'elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394 del 1991 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).[..]”

4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:

- a) gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
- b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;
- c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree protette regionali, quella dei siti della Rete Natura 2000 e quella delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge n. 394 del 1991, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.'

Il quadro conoscitivo del Piano Territoriale Regionale dell'Emilia Romagna (parte I) nella sezione c: "Esperienze e progetti per l'analisi della frammentazione e la ricostruzione delle reti ecologiche", sezione 1 "Le azioni progettuali di Life-Econet" riporta quanto segue, con particolare riferimento ai canali di bonifica e i corsi d'acqua, quali elementi primari per la costruzione delle reti ecologiche: *"...il ruolo ecologico dei corsi d'acqua artificiali e naturali, verificando sul campo la possibilità di coniugare le esigenze di creazione della rete ecologica con quelle idrauliche irrigue. L'obiettivo è di potenziare l'efficienza ecologica degli elementi naturali residui, insieme alla loro connessione attraverso corridoi ecologici. I corridoi sono costituiti da corpi idrici di origine naturale e artificiale, che per svolgere la loro funzione ecologica necessitano di alcuni cambiamenti nelle modalità di gestione della vegetazione e modifiche morfologiche. In tal modo si è giunti a formulare indicazioni per la riqualificazione ecologica dei canali di bonifica e dei corsi d'acqua Secchia e Reno..."*.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente


MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

3.3.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

I valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono oggetto di specifica considerazione nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Deve essere sottolineato che, allo stato attuale, il P.T.P.R. è in fase di trasformazione, in quanto il 20 ottobre 2014 è stata siglata l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del MIBACT per l'adeguamento del P.T.P.R. per aggiornarne i contenuti e le funzioni.

L'art. 40-1quater della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", introdotto con la L.R. n.23 del 2009, affida al P.T.P.R. il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale. Viene di seguito riportato un estratto della carta delle tutele (Figura 12).

Figura 12: Estratto della carta delle tutele (fonte: websit PTPR Emilia Romagna). Legenda estrapolata dalla tav.1-17. In arancione è identificata l'area di intervento.



L'area di indagine ricade all'interno dei seguenti ambiti tutelati dal P.T.P.R.:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, normate dall'art. 17;
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, normate dall'art. 19;
- Zone di tutela naturalistica (Art.25), coincidente con l'area della cassa d'espansione;
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, normati dall'art.18;
- Zone di tutela naturalistica, normate dall'art.25;
- Zone di tutela di elementi della centuriazione, normate dall'art. 21d.

Di seguito sono riportati gli articoli che normano le zone sopracitate.

Art.17: “Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua”

Al comma 1 sono ricomprese:

- a) le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
- b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

Comma 2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a. nonché a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b., fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. [...]

Comma 4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.

Comma 5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- ✓ linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- ✓ impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- ✓ invasi ad usi plurimi;
- ✓ impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- ✓ sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- ✓ approdi e porti per la navigazione interna;
- ✓ aree attrezzabili per la balneazione;
- ✓ opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali; sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o

provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Comma 6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Comma 7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:

- ✓ parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- ✓ percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- ✓ corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- ✓ chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del quinto comma del presente articolo;

- ✓ infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.

Comma 8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:

- ✓ qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- ✓ gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
- ✓ il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- ✓ l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- ✓ la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- ✓ la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Comma 9. Le opere di cui alle lettere e. ed f. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

11.- 14. [...]

Comma 15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 18: “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua”

Comma 1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.

Comma 2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
- b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse

Mandataria:



Mandanti:



storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

- d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

Comma 3. Le estrazioni di materiali litoidi negli involti ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. **Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche** di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di involti golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. 19: “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”

Comma 1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

Comma 2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui al successivo decimo comma.

Comma 3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Comma 4. La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Comma 5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a strumenti di pianificazione regionali o provinciali compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

- a. attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b. rifugi e posti di ristoro;
- c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.

Comma 6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del quinto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere l'edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

Comma 7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

Comma 8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle

vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Comma 9. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Comma 10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di

ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Comma 11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole dell'ente infraregionale competente, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al primo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

Art.21: “Zone ed elementi di interesse storico-archeologico”

[...]

Comma 1d. zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

[...]

Comma 11. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione di cui alle lettere c. e d. del secondo comma sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

Comma 12. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo ancorché ricadenti nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la

stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

Comma 13. Le aree ricadenti nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma, diverse da quelle di cui al dodicesimo comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

- a. nelle zone di tutela della morfologia centuriata è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al comma 11; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale;
- b. nelle zone di tutela di elementi della centuriazione valgono le medesime prescrizioni fino a quando gli strumenti di pianificazione provinciale o comunale non abbiano esattamente individuato gli elementi di cui al comma 11 e dettato le prescrizioni per la loro tutela;
- c. ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, in conformità all'articolo 36 e/o all'articolo 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
- d. gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Comma 14. Nell'ambito delle aree di cui al precedente tredicesimo comma sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Comma 15. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del quattordicesimo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi

della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Comma 16. Nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma possono essere individuate, previo parere dell'ente infraregionale competente, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al dodicesimo comma, solamente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta:

- a. essere coerenti con l'organizzazione territoriale storica qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera c. del secondo comma;
- b. garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d. del secondo comma.

Comma 17. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

Sono ammesse nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi:

- a. sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica, nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera c. del secondo comma;

- b. garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d. del secondo comma.

Art. 25: “Zone di tutela naturalistica”

Comma 1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali, con l'osservanza degli indirizzi di cui al successivo secondo comma. Valgono inoltre per tali zone le direttive di cui al successivo quinto comma e le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo e quarto.

Comma 2. Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la

- demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c. le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
 - d. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
 - e. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
 - f. l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;
 - g. l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
 - h. le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
 - i. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - l. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
 - m. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree,

Mandataria:



Mandanti:



comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;

- n. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

Comma 3. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

- a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
- c. i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
- e. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e

dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;

- f. l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
- g. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10;
- h. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- i. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
- l. le attività escursionistiche;
- m. gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.

Comma 4. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

Comma 5. Relativamente alle zone di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e

la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

3.3.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Reggio nell'Emilia

Il Consiglio provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con Del. n. 124 del 17/06/2010. Successivamente è stata redatta Variante specifica (artt. 27 e 27 bis LR 20/00), approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n.25 del 21/09/2018 (BURERT n.326 del 17/10/2018).

Per quanto concerne le zone, i sistemi e gli elementi della tutela paesistica (Figura 13), il P.T.C.P. rileva la presenza di:

- invasi di laghi, bacini e corsi d'acqua (normati dall'art.41),
- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (normate dall'art.42);
- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura (normate dall'art.82);
- aree protette, normate dall'art. 88: è infatti presente la Riserva naturale regionale "Casse di espansione del Fiume Secchia", appartenente al sistema regionale delle aree protette, area di interesse paesaggistico tutelata ai sensi del D.Lgs.42/2004, art.142, comma 1, lett. f, così come è tutelato il Fiume Secchia e le rispettive sponde (art.142, comma 1, lett.c).

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente


MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (punto b.1 zone ed elementi di interesse storico-archeologico; art.47b1 NTA).

L'art.41 delle NTA tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, il cui valore storico, ambientale e paesaggistico ed idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale. Su tali aree è ammessa l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

Le zone di interesse paesistico-ambientale (art.42) sono definite in base alla presenza di caratteri paesaggistici e connotati ecologici da preservare, qualificare o riqualificare, per la presenza di più valenze paesaggistiche.

Figura 13: Estratto tav.P5a 201SO - Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica.



Di seguito sono riportati gli articoli inerenti alle zone sopracitate.

Art.41: “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (ex art. 12)”

1. Il presente Piano tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale.
2. Le successive prescrizioni del presente articolo si applicano agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, così come individuati nelle tavole P5a del presente Piano.

3. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 5, 6 e 7, nonché alle lettere c), e) ed f) del comma 8 del precedente articolo 40, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in trasversale;
- b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali, comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico, o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti di pianificazione comunali;
- d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- e) la realizzazione sui canali artificiali di pianura, con esclusione di quelli di interesse storico, di opere inerenti esigenze idrauliche, igieniche urbanistiche relative ad interventi di modificazione del tracciato, della sagoma, della morfologia;
- f) la pubblica fruizione delle aree a fini escursionistici e naturalistici anche attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali.

4. Lungo l'asta del T. Riarbero, del T. Dolo dalle sorgenti all'altezza dell'abitato di case Civago, del T. Liocca dalle sorgenti all'altezza della curva a tornante posta sotto l'abitato di Succiso Nuovo (Varvilla), del Fiume Secchia dalla sorgente al ponte della strada Collagna-Vaglie, e lungo gli affluenti secondari di tali corsi d'acqua, per una fascia della larghezza di 150 m su ogni sponda, sono precluse le attività:

- a) edificatoria, ad eccezione del recupero e costruzione di nuovi rifugi, punti ristoro e altre infrastrutture per la protezione e la fruizione dell'ambiente;
- b) nuove opere viabilistiche ed infrastrutturali, escluse le piste da esbosco;
- c) attività estrattive e movimenti terra, ad eccezione di quelli atti a proteggere l'ambiente;
- d) nuove opere di captazione o derivazione di acque superficiali e sotterranee a qualsiasi scopo, ad eccezione di piccoli impianti di autoproduzione o, comunque, delle opere di alimentazione dei centri immediatamente limitrofi;
- e) discariche;
- f) nuovi grandi linee di trasporto dell'energia.

5. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 17/1991. **Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.** L'autorizzazione preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, l'esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

6. I Comuni, ai sensi della L.R. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni contenute nel presente articolo, provvedono a specificare l'individuazione e la disciplina delle aree in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e interventi ammessi in quanto compatibili con il miglioramento del regime idraulico e coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 5 (Rete ecologica polivalente di livello provinciale).

Art.42: “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (ex art. 13)”

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate graficamente nella tav. P5a, sono definite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. L'interesse paesaggistico-ambientale delle aree individuate è determinato dalla compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare riconoscibilità.

2. Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi; tale finalità è da attuarsi attraverso una controllata gestione delle funzioni da sostenere e di quelle compatibili, nonché una particolare attenzione alla qualità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni. In dette zone, oltre a quanto stabilito nel presente comma, si applicano le prescrizioni dei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 e le direttive di cui ai successivi commi 8, 9 ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000".

3. Nelle zone di cui al precedente primo comma, solo gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, nonché quelli provinciali, compresi quelli di settore, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono effettuare previsioni in ordine a:

- a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia

Gli strumenti di pianificazione regionali, o provinciali, compresi quelli di settore, possono prevedere l'edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali, qualora gli edifici esistenti non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

4. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle zone di cui al primo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alle

procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, fermo restando quanto specificato nei precedenti commi, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive di cui all'art. 6, comma 4;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo

e civile, e simili, nonché quanto specificatamente consentito dall'art. 16 relativamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

f) la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Le opere di cui alle lettere d), e) ed f), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c), non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali Piani regolarmente approvati.

7. Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui al primo comma gli interventi e le previsioni ricompresi nei seguenti casi:

a) gli interventi all'interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di adozione del PTPR);

b) gli interventi nelle aree urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscono territorio urbanizzato alla data di adozione delle presenti norme sulla base di provvedimenti urbanistici e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni del previgente P.T.C.P.;

c) gli interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle presenti norme;

d) le previsioni di urbanizzazione contenute negli strumenti di pianificazione comunali vigenti alla data di adozione delle presenti norme.

La realizzazione delle previsioni di cui alla precedente lettera d), in assenza di provvedimenti attuativi in atto, deve comunque risultare congruente con le finalità di

qualità paesaggistico-ambientale del presente articolo, anche prevedendo ove necessario la realizzazione congiunta di opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).

Art.47: “Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (ex art. 15 ed ex art. 28)”

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste.

2. Il presente Piano distingue i beni di interesse storico-archeologico secondo le seguenti categorie:

[...]

b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;

[...]

3. Il presente Piano individua i beni di interesse storico-archeologico di cui alle lettere a), b1) e b2) e gli elementi di cui alle lett. c) e d) nella tav. P5a. Ulteriori aree meritevoli di tutela sono individuate nel Quadro Conoscitivo (Allegato 4) demandando ai Comuni la loro definizione definitiva (perimetrazione e disciplina di tutela). La catalogazione completa di tutti i beni d'interesse storico-archeologico individuati nel presente Piano è contenuta nell'Allegato 7 delle presenti Norme.

4. Per i complessi e le aree appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b1) e b2) del secondo comma, valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi 7, 8 e 9, 12 le prescrizioni di cui ai successivi commi 6, 10 e le direttive di cui ai successivi commi 5 e 11.

5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento al presente Piano, provvedono a: [...] recepire le individuazioni dei

beni d'interesse storico-archeologico di cui alle lettere a), b1), b2) della tav. P5a del presente Piano e la relativa disciplina di tutela e valorizzazione di cui al presente articolo;

[...]

7. I complessi e le aree di cui alle lettere a), b1), b2) del secondo comma possono essere inclusi in parchi archeologici, volti alla tutela e valorizzazione, sia dei singoli beni archeologici, che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

8. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, di cui alle zone ed elementi delle lettere a), b1), b2) del comma 2, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti, oltre alle attività e agli interventi di cui al settimo comma, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere:

- a) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
- b) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

9. I piani o progetti di cui al comma 8 possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguati approfondimenti, variare la delimitazione e la categoria delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b1) e b2) del secondo comma, sia nel senso di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a) zone ed elementi indicati dal presente Piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b1) e b2), sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente Piano appartenenti alle

categorie di cui alle lettere b1) e b2) non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.

10. Fino all'entrata in vigore dei piani o progetti di cui al comma 8, nelle zone e negli elementi di cui alle lettere a), b1) e b2) del secondo comma si applicano le seguenti prescrizioni:

- a. nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a) del comma 2, sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli Istituti scientifici autorizzati;
- b. nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1) del secondo comma, è inoltre ammesso, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici:
 - 1) L'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici;
 - 2) Gli interventi sui manufatti esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, per i fabbricati sono consentiti unicamente gli interventi di tipo conservativo;
- c. nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2) del secondo comma possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento che comporti operazioni di scavo è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

11. Nelle zone ed elementi di cui alle lettere a), b1), b2) del secondo comma si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui al successivo art. 95.

12. La Regione, la Provincia ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b1) del secondo comma, non compresi nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano o nelle Riserve naturali regionali di cui all'articolo 88, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente sia attraverso Enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti, nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

Art.88: “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura”

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime.

2. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura si articolano in:

a. aree di ricarica delle falde, distinte nei seguenti settori:

- 1) Settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;

- 2) Settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
 - 3) Settori di ricarica di tipo C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B;
 - 4) Settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea;
- b. emergenze naturali della falda, costituite dai fontanili.
3. Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D richiamati al precedente comma 2 vanno rispettate le disposizioni dell'art. 45 delle norme del PTA e le seguenti ulteriori disposizioni:
- a. Le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle vigenti norme di settore;
 - b. Le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. CEE 1782/03;
 - c. valgono le disposizioni generali e per settore rivolte al risparmio idrico di cui al successivo art. 85 delle presenti norme;
 - d. i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento al presente Piano, recepiscono le seguenti direttive:

- 1) deve essere applicata, ed eventualmente approfondita, con particolare riferimento agli areali in classi di infiltrazione potenziale comparativa alta e media, come riportate nella tav. P10c, la disciplina sulla prevenzione, messa in sicurezza o riduzione del rischio relativa ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2, lett. a2) delle norme del PTA, riportata e dettagliata all'Allegato 9 delle presenti norme;
 - 2) nei centri urbani compresi nella classe di infiltrazione potenziale comparativa alta dovranno essere privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;
 - 3) nelle aree ricomprese nella classe di infiltrazione potenziale comparativa alta dovranno essere realizzate, nei nuovi insediamenti, reti fognarie separate e, negli ambiti urbani consolidati, trasformate quelle miste con priorità negli interventi di riqualificazione urbana;
 - 4) I nuovi sistemi fognari pubblici e quelli realizzati dai soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione. Per tutte le reti ed i manufatti fognari pubblici dovrà essere prevista una verifica della tenuta idraulica, anche ai sensi della disciplina richiamata al precedente punto 3.4a). I regolamenti urbanistici comunali dovranno contenere disposizioni in tal senso.
- e. Nei medesimi settori di ricarica di tipo A, B, C, e D richiamati al precedente comma 2 sono vietati:

- 1) l'utilizzazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane, domestiche ed industriali depurazione biologici provenienti dal settore agro-alimentare;
 - 2) la localizzazione di nuovi stabilimenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999;
 - 3) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs 59/2005, nonché l'incremento dei carichi di origine zootecnica con la realizzazione di nuovi allevamenti e gli ampliamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento, o adeguato impianto di depurazione.
4. Nei settori di ricarica di tipo A, B e D, descritti al precedente comma 2 oltre alle norme di cui ai precedenti commi e fatte salve le norme del PTA, vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- a. Gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive, per le quali all'entrata in vigore del PTA non fosse stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) Le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e, in particolare, non devono portare a giorno l'acquifero captato ad uso idropotabile e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale per i quali dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - 2) Nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda e la ricarica della medesima;

- b. P Nei settori di ricarica A e D è vietato l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua negli impianti per scopi geotermici a ciclo chiuso finalizzati al riscaldamento/raffreddamento di ambienti, fermo restando che per qualunque tipologia di tali impianti (chiusi o aperti) è vietato su tutto il territorio provinciale l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore e anche materiali/tecniche di trivellazione/cementazione dei relativi pozzi, potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee e le variazioni di temperatura del suolo/sottosuolo che generino inquinamento termico nel tempo;
- c. P Nei settori di ricarica A e D è vietato il prelievo di acque sotterranee destinato a scopi geotermici per il riscaldamento/raffreddamento di ambienti ed è altresì vietato lo scarico nelle acque sotterranee delle acque utilizzate per scopi geotermici (di cui all'art. 111 L.R. 3/1999) al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- d. D I Comuni in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici comunali si attengono alle seguenti direttive (sono fatti salvi i piani vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano, ovvero, per la definizione delle quote di cui al successivo punto 4.4.a) le determinazioni contenute in Accordi di Pianificazione sottoscritti alla data di adozione del presente Piano):
- 1) Le quote destinabili a successive urbanizzazioni sono quelle di cui all'art. 7 comma 5 lett.b) relative all' Ambito dell'Alta pianura e pedecollina;
 - 2) Ai fini di contenere, in particolare, gli effetti dell'impermeabilizzazione nei confronti della ricarica degli acquiferi i Comuni effettuano la localizzazione delle previsioni di nuova urbanizzazione prioritariamente fuori dalle zone di protezione e sempre in coerenza con i criteri localizzativi di cui all'art. 7 e le altre disposizioni delle presenti Norme; se il territorio di competenza ricade tutto entro le zone di protezione i Comuni effettuano la localizzazione prioritariamente fuori dai settori A, B e D o nella classe a minore infiltrazione potenziale comparativa come rappresentata nella Tav. P10c;
 - 3) Valgono inoltre le direttive della successiva lett. e).

- e. Nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano, si applicano le seguenti disposizioni:
- 1) Vale quanto espresso al comma 3, lett. d) punto 1) in riferimento alla messa in sicurezza o riduzione del rischio relativa ai centri di pericolo;
 - 2) I Comuni nei regolamenti urbanistici ed edilizi devono recepire i criteri ed i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella "Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;
 - 3) In particolare per tali aree si applicano le disposizioni volte all'incremento di permeabilità di cui al successivo art. 85.
5. Nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni del precedente comma 3, vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- a. Nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano, le quote destinabili a successive urbanizzazioni sono quelle di cui all'art. 7, comma 5, lett.b) relative all'Ambito dell'Alta pianura e pedecollina;
 - b. le direttive e prescrizioni dell'art. 83, comma 1, lett. a), b).
6. Per le emergenze naturali della falda, fontanili, di cui al precedente comma 2 lett.b), valgono le seguenti disposizioni:
- a. in riferimento alla Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee (tav. P10a) è fatto divieto del prelievo di acqua in un raggio minimo di 500 metri dalla testa del fontanile; gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale dovranno dettagliare ed aggiornare l'ubicazione puntuale dei fontanili definendo le relative "zone di tutela" e stabilendo ulteriori disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza dei fontanili ai fini della salvaguardia degli aspetti ambientali ed ecologici, oltre che della qualità e della quantità della risorsa idrica;

- b. è fatto divieto di utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura, coerentemente alla Del.A.L. n.96/2007 (PAN), in un raggio di 500 metri dalla testa dei fontanili e nelle "zone di tutela dei fontanili" di cui alla precedente lett. a).

Art.88: “Sistema provinciale delle Aree Protette”

1. Finalità primarie del sistema provinciale delle Aree Protette sono la tutela, la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione degli ecosistemi naturali e seminaturali, in considerazione dei valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici ed economici che esse racchiudono, da perseguirsi mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell'area protetta, nonché gli specifici strumenti di gestione. Il Sistema delle aree naturali protette costituisce la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale di cui all'art. 5.
2. Il Sistema provinciale delle Aree Protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale tutelate ai sensi della legislazione nazionale e regionale.
3. Tale Sistema, rappresentato nella tav. P5a e nella tav. P2 può essere modificato e implementato, successivamente alla data di approvazione del presente Piano, con l'istituzione di nuove aree e/o l'ampliamento di quelle esistenti e potrà comprendere nuove tipologie di Aree Protette se e in quanto previste da specifiche disposizioni normative.
4. In relazione ai disposti del comma 3 il presente Piano individua nella tav. P2 le aree di reperimento in cui sono stati avviati percorsi per l'istituzione di Aree Protette (Parchi Regionali, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti) o per l'ampliamento delle esistenti (Riserve Naturali Regionali).
5. La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia, fermi restando gli indirizzi, le direttive e prescrizioni del presente Piano relativi a sistemi, alle zone e agli elementi ed ambiti ivi ricadenti.

6. La Provincia istituisce le Aree di Riequilibrio Ecologico in conformità al Programma regionale di cui all'art. 12 della L.R. 6/2005 e ne attribuisce la gestione ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della L.R. 6/2005. I Comuni interessati da Aree di riequilibrio ecologico le recepiscono nei propri strumenti di pianificazione, ne definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione nonché le idonee modalità di gestione, in conformità alle disposizioni delle presenti Norme e dai sensi dell'art. 54, comma 4 della L.R. 6/2005, assicurano in particolare:

- a. la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
- b. il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
- c. il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
- d. il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.


7. La Provincia istituisce i Paesaggi naturali e seminaturali protetti in conformità al Programma regionale di cui all'art. 12 della L.R. 6/2005, ne assume la gestione, ovvero l'attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative che la esercitano secondo le disposizioni di legge. La definizione degli indirizzi, direttive, prescrizioni e delle modalità di gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti sarà contenuta nel relativo atto istitutivo.

Nel P.T.C.P. è stata inoltre rilevata la presenza di un'area di notevole interesse pubblico, tutelata ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004, nello specifico si tratta di “un bene di notevole interesse pubblico della zona del Parco del Fiume Secchia sita nel Comune di Rubiera” (Figura 15).

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 14: Estratto All.5 – App.A3: Area notevole interesse pubblico della Zona del Parco del Fiume Secchia in Comune di Rubiera.




Si riporta di seguito la carta ecologica polivalente (Figura 15), evidenziando in rosso l'area d'interesse. In essa è identificata la presenza di:

- Area di reperimento per un'area protetta del Fiume Secchia, normata dall'art.88;
- Riserva Naturale Orientata (B2), normata dall'art.88;
- Corridoi secondari in ambito planiziale (E4), normati dall'art.5;
- Oasi faunistiche, normate dall'art. 5;
- Gangli ecologici planiziali (E1), normati dall'art.5
- SIC e ZPS, normate dall'art. 89;
- Aree di collegamento ecologico di rango regionale;
- Corridoio fluviale secondario (D2- normati dall'art.41).

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 15: Estratto tav.P2_3_50_CENTRO - Carta rete ecologica polivalente.



Di seguito, vengono riportati gli articoli inerenti alle zone sopracitate, ad esclusione dell'art.88, precedentemente riportato sotto la Figura 10:

Art 5: "Rete ecologica polivalente di livello provinciale"

1. La Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale (di seguito REP) è individuata nella tav. P2 ed è composta dai seguenti elementi spaziali, di tipo strutturale e funzionale:

- A. Elementi della Rete Natura 2000 (di cui all'art. 89);
- B. Sistema provinciale delle aree protette (di cui all'art. 88);
- C. Altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate e di progetto:
 1. Parchi provinciali;
 2. Oasi faunistiche;
 3. Zone di tutela naturalistica (di cui all'art. 44);
 4. Aree di ripercorimento di nuove aree protette;
 5. Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela;
 6. Bacini idrici polivalenti a funzionalità ecologica;

D. Corridoi ecologici fluviali:

1. Corridoi ecologici fluviali primari;
2. Corridoi ecologici fluviali secondari;
3. Corsi d'acqua ad uso polivalente;

E. Gangli e connessioni ecologiche planiziali da consolidare e/o potenziare:

1. Gangli ecologici planiziali;
2. Corridoi primari planiziali;
3. Corridoi primari pedecollinari;
4. Corridoi secondari in ambito planiziale;

F. Sistema della connettività ecologica collinare – montana:

1. Capisaldi collinari - montani;
2. Connessioni primarie in ambito collinare - montano;

G. Principali elementi di conflitto e di contenimento degli impatti:

1. Principali elementi di frammentazione;
2. Punti di conflitto principali;
3. Varchi a rischio;
4. Aree tampone per le principali aree insediate (ambiti rurali periurbani di rango provinciale);

H. Principali direttrici esterne di connettività;

I. Aree funzionali diffuse;

L. Aree di collegamento ecologico di rango regionale.

L'Allegato 3 NA specifica la natura e le caratteristiche degli elementi in cui si articolano tali categorie.

2. Per quanto riguarda la struttura generale dell'ecosistema nel medio periodo, la REP persegue i seguenti obiettivi:

- a. incremento delle aree naturali multifunzionali (come definite all'Allegato 3 NA punto 2.2) nei Comuni dell'ambito planiziale ecologicamente impoverito (come individuato all'Allegato 3 NA); in tale ambito il Piano si prefigge un obiettivo di

naturalità minimo a livello comunale del 5%, da raggiungere entro 10 anni dall'approvazione del Piano, ed un target di riferimento del 10% sul complesso dei Comuni costituenti l'ambito;

- b. arresto nell'ambito collinare - montano della perdita degli habitat naturali complementari a quelli collegati al sistema forestale boschivo di cui all'art. 38, in particolare per quanto riguarda le praterie polifite e le unità ambientali rupestri;
- c. riduzione dei livelli di criticità collegata ai livelli attuali di frammentazione ecologica negli elementi della rete.

3. Gli indirizzi e le direttive di cui ai successivi commi si applicano, nei casi di sovrapposizione cartografica, in combinato disposto con gli ulteriori contenuti del presente Piano e segnatamente:

- a. negli elementi funzionali di cui alla lett. A) (Rete natura 2000) e B) (Sistema provinciale delle aree protette) del precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai successivi art. 88 ed 89;
- b. negli elementi di cui alla lett. "D1" e D2" del precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 41 (Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua), 40 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua), 66 (fasce di deflusso della piena "A") e 67 (fasce di esondazione "B") a seconda delle porzioni interessate, nonché le direttive di cui all'art. 79, comma 9;
- c. le aree di cui alla lett. C) del precedente comma 1 possono concorrere alla definizione degli elementi funzionali della REP di cui alle lett. D), E) ed F). Fatti salvi i percorsi istitutivi previsti per legge, l'integrazione di tali aree nelle unità funzionali della REP avverrà attraverso le Reti Ecologiche Comunali definite nei PSC o loro varianti, previo studio di approfondimento che ne determini il valore ecologico effettivo e gli eventuali strumenti di tutela da applicarvi, tenendo conto delle direttive di cui all'Allegato 3 NA.
- d. per gli elementi di cui alla lett. D) E) ed F) del precedente comma 1 il Piano definisce, oltre alle disposizioni di tutela relative ai sistemi, zone ed elementi ivi

ricadenti di cui alla seconda parte delle presenti Norme, le seguenti direttive per gli strumenti urbanistici comunali, costituenti condizionamenti, prestazioni ed incentivi per la definizione della disciplina degli usi del suolo e delle trasformazioni compatibile con gli obiettivi della REP, di cui ai successivi punti:

1. Le aree di cui alle categorie D1, E1, E2, E3, F1, e le direttrici lineari F2 del comma 1 del presente articolo sono considerate aree ed elementi di sensibilità prioritaria per la REP. Per queste il Piano ha come finalità la salvaguardia delle valenze naturalistiche ed ecosistemiche esistenti e la limitazione di ulteriori impatti critici da consumo di ambiente o da frammentazione.
2. All'interno o a cavallo delle aree di cui alle categorie E1, E2, E3 precedenti, sono considerati ad impatto ambientale critico :
 1. l'eliminazione complessiva di suolo fertile, ovvero in grado di consentire la produzione di biomasse vegetali e di svolgere un ruolo di stoccaggio del carbonio (vedi definizione in Allegato 3 NA) in un ambito di nuovo insediamento superiore a 20.000 mq;
 2. nuove infrastrutture lineari stradali o ferroviarie di interesse sovracomunale come individuate nelle tav. P3a e P3b, ricadenti in territorio rurale.
- e. negli elementi di cui alle categorie G1, G2, G3 del precedente comma 1 i PSC conformano le proprie scelte secondo i seguenti criteri:
 1. gestione delle previsioni urbanistiche pregresse coerente con le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso eventuale delocalizzazione di diritti edificatori residui in aree opportunamente individuate al di fuori delle zone di sensibilità prioritaria come sopra definite;
 2. esclusione di nuove urbanizzazioni che riducano ulteriormente i varchi di permeabilità ecologica residui e previsione di progetti riguardanti i punti di conflitto o i principali elementi di frammentazione, in grado di migliorare la funzionalità ecologica del sistema insediativo ed infrastrutturale. A tal fine

- non potrà essere ridotta la sezione libera di cui alla successiva lett. g) punto 1;
3. ottimizzazione delle previsioni insediative attraverso i criteri perequativi previsti dalla legge, al fine di ricomporre i margini urbani e di allestire lo spazio periurbano a parco pubblico, parco agro-ambientale, ecc.;
- f. negli elementi di cui alla categoria I del precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 (Sistema forestale e boschivo);
- g. di norma negli elementi funzionali della REP sono ammesse tutte le funzioni, gli interventi e le azioni che concorrano al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al comma 2. Qualora gli strumenti urbanistici comunali o piani e programmi di settore di livello provinciale e comunale intendano ammettere interventi ad impatto ambientale critico specificati alla precedente lettera d) punto 2), dovranno essere contestualmente previste misure minime dei tipi seguenti:
1. gli interventi di cui al punto 2i, lett. d) del presente comma collocati entro un corridoio primario di tipo E2 non dovranno in ogni caso ridurre la sezione libera (vedi definizione in Allegato 3 NA) di oltre il 10% del livello esistente nel punto di massima interferenza e non potranno aversi nel tempo interventi aggiuntivi che riducano ulteriormente la sezione stessa; il precedente limite del 10% potrà essere aumentato fino al 50% in situazioni di particolare interesse pubblico;
 2. per gli interventi in ambito planiziale di cui al punto 2i, lett. d) del presente comma (entro gli elementi spaziali E1, E2, E3) i soggetti attuatori dovranno impegnarsi alla realizzazione di interventi di rinaturazione compensativa (vedi definizione in Allegato 3 NA), entro un'area rilevante per la REP, su una superficie pari almeno a quella consumata;
 3. nei casi di cui al punto 2ii, lett. d) del presente comma dovranno essere predisposte opere per il mantenimento della continuità ecologica ed il corretto inserimento ambientale secondo gli indirizzi di cui all'Allegato 3 NA.

4. nelle aree di collegamento ecologico di rango regionale (cat. L del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 93 delle presenti Norme; qualora interessino aree esterne agli elementi funzionali di cui alle cat. D, E ed F, nelle more della definizione di apposite direttive regionali a norma del comma 1 dell'art. 7 L.R. 6/2005, resta facoltà dei Comuni assoggettarle alle disposizioni di cui alle lett. d) e g) precedenti.
4. I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, individuano le Reti Ecologiche Comunali (REC). Le REC dovranno in ogni caso risultare coerenti con la REP, che costituisce il riferimento per la loro definizione ed il loro sviluppo, tenendo conto degli indirizzi e delle direttive definite dal presente articolo.
5. I PSC definiranno la REC articolando a scala di dettaglio la Rete provinciale. In particolare i PSC, sulla base degli indirizzi e direttive di cui all'Allegato 3 NA:
 - a. indicheranno i propri obiettivi, sulla base dei target fissati dal comma 2, sui livelli di naturalità da raggiungere nel medio periodo anche attraverso perequazioni ambientalmente orientate, compensazioni, accordi volontari con operatori economici, ecc.;
 - b. potranno precisare i confini degli elementi primari di rilevanza provinciale (categorie D1, E1, F1 e L) fatte salve le disposizioni più restrittive di cui alla parte seconda delle presenti Norme;
 - c. per quanto attiene agli elementi funzionali E2 ed E3 potranno essere precisati geometria ed ampiezza del corridoio, anche sulla base di analisi ecologico-ecosistemiche effettuate alla scala locale o con riferimento alle aree di collegamento ecologico di rango regionale (lett. L) nei casi di sovrapposizione, ferma restando la necessità di garantire una sezione minima adeguata con riferimento alla tav. P2, la continuità sovracomunale del corridoio e le direttrici di connettività previste dalla REP (categoria H);

- d. verificheranno l'eventuale inserimento nel progetto di rete locale degli elementi di categoria C di cui al precedente comma 1; relativamente alle aree di reperimento di cui al punto C.6 del precedente comma 1, i Comuni dovranno assumere le determinazioni del "Programma bacini di accumulo a basso impatto ambientale" di cui al punto 1), lett. c, comma 3 del successivo art. 76;
- e. preciseranno progettualmente le connessioni primarie in ambito collinare-montano (F2) ed i corridoi secondari (cat. E4) previsti dalla REP, fatto salvo il mantenimento delle prestazione-funzioni;
- f. verificheranno le condizioni per l'individuazione di eventuali gangli ecologici secondari;
- g. definiranno aree tampone perifluviali per i corpi idrici naturali fra quelli della lett. D del precedente comma 1, ove incrementare con specifici progetti, le funzioni filtro per gli inquinanti, per contenere il dilavamento superficiale dei medesimi e/o per incrementare l'abbattimento dei carichi da fonte puntuale;
- h. provvederanno a definire idonee soluzioni alle situazioni di conflitto di cui alle categorie G1, G2 e G3 del precedente comma 1, secondo quanto disposto alla lett. e) del comma 3;
- i. indicheranno le specie-guida di interesse locale da utilizzare per eventuali specializzazioni delle azioni di rinaturazione e monitoraggi concorrenti ai processi tecnico-istituzionali di valutazione (VAS, VIA, VINCA) di competenza comunale.

In fase di elaborazione del quadro conoscitivo del PSC dovranno essere effettuati studi di approfondimento che determinino il valore ecologico effettivo degli elementi individuati, anche in ragione dell'evoluzione degli ecosistemi in cui si inseriscono, sulla base delle direttive di cui all'Allegato 3 NA.

La REC, una volta approvata secondo quanto disposto al presente comma, sostituisce la Rete ecologica polivalente di livello provinciale di cui alla tav. P2 anche ai fini della definizione delle zonizzazioni utili all'attuazione delle strategie previste dalla programmazione regionale in materia di sviluppo rurale.

6. Gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore provinciali e comunali, in grado di produrre trasformazioni sull'assetto ecosistemico (agricoltura; qualità e quantità delle acque; salvaguardia idrogeologica; attività estrattive; gestione faunistico venatoria; viabilità e trasporti; energia; gestione dei rifiuti) assumeranno la REP come elemento concorrente al quadro di riferimento della sostenibilità, nelle procedure di valutazione ambientale. A tal fine i piani e programmi si informano ai seguenti criteri:

- a. minimizzazione degli impatti sulla biodiversità, con attenzione prioritaria alle specie guida della REP come definite all'Allegato 3 NA, ed alla funzionalità ecosistemica;
- b. realizzazione diretta di elementi della REP ove compatibili con misure previste dagli obiettivi settoriali, o attraverso azioni di rinaturazione polivalente e di riequilibrio ecologico come compensazione per gli impatti residui non mitigabili.

7. Per gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore provinciali e comunali di cui al comma precedente, nonché per i progetti di opere infrastrutturali stradali, ferroviarie ed in generale quelli in grado di produrre impatti critici sulla rete ecologica, valgono le ulteriori direttive riportate nell'Allegato 3 NA.

8. Nelle zone di sensibilità prioritaria per la REP di cui al comma 3 sono ammesse ed incentivate le azioni definite nell'Allegato 3 alle presenti Norme.

Art.41: “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (ex art. 12)”

Si rimanda al paragrafo precedente.

Art.89: “Rete Natura 2000”

1. Soppresso

2. I siti di Rete Natura 2000 (come definiti dall'art. 2 della L.R. 6/2005 a cui si rinvia), individuati nella Tav. P2 con i perimetri approvati alla data di adozione della presente Variante specifica 2016, sono composti da:

- a. Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, che diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- b. Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE.

I siti di Rete Natura 2000 costituiscono parte integrante e strutturante della Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale di cui all'art. 5.

3. Al fine di perseguire le finalità di legge la Provincia, i Comuni territorialmente interessati e tutti gli altri Enti competenti, devono promuovere strategie ed azioni al fine di attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto il profilo ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali. Gli Enti competenti per la gestione dovranno altresì garantire azioni di monitoraggio e promuovere attività di informazione, divulgazione ed educazione ambientale, nonché una fruizione consapevole dei siti Rete Natura 2000.

4. Nei siti di Rete Natura 2000 devono essere, altresì, rispettate le Misure di Conservazione generali emanate dal Ministero e dalla Regione Emilia Romagna, nonché le Misure di Conservazione specifiche definite per ogni singolo sito ed i Piani di Gestione ove approvati, per un migliore e più efficace governo dei siti.

Tutti i piani, i progetti e gli interventi ricadenti all'interno dei siti di Rete Natura 2000 o che possono avere incidenza su di essi sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza, ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 della Del. G.R. n. 1191 del 30/07/07.

Nel caso di strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore con valenza territoriale la Valutazione di incidenza costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000.

5. I Comuni nel cui territorio ricadono i siti di cui al comma 2, devono individuare nei propri strumenti di pianificazione urbanistica tali aree secondo la delimitazione definita negli appositi provvedimenti amministrativi e devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o ZPS, nel rispetto degli obiettivi e delle misure di conservazione del medesimo.

Nel caso in cui un sito di Rete Natura 2000 interessi il territorio di più Comuni, in fase di Conferenza di Pianificazione sono tenuti a partecipare tutti gli Enti locali interessati dal

perimetro del sito e dovranno essere concordati obiettivi, strategie ed azioni nel rispetto degli obiettivi e delle misure di conservazione del medesimo.

6. Relativamente alla previsione di nuovi assi viari o di ammodernamento di assi viari esistenti che interferiscano con le aree di cui al 2 comma (con eccezione delle opere viarie di interesse meramente locale) gli strumenti di pianificazione nonché i relativi progetti devono garantire un alto grado di permeabilità biologica, che dovrà essere confrontabile con quella esistente, e devono altresì prevedere misure di mitigazione finalizzate alla ricostituzione della continuità dei punti critici di passaggio e al potenziamento della qualità ambientale. In particolare, vanno incentivate le soluzioni progettuali che prevedano l'inserimento di strutture utili all'attraversamento della fauna unitamente alla costituzione, entro un'area di rispetto definita, di elementi arborei e arbustivi finalizzata al mantenimento della biodiversità presente e alla mitigazione visiva delle opere.


Si riporta di seguito la carta di assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità del territorio rurale inerente all'area d'interesse evidenziata in arancione (Figura 16). In essa sono presenti le seguenti componenti:

- linee elettriche a tensione 220V, normate dall'art.91
- centri ordinatori (all'interno della gerarchia dei centri urbani), normati dall'art. 8;
- aree sottoposte a specifico regime di tutela (ricomprese all'interno delle aree di valore naturale e ambientale), normate dall'art.6 (che descrive il territorio rurale);
- ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, normate sempre dall'art.6 .

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 16: Estratto tav.P3a_CENTRO - Carta di assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità del territorio rurale.



Di seguito, vengono riportati gli articoli inerenti alle zone sopracitate:

Art.6: “Il territorio rurale”

1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato né destinato all'urbanizzazione da parte degli strumenti urbanistici comunali.

Mandataria: 	Mandanti: 				
--	--	---	--	---	---

2. Il presente Piano ai sensi della L.R. 20/2000 opera una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, come specificato al successivo comma 5 e rappresentato in tav. P3a. Il PSC individua e precisa, in relazione alle particolarità del proprio territorio, le perimetrazioni degli ambiti del territorio rurale, motivando eventuali variazioni sulla base di approfondimenti condotti con gli stessi criteri e parametri adottati dal presente Piano, ed esplicitati nella Relazione illustrativa e nell'Allegato 4 alle presenti Norme e comunque in conformità ai seguenti criteri:

- a. si considerano parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le opere puntuali o lineari che non alterino le caratteristiche di dominanza del territorio rurale stesso;
- b. non è consentita la classificazione di edifici singoli, o in piccoli agglomerati isolati ancorché non più funzionali all'attività agricola, come territorio urbanizzato o urbanizzabile. Qualora tali situazioni siano già classificate come territorio urbanizzato od urbanizzabile dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano (19 novembre 2008), i Comuni motivano quali situazioni assoggettare ad adeguata disciplina, sulla base di valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale.

3. Nel territorio rurale gli strumenti urbanistici comunali definiscono la disciplina degli usi ammissibili in conformità alle direttive di cui alle lettere seguenti:

- a. sono ammessi, nel rispetto delle tutele di cui alla parte seconda delle presenti Norme, usi ed interventi inerenti lo sfruttamento produttivo agricolo, zootecnico e forestale dei suoli, ivi compresi gli interventi per le esigenze residenziali dell'Imprenditore Agricolo Professionale come definito dal D.Lgs n. 99 del 29/03/2004 e le attività legate alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, quali: vendita diretta dei prodotti agricoli, attività ricettive per l'agri-turismo e l'affitta-camere, piccole attrezzature ed impianti sportivi, anche equestri, collegati a tale attività;

- b. fatte salve le possibilità e le condizioni di cui alle lettere seguenti, l'insediamento di nuove attività estranee alle esigenze dell'azienda agricola multifunzionale è considerato di norma incompatibile con le finalità del presente Piano;
- c. nei limiti in cui non alterino la dominanza dei caratteri di ruralità, siano sostenibili sul piano del carico urbanistico generato e non siano in contrasto con le tutele di cui alla parte seconda delle presenti Norme, sono inoltre ammessi:
1. impianti di pubblica utilità, tecnologici, puntuali ed a rete e relativa viabilità di servizio, viabilità podereale ed interpodereale;
 2. attività di allevamento e custodia di animali non impiegati per le produzioni alimentari;
 3. attività vivaistiche e relativi spazi di vendita;
 4. impianti sportivi e ricreativi per le attività all'aria aperta, che comportino impermeabilizzazione minimali e solo se connessi al contestuale recupero di fabbricati esistenti;
 5. orti familiari;
 6. impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche in assetto cogenerativo, di cui alle lettere "b" (biomassa e fonte idraulica) e "c" (altre fonti non programmabili), com. 1, art. 2, D.Lgs 387/2003, con le limitazioni ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti in materia richiamate all'art. 16, comma 17 delle presenti Norme;
 7. opere di mitigazione ambientale e dotazioni ecologiche che non comportino edificazione con l'esclusione degli impianti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti non ricompresi nel punto successivo;
 8. gli impianti di compostaggio di rifiuti esclusivamente qualora l'attività sia svolta da soggetto qualificabile come imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con essa consorziate;

9. attività esistenti per la trasformazione di prodotti agro-alimentari, con possibilità di ampliamento esclusivamente per il trattamento della produzione aziendale. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano i nuovi impianti di trasformazione agro-alimentare, esclusivamente qualora annessi al centro aziendale agricolo esistente, ovvero di carattere interaziendale e cooperativo e comunque con l'esclusione di interventi configuranti insediamenti produttivi di tipo industriale;
 10. attività di estrazione e trattamento inerti previste dalla pianificazione di settore;
 11. bacini polivalenti a funzionalità ecologica definiti dall'art. 85 comma 4 delle presenti Norme;
- d. subordinatamente al recupero di manufatti edilizi esistenti di tipologia non incongrua rispetto al contesto e compatibilmente con il carico urbanistico generato e la presenza di adeguata viabilità sono inoltre ammesse: attività didattiche, ludiche, culturali, religiose, socio-assistenziali e sanitarie, residenza nei limiti di cui ai commi seguenti, studi professionali o artistici, sale di rappresentanza, sedi di associazioni e simili, attività finalizzate alla tutela/promozione delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, artigianato artistico, esercizi commerciali non eccedenti la dimensione delle strutture di vicinato definite nel D.Lgs 114/1999, attività di ristorazione e pubblici esercizi, attività ricettive e per il turismo rurale.
4. Nel territorio rurale gli strumenti urbanistici comunali definiscono la disciplina delle attività agricole e degli interventi ammissibili in conformità agli indirizzi di alle lett. a e d ed alle direttive di cui alle lettere c, e, f, g, h, i, j seguenti:
- a. le attività e gli interventi nel territorio rurale sono finalizzati allo svolgimento e potenziamento di un'attività produttiva agricola competitiva e sostenibile;
 - b. soppresso;

- c. le attività agro-forestali vanno effettuate in coerenza con le disposizioni sul sistema forestale e boschivo di cui all'art. 38 delle presenti norme e con le Prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d. nel territorio rurale caratterizzato da impoverimento della biodiversità ed elevata artificializzazione degli assetti ecosistemici quali gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e quelli periurbani di cui al successivo comma 5, lett. c e d, va favorito il miglioramento del livello di naturalità e della qualità paesaggistica. A tale scopo gli strumenti urbanistici comunali, anche contestualmente ad interventi trasformativi sia urbani che rurali, introducono ed incentivano misure compensative a contenuto naturalistico e per migliorare l'inserimento paesaggistico dei manufatti edilizi e tecnologici, fatte salve disposizioni più limitative riguardanti gli elementi funzionali della rete ecologica interessati, di cui all'art. 5 delle presenti Norme;
- e. in sede di Quadro Conoscitivo il Comune effettua l'analisi del patrimonio edilizio in territorio rurale, rilevando le condizioni di utilizzo, le qualità e le criticità architettoniche e paesaggistiche, stabilendo per il patrimonio edilizio storico, costituito dalle strutture insediative storiche di cui al comma 1, art. 50, il diverso grado di interesse secondo la metodologia di cui all'Allegato 7 NA. In relazione alle condizioni rilevate, il PSC specifica il contenuto delle presenti Norme ed individua le politiche di recupero, riuso e qualificazione idonee, allo scopo di tutelare e valorizzare l'identità dei luoghi in coerenza con le disposizioni di cui alla parte II delle presenti Norme;
- f. il RUE detta la disciplina delle modalità d'uso e d'intervento nel territorio rurale. Il RUE contiene le modalità di redazione ed esame dei progetti finalizzate alla valutazione degli impatti generati in relazione alle peculiarità territoriali del contesto di intervento, secondo gli indirizzi di cui all'Allegato 4 NA;
- g. il POC definisce gli interventi più complessi e suscettibili di alterare significativamente l'assetto territoriale esistente e li subordina a piano urbanistico attuativo;

- h. nel territorio rurale il presente Piano persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. A-21, L.R. 20/2000 e secondo le disposizioni di cui agli Allegati 4 e 7 NA. Il riuso dei manufatti rurali non più funzionali all'attività agricola è ammissibile per gli usi di cui al precedente comma 3, compatibilmente con l'accessibilità ed il carico urbanistico generato, secondo le seguenti modalità:
1. edifici di interesse storico-architettonico (lett. a, comma 1, art. 50): il PSC individua tali edifici e ne definisce la disciplina inerente il riuso, indicando gli usi ammissibili e le categorie di intervento di cui al comma 1, art. A-9, L.R. 20/2000 con l'esclusione di interventi di ampliamento;
 2. edifici di pregio storico-culturale e testimoniale (lett. b, comma 1, art. 50): il PSC definisce i principi, i criteri e le modalità per il loro riuso e la conservazione degli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica, stabilendo classi d'intervento e d'uso ammissibili;
 3. altri edifici esistenti: il RUE disciplina gli interventi secondo le seguenti disposizioni:
 - i. gli edifici con originaria funzione abitativa possono essere recuperati a fini residenziali anche attraverso incentivi ai sensi dell'art. 7-ter della L.R. 20/2000 per interventi migliorativi sul piano architettonico, tecnologico e dell'inserimento paesaggistico. Le possibilità di ampliamento assentibili ai sensi dell'art. A-21 della L.R. 20/2000 sono limitate agli edifici composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno;
 - ii. per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa è ammissibile il recupero solo per le funzioni legate all'attività agricola e per gli usi compatibili extra agricoli di cui al comma 3, con esclusione della residenza, di norma attraverso progetto unitario che dimostri il miglioramento sostanziale dello stato di fatto in termini di sostenibilità ambientale dell'intervento e di compatibilità con i valori paesaggistici ed identitari del luogo;

i) gli strumenti urbanistici comunali incentivano la demolizione dei manufatti edilizi incongrui e tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alla lettera precedente. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione possono essere incentivati anche attraverso il riconoscimento di diritti edificatori da trasferire in aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali alla nuova edificazione e compatibilmente con le seguenti direttive:

1. l'entità di tali diritti edificatori va intesa quale percentuale della superficie edificata da demolire;
 2. il trasferimento dei diritti edificatori deve essere condizionato alla demolizione dell'esistente ed al conseguente ripristino dell'uso agricolo o della naturalità del suolo;
 3. non è consentito il trasferimento di volumetrie generate da manufatti provvisori, tettoie, box, impianti tecnologici, silos e simili;
 4. in sede di redazione del Quadro Conoscitivo i Comuni effettuano il censimento dei manufatti edilizi di cui alla presente lettera;
 5. il PSC definisce gli ambiti idonei a ricevere i diritti edificatori originati dalla demolizione degli edifici di cui sopra all'interno del territorio urbanizzato ed urbanizzabile; l'attuazione dei trasferimenti di diritti edificatori avviene previo inserimento nel POC;
 6. nel caso di manufatti edilizi incongrui di volumetria complessiva superiore a 1000 mc, il RUE può definire, in alternativa a quanto disposto ai punti 1, 2, e 5, la possibilità di recuperare tali diritti all'interno dell'insediamento rurale o in prossimità di piccoli agglomerati edilizi, mediante la realizzazione una tantum di un'unità abitativa secondo gli indirizzi dell'Allegato 4 NA, qualora sussistano le condizioni di sostenibilità di cui all'art. A-21, lett. e della L.R. 20/2000.
- j. nuove costruzioni non a diretto servizio dell'azienda e degli imprenditori agricoli sono incompatibili con la destinazione d'uso ammessa nel territorio

rurale. Fatte salve le disposizioni di cui alla parte seconda delle presenti Norme, gli strumenti urbanistici comunali definiscono modalità per la nuova edificazione di manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e per il miglioramento della funzione abitativa dell'imprenditore agricolo professionale. I nuovi interventi edilizi devono essere, di norma, attigui al centro aziendale e sottoposti a progetto unitario rispondente agli indirizzi stabiliti nell'Allegato 4 alle presenti Norme. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola le nuove esigenze edificatorie sono ammesse solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola redatti ai sensi del comma 2 dell'art. A-19 della L.R. 20/2000, da attuarsi in conformità agli indici edilizi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali per il territorio rurale.

5. Il territorio rurale è suddiviso in ambiti come di seguito specificato. La pianificazione comunale precisa la disciplina generale del territorio rurale di cui ai commi precedenti anche attraverso i seguenti indirizzi d'ambito:

- a. Aree di valore naturale ed ambientale, ovvero le parti di territorio sottoposte dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela o a progetti locali di valorizzazione, in quanto connotate da particolare pregio naturalistico, ovvero da forti limitazioni alla produttività dei suoli, per condizioni pedo-climatiche, geomorfologiche, idro-geologiche, ecc. In tali aree:
 1. gli strumenti urbanistici comunali perseguono la conservazione delle caratteristiche di naturalità presenti, la riproduzione e gestione delle risorse naturali e l'esercizio di attività produttive agro-silvo-pastorali;
 2. gli strumenti urbanistici comunali, in coordinamento con la pianificazione e la programmazione di settore, promuovono le attività di presidio agro-ambientale compatibili ed in sinergia con le vocazioni dei diversi territori, ivi comprese le attività integrative di cui al precedente comma 3;

- b. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ovvero caratterizzati da compresenza ed alternanza di zone o elementi naturali e di aree coltivate, laddove nell'insieme il territorio assume caratteri di valore percettivo. Gli strumenti urbanistici comunali:
1. perseguono la salvaguardia e il potenziamento delle attività produttive agroforestali, la multifunzionalità delle aziende agricole, la salvaguardia dei valori culturali, il presidio del territorio con conservazione e miglioramento del paesaggio rurale, degli habitat e della biodiversità;
 2. perseguono prioritariamente la conservazione e il riuso degli edifici esistenti, ovvero la demolizione di quelli incongrui con i valori del luogo anche attraverso il riconoscimento di diritti edificatori in aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali alla nuova edificazione secondo quanto disposto alla precedente lett. i) comma 4. La nuova edificazione è consentita, stanti i requisiti e le modalità di cui al precedente comma 4, purché paesaggisticamente compatibile, e fatte salve le disposizioni più restrittive di cui alla parte seconda delle presenti Norme;
 3. incentivano gli interventi finalizzati alla multifunzionalità delle aziende o ad attività integrative del reddito qualora coniugate alla fornitura di servizi ambientali o al miglioramento della qualità paesaggistica ed ambientale del contesto, anche attraverso interventi di inserimento paesaggistico di impianti e manufatti propri dell'azienda, e, ove necessario, di realizzazione di opere mitigazione;
- c. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, ovvero le parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale, idonee per tradizione, vocazione e specializzazione ad attività produttiva agricola di tipo intensivo. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale:
1. perseguono la tutela e la conservazione dei suoli produttivi evitandone il consumo con destinazioni diverse da quella agricola, la competitività e la sostenibilità ambientale dell'attività agricola attraverso interventi a favore della

- produttività, della qualità e salubrità dei prodotti, del contenimento degli impatti ambientali e paesaggistici;
2. coerentemente con le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano la conservazione, il miglioramento e l'adeguamento degli impianti, delle strutture e delle dotazioni aziendali necessarie alla produttività dell'azienda.
- d. Ambiti agricoli periurbani, ovvero caratterizzati da vicinanza ai centri urbani o da interclusione con aree urbanizzate ad elevata contiguità insediativa. Gli strumenti urbanistici comunali:
1. individuano l'ambito agricolo periurbano di rango comunale;
 2. sviluppano una forte progettualità fondata sul mantenimento dell'attività produttiva agricola, che assuma connotati di spiccata multifunzionalità e che sia finalizzata a:
 - i. fornire servizi plurimi alla popolazione urbana quali vendita diretta dei prodotti alimentari, ricettività, ristorazione, funzioni didattiche, sanitarie, ricreative, ecc.;
 - ii. contribuire alla realizzazione della rete ecologica provinciale, attraverso la costituzione di un territorio-tampone agricolo dotato di un maggiore livello di naturalità per la fornitura di servizi ambientali, dotazioni ecologiche, mitigazione degli impatti insediativi ed infrastrutturali, ecc.;
 1. incentivano il perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma anche attraverso strumenti perequativi ed accordi da raggiungere con i promotori privati;
 2. possono individuare, forme di compensazione locale con contenuti naturalistici, eventualmente estese anche a parte del territorio rurale periurbano, quali condizioni per l'attuazione di ambiti di trasformazione urbanistica;
 3. incentivano il riuso del patrimonio edilizio esistente per le attività integrative del reddito agricolo;

4. definiscono modalità di effettuazione delle pratiche agricole, in riferimento all'utilizzo e distribuzione degli effluenti zootecnici per concimazione, ai fini della minimizzazione delle interferenze con gli altri usi ivi presenti o previsti.

Art.8: “Gerarchia dei centri urbani”

1. Il Piano individua nella tav. P3a l'articolazione dell'armatura urbana della provincia con riferimento alle categorie dei commi seguenti.

2. Sono definite "Città Regionali" i sistemi urbani di particolare complessità funzionale, morfologica e relazionale che concorrono alla qualificazione e integrazione del territorio regionale nel contesto internazionale. E' riconosciuta “città regionale” solo il territorio urbano di Reggio Emilia.

3. Sono definiti "Centri Ordinatori" i centri portanti dell'armatura urbana provinciale, a cui sono assegnati ruoli di polarizzazione dell'offerta di funzioni rare e di strutturazione delle relazioni sub-regionali. Appartengono a questa categoria i centri urbani di Guastalla, Correggio, Montecchio Emilia, Scandiano, Castelnovo nè Monti.

4. Insieme con la Città Regionale, i Centri Ordinatori sono da considerare i recapiti preferenziali:

- a. delle politiche di qualificazione e potenziamento dei servizi settoriali; sanitari, in particolare ospedalieri; scolastici superiori all'obbligo e di formazione professionale; di offerta culturale;
- b. delle politiche di decentramento degli uffici delle Amministrazioni statali e Regionali;
- c. degli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento degli insediamenti commerciali di rilevanza provinciale di cui al titolo III parte prima delle presenti Norme e di potenziamento delle strutture cinematografiche di rilevanza sovracomunale di cui all'art. 14 comma 17;
- d. degli interventi che contribuiscono al potenziamento del peso insediativo e alla qualificazione dei tessuti urbani in coerenza con i criteri di cui al precedente art. 7, anche attraverso l'individuazione di ambiti da riqualificare;

- e. della localizzazione di quote di edilizia residenziale sociale, anche attraverso gli Accordi di cui all'art. 10 comma 4, e dei finanziamenti pubblici ad essa relativi.

5. – 12. [...]

Art.91: “Impianti e linee per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica”

1. Il Piano individua nelle tavv. P3a e P11 gli impianti e le linee per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica a media ed alta tensione, sia esistenti che di progetto, nonché i corridoi di fattibilità che comprendono le aree più idonee ove realizzare linee ed impianti di interesse sovracomunale. I corridoi di fattibilità costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio.

2. Per tutti gli impianti e le linee esistenti, di cui al comma 1, le tavole P11, unitamente alla tabella riportata in calce all’Allegato 5NA, indicano la Distanza di Prima Approssimazione (DPA), la quale comporta l'obbligo di verificare, in sede di attuazione urbanistica ed edilizia, in relazione ai ricettori sensibili interni alla DPA stessa, la compatibilità con la effettiva fascia di rispetto calcolata secondo la normativa vigente (DM 29 maggio 2008 o, "Approvazione della Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti "), fatti salvi i casi di cui al punto 3.2 dell'Allegato al decreto stesso.

3. I Comuni nell'ambito del PSC:

- a. recepiscono i corridoi di fattibilità di interesse sovracomunale di cui al primo comma;
- b. definiscono specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici di valenza locale, il cui tracciato riguarda un unico territorio comunale;
- c. recepiscono le linee e gli impianti esistenti, nonché le DPA di cui al comma 2 ovvero possono ridefinirle, come Fasce di rispetto, d'intesa con gli enti gestori, in base ai calcoli forniti dagli stessi, in modo da assicurare il conseguimento dell'obiettivo di qualità (di cui all'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 e successive modificazioni) sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti costruzioni esistenti;

d. recepiscono gli aggiornamenti all'assetto di cui sopra derivanti dai programmi di sviluppo delle linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, in conformità alle disposizioni di cui alla legislazione vigente ed alle direttive di cui al comma seguente.

4. Ai fini dell'aggiornamento dei corridoi di fattibilità, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Le modalità di recepimento di tali programmi nel presente piano e negli strumenti urbanistici comunali sono stabilite dalla DGR 978/2010 e s.m.i. a cui si rinvia.

5. Nell'ambito dei corridoi di fattibilità di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui alla DGR 978/2010 e s.m.i. a cui si rinvia.

6. A seguito della individuazione del tracciato definitivo in sede di autorizzazione di cui alla L.R. 10/1993 o L. 239/2004, i corridoi di fattibilità sono sostituiti dalle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) di cui al D.M. 29/05/2008 e gli strumenti urbanistici vengono adeguati in tal senso secondo le specifiche di cui alla DGR 2088/2013 a cui si rinvia. Le DPA, nonché le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio.

7. La progettazione e realizzazione delle linee elettriche AT e MT nuove o in variante alle esistenti, l'individuazione di nuove stazioni di trasformazione, nonché gli interventi di sostanziale modifica degli impianti esistenti dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle componenti ambientali, storico-culturali e paesistiche del territorio interessato, con riferimento ai contenuti del presente Piano (e nello specifico alle condizioni di sostenibilità definite dal Rapporto ambientale parte D), in modo da minimizzare l'impatto ambientale ed i livelli di esposizione ai campi magnetici. Sono fatti salvi condizionamenti più restrittivi derivanti da valutazioni di impatto ambientale, se previste dalla legislazione vigente in materia, nonché le limitazioni conseguenti a provvedimenti di tutela della pubblica incolumità e salute. La progettazione per la limitazione degli impatti sugli ecosistemi locali e quella di impatto visivo degli impianti o linee elettriche, dovrà essere

Mandataria:



Mandanti:



effettuata avendo quale riferimento, oltre ai contenuti delle diverse parti del presente Piano, le indicazioni per l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture elettriche di cui al comma successivo, nonché quanto potrà essere previsto da Protocolli e/o Accordi di programma tra la Regione Emilia Romagna e/o la Provincia di Reggio Emilia e gli Esercenti il Servizio elettrico.

8. Gli Enti gestori nell'esercizio delle proprie funzioni dovranno tenere conto, ovunque possibile, delle migliori soluzioni attuabili per l'inserimento paesaggistico ed ambientale delle infrastrutture anche con riferimento alla pubblicazione "Impatto delle infrastrutture tecnologiche nel territorio montano: criteri di mitigazione percettiva" (Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia e Comune di Canossa, 2005), fra cui l'adozione di misure cautelative atte ad evitare elettrocuzioni dell'avifauna (ad esempio maggiori distanze fra cavi e mensole dei tralicci, posa di corde di guardia, uso di perni ed isolatori idonei, scaricatori alternativi alle corna spinterometriche per linee di media tensione).


Si riporta di seguito anche la carta di sistema della mobilità inerente all'area d'interesse evidenziata in bordeaux del P.T.C.P. 2016. In essa sono presenti le seguenti componenti:

- linea ferroviaria FER, normata dall'art.31 (ricomprese all'interno delle aree di rete ferroviaria e nodi di scambio intermodale persone e merci del sistema della mobilità);
- ciclovie regionali, normate dall'art.35 (all'interno del sistema portante ciclopedonale);
- assi forti TPL ferro, normati dall'art.30 (ricomprese all'interno del sistema portante del trasporto pubblico);

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 17: Estratto tav.P3b_CENTRO del P.T.C.P. 2016 - Carta di sistema della mobilità (sopra).
Confronto con la carta QC_TAV_15_3 del P.T.C.P. 2010 (sotto).



Di seguito, vengono riportati gli articoli inerenti alle zone sopracitate:

Art.30: "Sistema portante del Trasporto pubblico"

1. Il Piano individua nella tav. P3a l'assetto di medio-lungo termine del sistema portante del trasporto pubblico su ferro e su gomma che si fonda sulla necessità di realizzare un Sistema di Trasporto di Bacino competitivo, efficiente e sostenibile, integrato con il

Servizio Ferroviario Regionale (SFR) ed il Servizio Ferroviario Nazionale (SFN) come meglio declinato in Relazione generale.

2. Fanno parte del sistema portante del trasporto pubblico gli Assi forti del TPL in sede promiscua o specializzati di progetto, rappresentati nella tav. P3a, dove occorre rafforzare il servizio di trasporto pubblico passeggeri e le infrastrutture ad esso dedicate, in relazione alla compresenza di centri ordinatori o di significativi addensamenti insediativi. Tale individuazione ha valore indicativo per quanto attiene alla localizzazione del tracciato e vincolante per quanto riguarda la direttrice insediativa servita. A tal fine:

- a) i Comuni di Correggio e Bagnolo e di Bibbiano, Cavriago e Montecchio Emilia sono tenuti ad indicare e salvaguardare nei rispettivi PSC o varianti ai PRG i corridoi di salvaguardia infrastrutturale per la realizzazione di nuove linee di trasporto pubblico in sede propria, in linea di massima sul sedime delle ex-linee ferroviarie dismesse salvo modifiche di tracciato da concordare con la Provincia, gli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e gli altri enti interessati; parallelamente all'attuazione della previsione andranno potenziati, attrezzati e qualificati tutti punti di interscambio modale con l'utenza di trasporto privata di auto e biciclette, a partire dai principali poli dell'intermodalità passeggeri;
- b) gli altri Comuni interessati dagli Assi forti del TPL in sede promiscua o specializzati di progetto, come rappresentati nella tav. P3a, in sede di PSC o di varianti ai PRG salvaguardano una fascia minima a lato della sede stradale, con valore di corridoio di salvaguardia infrastrutturale, anche nei centri abitati, per l'inserimento di corsie specializzate e o altri dispositivi specificatamente mirati dalla velocizzazione e regolarizzazione del TPL, la realizzazione di fermate o la riqualificazione di quelle esistenti e la definizione dei relativi spazi di servizio, in funzione della relativa gerarchia, rendendo il sistema facilmente accessibile e fruibile da tutte le tipologie di utenti).

Nei corridoi di salvaguardia infrastrutturale di cui ai punti a) e b) i comuni si attengono alle direttive di cui al comma 6, art. 29. Lungo gli Assi forti del TPL possono essere ammessi,

laddove sostenibili dal punto di vista tecnico, economico-finanziario ed ambientale, interventi di estensione delle linee ferroviarie del Servizio di bacino.

3. In tutti i Comuni nei quali sono presenti o previste stazioni e fermate di trasporto pubblico su ferro, i PSC sono tenuti a prevedere nelle aree limitrofe funzioni ad elevata domanda di mobilità ed adeguate dotazioni di interscambio modale.

4. I I piani e programmi di settore di cui all'art. 28 comma 2 e gli altri piani di settore di livello comunale in materia di mobilità, in relazione alle specifiche competenze definite dalla legislazione vigente, al fine di agevolare l'efficacia ed efficienza del trasporto pubblico e di aumentarne l'utilizzo:

- a) riorganizzano la rete del TPL in funzione del sistema portante del trasporto pubblico su ferro e su gomma di cui al comma 1 evitando la concorrenzialità di servizi diversi sulle medesime direttrici;
- b) specificano gli Assi forti del TPL di cui al comma 2 individuando gli assi a maggiore utenza, nelle quali assicurare servizi ad alta frequenza e capacità definendone le tipologie di servizio offerte;
- c) prevedono la protezione degli Assi forti del TPL attraverso sedi o corsie riservate o altri provvedimenti per ridurre la promiscuità con il traffico privato;
- d) prevedono l'installazione lungo gli Assi forti del TPL di sistemi semaforici che assicurino la priorità ai mezzi del trasporto collettivo;
- e) prevedono la realizzazione di parcheggi scambiatori presso le fermate principali degli Assi forti del TPL ed in coerenza a quanto previsto all'articolo successivo per i nodi di scambio intermodale persone;
- f) prevedono l'attivazione di sistemi di gestione centralizzata dei servizi e delle informazioni all'utenza.
- g) agevolano l'intermodalità fra il trasporto pubblico locale e l'uso della bicicletta.

Art. 31: “Rete ferroviaria e Nodi di scambio intermodale persone e merci”

1. Il Piano individua nella tav. P3a la rete ferroviaria comprendente le linee, le fermate e le stazioni (RFI, del SFR e dei Servizi di bacino) attraverso le quali si svolgono servizi di interesse per la mobilità di persone e merci, nonché i nodi di scambio intermodale persone e merci di interesse sovracomunale. Sono nodi di scambio intermodale persone e merci i poli funzionali così caratterizzati ai sensi dell'art.13 e quali nodi di scambio intermodale persone le stazioni e fermate esistenti e previste ed i relativi spazi ed attrezzature di RFI (non ricompresi in poli funzionali), del SFR e del Servizio di bacino.

2 Il Piano individua altresì nella tav. P3a in modo ideogrammatico, ovvero senza che ciò abbia valore conformativo:

- a) la previsione della linea ferroviaria "Ti-BRE" interessante i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luzzara dedicata prevalentemente al trasporto delle merci;
- b) la bretella ferroviaria di connessione tra i poli funzionali di Dinazzano e Marzaglia (MO).

Tali opere, qualora si manifestino le condizioni di fattibilità tecnico, ambientale ed economica, saranno localizzate attraverso la procedura dell'Accordo di programma di cui all'art. 40 L.R. 20/2000. Ai fini dell'attuazione delle opere di cui al presente comma la Provincia, attraverso un apposito studio, preciserà in accordo con la Regione e gli enti interessati, un corridoio ottimale ove localizzare il tracciato dell'opera che costituirà riferimento per la definizione del progetto della stessa. In attesa della definizione del progetto tale corridoio potrà essere assunto dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali quale corridoio di salvaguardia infrastrutturale come definito ai sensi dell'art. 29 comma 6.

3. I Comuni o altri soggetti pubblici possono promuovere la realizzazione di nuove stazioni o fermate sulla rete di cui al comma 1 (non ricomprese in poli funzionali ai sensi dell'art. 13 delle presenti Norme), ovvero la dismissione di esistenti a condizione che tali previsioni siano oggetto di concertazione tra gli enti territoriali coinvolti e gli enti proprietari della

rete e regolate tramite specifici accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, ovvero attraverso le procedure di localizzazione delle opere pubbliche e di VIA qualora previste dalla legge.

4. Fatto salvo quanto disposto dalle presenti Norme per quei nodi di scambio intermodale che costituiscono poli funzionali, per tutte le stazioni e fermate esistenti e previste del SFN, del SFR e del Servizio di bacino di cui sopra gli Enti preposti nell'ambito della stesura dei piani di settore di loro competenza, tra cui i piani e programmi di cui all'art. 28 comma 2 e 3, ed i Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, assumono, ciascuno per i propri campi di competenza, l'obiettivo specifico di valorizzare e rendere efficace il ruolo di interscambio, applicando ed attuando le seguenti direttive:

- a) specializzazione funzionale delle stazioni e fermate, ossia individuazione delle diverse attitudini specifiche di ciascuna stazione ad essere nodo di interscambio con il trasporto pubblico su gomma, ovvero con la mobilità automobilistica, ovvero con la mobilità individuale di prossimità, a piedi o in bicicletta;
- b) integrazione del SFN, del SFR e del Servizio di bacino con il trasporto urbano ed extraurbano su gomma attraverso la riorganizzazione dei servizi su gomma, l'attestamento efficace delle linee su gomma sulle stazioni e fermate, l'integrazione degli orari e delle tariffe;
- c) integrazione del SFN, del SFR e del Servizio di bacino con la mobilità individuale, attraverso la dotazione di parcheggi presso tutte le stazioni, adeguati alla domanda e al ruolo assegnato alla stazione stessa, e la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi di avvicinamento pedonale qualificati;
- d) nell'intorno a distanza pedonale dalle stazioni e fermate di cui al presente comma: valorizzazione delle aree urbane e di quelle che possono essere urbanizzabili e nel rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, attraverso la collocazione e lo sviluppo di servizi pubblici, attività commerciali, attività private attrattive, residenza, per incrementare l'utenza potenziale negli ambiti meglio serviti;

e) all'interno e nell'immediato intorno delle stazioni stesse: qualificazione del comfort degli spazi di attesa e integrazione dei servizi, di informazione, di ristoro, commerciali e simili.

5. Lungo le linee del trasporto pubblico locale su gomma i Comuni definiscono, nei rispettivi strumenti urbanistici comunali, norme atte a consentire interventi di riqualificazione o nuova costruzione di fermate e miglioramento degli spazi di servizio.

Art.35: "Itinerari ciclabili di interesse provinciale e mobilità non motorizzata; attrezzature per la navigazione turistica"

1. Il presente Piano, in raccordo con i piani e programmi di settore di livello provinciale e regionale in materia di mobilità, persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) organizzazione della mobilità urbana e della gerarchia nell'utilizzo degli spazi stradali secondo una scala di valori che privilegia in primo luogo la circolazione dei pedoni;
- b) promuovere l'utilizzo della bicicletta per le attività legate alla fruizione turistica e ricreativa del territorio e come mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani di breve percorrenza in alternativa all'utilizzo individuale dell'auto privata. In particolare il Piano promuove il recupero e la formazione di una rete integrata, continua e in sicurezza di percorsi ciclabili che a livello extraurbano che assuma valenza turistico – ricreativa ma anche di collegamento casa – lavoro e casa – scuola.

2. [...] La tav. P3b è inoltre integrata con la rete previsionale delle ciclovie regionali approvata con Del. G.R. n. 1157 del 2014. I Comuni, nella formazione dei propri strumenti urbanistici, sviluppano, precisano e integrano, in accordo con la Provincia ed anche con riferimento al PRIT qualora adeguato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/2017, tali prime individuazioni di percorsi di rilievo intercomunale ed individuano gli ulteriori percorsi extraurbani di rilievo comunale, anche ai sensi dell'art. 13 comma 4 bis del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 4 della L.R. 10/2017.

3. I Comuni comprendenti centri urbani classificati città regionale, centri ordinatori ed integrativi definiscono inoltre nei propri strumenti urbanistici, anche ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 4 della L.R. 10/2017, la rete dei percorsi ciclabili urbani secondo le seguenti direttive:

- a. la rete urbana dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali protetti deve connettere prioritariamente e con percorsi il più possibile diretti:
 1. le stazioni e fermate del Sistema portante del trasporto pubblico di cui all'art.30;
 2. i servizi urbani di base, con particolare riferimento a quelli a frequentazione quotidiana quali le scuole, i centri civici e sociali, i complessi commerciali e centri commerciali di vicinato e di media dimensione;
 3. i parchi urbani e i complessi sportivi;
 4. i luoghi ad elevata concentrazione di posti di lavoro con priorità per gli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale e sovracomunale;
- b. nell'approvazione dei Piani urbanistici attuativi, i Comuni assumono i criteri della continuità, sicurezza e comodità dei percorsi pedonali e la minimizzazione delle interferenze fra questi e i percorsi carrabili quali requisiti obbligatori per l'approvazione.

4. I PGTU devono prevedere prioritariamente gli interventi atti ad aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti nelle aree urbane attraverso:

- a) la progettazione di incroci sicuri e percorsi riservati;
- b) la rimozione dei punti di probabile conflitto con altre modalità di trasporto;
- c) la formazione di isole pedonali e di zone a traffico limitato;
- d) l'attuazione di misure di moderazione della velocità e dell'intensità del traffico motorizzato;
- e) l'illuminazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali.

Il P.T.C.P. individua nella tav. P3b il porto fluviale turistico di Boretto quale nodo del sistema trasportistico di interesse sovracomunale. La Provincia, di concerto col Comune di Boretto, persegue la sua qualificazione e modernizzazione attraverso il programma delle

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)


opere portuali (annuale o poliennale) predisposto dal Comune e presentato alla Regione dalla Provincia, ai sensi della L.R. 11/1983, nonché secondo quanto disposto nell'Allegato 1 NA - Ambito di paesaggio n. 1 "Comunità del Po".

Si riporta di seguito la carta del sistema forestale e boschivo inerente all'area d'interesse.

In essa sono presenti le seguenti componenti:

- Bacino del fiume Secchia;
- Zone con formazioni igrofile ripariali o di versante;
- Zone di formazione del piano basale.

Figura 18: Estratto tavP5b 201SO del P.T.C.P.2010: Carta del sistema forestale e boschivo.



Per quanto concerne invece la tutela delle acque sotterranee e superficiali inerente, nell'area d'interesse, evidenziata in rosso, è emersa la presenza delle seguenti componenti (Figura 19):

- Settore B: aree caratterizzate da ricarica indiretta in falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema


MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

- Settore D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 mt per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea.

Figura 19: Estratto tavP10a 201SO del P.T.C.P.2010: Carta di tutela delle acque sotterranee e superficiali.




Per quanto concerne invece l'infiltrazione potenziale comparativa, nell'area d'interesse, evidenziata in bordeaux, si rileva la presenza di (Figura 20):

- zone di classe di infiltrazione potenziale comparativa media;
- zone di classe di infiltrazione potenziale comparativa alta;
- Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio di pedecollina – pianuta, normate dall'art. 45 del PTA.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 20: Estratto tavP10c del P.T.C.P.2010: Carta dell'infiltrazione potenziale comparativa.



Di seguito, viene riportato l'art.45 del PTA inerente le Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura.

“1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologicoambientale dei fontanili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, lett. a);

2. Aree di ricarica della falda:

a. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda vanno rispettate le seguenti disposizioni:

a.1) le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni dei Cap. 2 e 3 del Tit. III delle presenti norme all'interno delle zone alle quali si riferiscono le suddette disposizioni. Conseguentemente ad

- approfondimenti conoscitivi ad opera delle Province o su richiesta delle ATO, sulla base di studi di dettaglio sui caratteri idrogeologici e sui parametri qualitativi delle acque ai punti di utilizzo, le Province definiscono ulteriori limitazioni comportanti integrazioni alle disposizioni di tutela;
- a.2) va effettuato a cura delle Province entro 12 mesi dall'approvazione del PTA il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica (Allegato 1 del presente capitolo); con riferimento a tale censimento le Province dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio;
- b. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1), a2) vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- b.1) l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art.12 della LR 17/91, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99;
 - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Nei settori di ricarica di tipo A e D non sono ammesse scariche di rifiuti, pericolosi e non. Nei settori di ricarica di tipo B sono consentite scariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da DM 471/99 subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;
- b.2) nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, è demandata ai P.T.C.P. o loro varianti la definizione delle quote e/o dell'ubicazione

delle aree destinabili a successive urbanizzazioni, in base al criterio di tutelare il processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione;

b.3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del P.T.C.P., gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1), e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie. L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi. L'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D;

b.4) nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA le Amministrazioni comunali devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in

sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale. L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate, per le attività industriali in zona A, alla precedente lett. b3);

c.) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1) e a2), vanno rispettate le disposizioni delle lett. a), b), c) del comma 3 del successivo art.46;

3. emergenze naturali della falda: in adiacenza alle emergenze naturali della falda (fontanili) è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 m dalla testa del fontanile;

4. zone di riserva: nelle zone di riserva, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla Direttiva regionale, fino alla realizzazione della captazione per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.”


Si riporta di seguito la carta degli impianti e delle reti tecnologiche inerente all'area d'interesse evidenziata in blu. Si evidenzia la presenza delle seguenti reti, normate dall'art. 91 (Figura 25):

- MT esistente: 15kV linea aerea;
- AT e AAT esistente: 132kV linea aerea;
- Tensione 132kV da 3 a 35 m.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 21: Estratto tavP11 del P.T.C.P.: Carta degli impianti e delle reti tecnologiche.



LINEE PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA (ART.91)

- MT esistente**
- 15 kV linea aerea
 - 15 kV linea in cavo aereo
 - 15 kV linea interrata
 - 15 kV linea non agganciata

- AT e AAT esistente**
- 132 kV linea aerea
 - 132 kV linea in cavo aereo
 - 220 kV linea in cavo aereo
 - 380 kV linea aerea

DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

- tensione 15 kV a semplice tema - 10 m
 - tensione 15 kV a doppia tema - 11 m
 - tensione 132 kV - da 3 a 35 m
 - tensione 220 kV - 35 e 37 m
 - tensione 380 kV - 47 e 50 m
- } Vedi allegato 5 NA parte terza

CABINE E STAZIONI ELETTRICHE


- Esistente**
- cabina MT agganciata
 - cabina MT non agganciata
 - cabina primaria o stazione AT e AAT
 - Confine Provincia

In Figura 22 viene invece riportato un estratto della carta di delimitazione delle fasce fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili. Il corso del Fiume Secchia e le casse di espansione rientrano all'interno della fascia A (art.66 NTA), mentre il nuovo invaso B (ampliamento della cassa di espansione) ricade in fascia B (art.67 NTA). Inoltre in rosso viene indicato il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C (art.68 NTA).

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 22: Estratto tav.P7 201100 - Carta di delimitazione delle fasce fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAI-P.T.C.P.).



Le Fasce Fluviali sono classificate come segue nelle NTA del P.T.C.P. della Provincia di Reggio Emilia

a) **Fascia di deflusso della piena (Fascia A)**, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI), ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

b) **Fascia di esondazione (Fascia B)**, esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). **Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio.** Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al

tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera produce gli effetti di aggiornamento al presente Piano per il tracciato di cui si tratta.

c) **Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)**, costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

Si riportano, per completezza le norme relative alla Fascia A e alla Fascia B.

Nell'articolo 66, per la Fascia di deflusso della piena (Fascia A), nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

In tale fascia sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatto salvo quanto specificatamente ammesso dai successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come definiti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recupero ambientale;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il

ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, fatto salvo quanto ammesso dal comma 3.

Sono invece consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui; e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia. h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito dalla legislazione vigente;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi della legislazione vigente (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dalla legislazione) alla

data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. [...];

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A: gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

L'articolo 67 norma invece la Fascia di esondazione B: in tale Fascia il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti [...];
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente articolo:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue [...];

- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali; e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa [..]. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti

Infine all'articolo 68 viene normata l'area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C): in tale fascia il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti, ai sensi della L. 225/1992 e della L.R. 01/2005, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

Con apposito segno grafico (in rosso) è evidenziato il "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", per le opere idrauliche o le azioni programmate per la difesa del territorio: allorché detti interventi saranno realizzati, il limite della Fascia B si intenderà coincidente con il tracciato dell'opera idraulica eseguita. Al fine di minimizzare le stesse, i Comuni applicheranno, fino alla avvenuta realizzazione delle opere o delle azioni di mitigazione, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, fatto salvo quanto altro previsto dalla L. 365/2000.


A livello paesistico – ambientale, si riporta di seguito un estratta della carta del sistema paesistico-ambientale inerente l'area d'interesse evidenziata in verde. In essa sono presenti le seguenti componenti:

- centri e nuclei
- ambiti agricoli di eccellenza planiziali.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 23: Estratto QC_Tav_17_3 - Carta del sistema paesistico-ambientale, inquadramento strutturale.



3.3.4 Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) e Variante generale del Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.)

L'approvazione del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Reggio Emilia risale al 2002. Esso, nel Comune di Rubiera, individua un ambito estrattivo comunale (Contea-Guidetti) e due poli estrattivi, SE16 e SE108, di cui uno ricadente nell'area di intervento (SE108) (Figura 34).

L'art. 1 comma 1 delle Norme di Attuazione del P.I.A.E. riportano come il P.I.A.E. persegua gli obiettivi della definizione del fabbisogno di litoidi sul territorio di competenza e delle modalità del soddisfacimento di tale fabbisogno, sia attraverso l'impiego delle

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

risorse naturali, sia attraverso l'uso alternativo e sostitutivo di materie derivate da residui di processi produttivi, nel rispetto delle esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia ambientale e paesaggistica, con la finalità generale di perseguire uno sviluppo ambientalmente sostenibile in un quadro di risorse naturali non rinnovabili.

Nel territorio di Rubiera il P.I.A.E. individua due poli estrattivi (n. 16 e n.108) e un AEC- Ambito Estrattivo Comunale. Di queste aree, **il polo n. 108 è stato l'unico di nuova definizione: la sua collocazione/individuazione è legata** al bisogno di soddisfacimento di parte delle necessità di materiali inerti della Provincia di Reggio Emilia, ma anche a **favorire la realizzazione del progetto di ampliamento del sistema delle casse di laminazione delle piene del Fiume Secchia, con lo scopo di ridurre la pericolosità idraulica alla quale sono soggetti vasti territori della pianura modenese.**

Il P.A.E. coerentemente con tali obiettivi del P.I.A.E.:

- individua le aree da sottoporre ad escavazione per soddisfare sia le necessità del territorio comunale che, parzialmente, quelle provinciali, in relazione agli inerti per edilizia;
- indica inoltre le modalità di attuazione della pianificazione estrattiva comunale, definendo altresì le modalità del ripristino finale delle aree soggette a scavi, con lo scopo di salvaguardare ed ampliare le aree naturalistiche di pregio e quelle in via di rinaturazione.


La data di approvazione dello strumento provinciale lo rende in parte non aggiornato agli stati di fatto attuali delle cave e di conseguenza della pianificazione comunale la quale invece recepisce il fatto che pressoché tutte le cave, in essere al momento dell'approvazione del P.I.A.E., hanno esaurito la potenzialità produttiva e sono state concluse anche le operazioni di risistemazione e ripristino.



MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 24: Localizzazione del polo 108 (Fonte: Variante al PAE vigente, 2016) – Estratto. In blu è identificato il polo estrattivo 108.



Per il polo SE108 individuato nel Comune di Rubiera in corrispondenza dell'invaso B, la capacità estrattiva è pari a circa 3 milioni di m³ e **gli scavi avranno la finalità, come già descritto, di realizzare l'ampliamento del sistema delle casse di laminazione delle piene del Fiume Secchia, con l'acquisizione di tale funzionalità (sebbene parziale) in corso d'opera, prevedendo aree scavabili estese e in continuità.** Il polo 108 è localizzato in un'area pianeggiante, agricola e caratterizzata dalla presenza di sedimenti ghiaiosi di deposizione relativamente recente e posti ad una profondità limitata, prossimi alla superficie del piano campagna.

Il polo SE108 rispetto al P.I.A.E. rappresenta una Zona di estrazione di nuova pianificazione (ZEN) e ha lo scopo di soddisfare, insieme agli altri poli previsti nella

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Variante di P.A.E., una parte delle necessità provinciali di materie prime di inerti, e nello specifico con l'individuazione del polo 108 si persegue l'obiettivo di realizzare l'ampliamento del sistema delle casse di laminazione delle piene del Secchia, come sistemazione non solo finale, ma in corso d'opera, determinando quindi una riduzione della pericolosità idraulica a carico di vaste aree della bassa pianura modenese.

Il polo SE108 è una nuova previsione estrattiva del P.I.A.E. in un areale nel quale la previsione di scavo ammonta a oltre 2.900.000 m³ di materiali utilizzabili con esaurimento della potenzialità estrattiva e ripristino con attuazione dell'ampliamento del sistema delle casse di laminazione del Fiume Secchia.

L'intervento di coltivazione del giacimento è pianificato per una durata complessiva di 10 anni, da attuarsi in tre fasi di 4, 4 e 2 anni.


Con il polo SE108, inoltre, è prevista la formazione dell'avvallamento finalizzato all'ampliamento della cassa di laminazione delle piene del Secchia, con lo scopo di ridurre la pericolosità idraulica di area vasta, evitando contaminazioni al chimismo delle acque fluviali.



MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 25: Estratto (fuori scala) da P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia.



3.3.5 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Rubiera (RE)

Il Comune di Rubiera (RE) è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato in sede comunale il 7 e l'8 aprile 2014 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2017 insieme al RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio). L'area di interesse ricade all'interno di:

- Riserva Naturale Orientata;
- area SIC e ZPS (Elementi della Rete Natura 2000);
- Aree di reperimento delle Riserve Naturali orientate;
- Aree di reperimento del Parco Regionale del Fiume Secchia (C4);
- zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- corsi d'acqua principali e zone d'acqua;
- corridoi primari e secondari in ambito pianiziale.


MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Si tratta, nel complesso, di elementi del sistema naturalistico-ambientale.

Nella tavola sotto riportata, si evidenzino le seguenti zone inerenti all'area di intervento, evidenziata in rosso:

Figura 26: Estratto tav.A6 del quadro conoscitivo – sistema naturalistico ambientale



Per quanto concerne i beni paesaggistici, viene di seguito riportata la carta unica dei beni paesaggistici. Nell'area di interesse, evidenziata in bordeaux, si riscontrano le seguenti componenti:

- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, normate dall'art.47 del P.T.C.P.;
- elementi della centuriazione, normati dall'art.48 del P.T.C.P.;
- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua inclusi negli elenchi delle acque pubbliche del T.U. n° 1775/1933, normati dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004;


- fasce laterali di 150 m dal limite demaniale dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, normate dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004;
- fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti dell'elenco delle acque pubbliche, normati dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004;
- aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito provvedimento amministrativo, normate dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del Fiume Secchia sita nel Comune di Rubiera);
- formazioni ripariali igrofile a dominanza di Salice bianco, Pioppo nero/bianco, altri slaiici, Ontano nero, normate dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004;
- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollina – pianura, normate dall'art.82 del P.T.C.P.;
- limite tra la Fascia B e la Fascia C, normato dall'art.67 del P.T.C.P.;
- zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, normate dall'art.42 del P.T.C.P.;
- Riserve naturali regionali, normate dall'art.88 del P.T.C.P..

L'area di notevole interesse riveste un ruolo con valore identitario per il territorio reggiano, in riferimento al valore naturalistico, nella parte orientale dell'area, caratterizzate da specchi d'acqua con presenze di isolotti e penisole e dalla vegetazione arborea ed arbustiva ricca delle specie tipiche locali. L'area è inoltre caratterizzata dal sistema storico-paesaggistico della Corte Ospitale e di Palazzo Rainusso, due tra le più importanti strutture insediative storiche del territorio reggiano di media pianura.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 27: Estratto tav.A7 del quadro conoscitivo – Carta unica dei beni paesaggistici.



Degli articoli sopra citati, l'art. 42, l'art. 82 e l'art. 88 del P.T.C.P. sono stati precedentemente nel capitolo relativo. Di seguito si riportano i restanti articoli:

Art.47: Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (ex art. 15 ed ex art. 28)

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o

di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste.

Il presente Piano distingue, al comma 2, i beni di interesse storico-archeologico secondo le seguenti categorie:

- a. complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;*
- b. 1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;*
- b. 2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;*
- c. area di tutela dell'acquedotto romano;*
- d. aree di rispetto archeologico alla via Emilia e alle strade romane "oblique".*

Il Piano individua inoltre i beni di interesse storico-archeologico di cui alle lettere a), b1) e b2) e gli elementi di cui alle lett. c) e d) nella tav. P5a. Ulteriori aree meritevoli di tutela sono individuate nel Quadro Conoscitivo (Allegato 4) demandando ai Comuni la loro definizione definitiva (perimetrazione e disciplina di tutela). La catalogazione completa di tutti i beni d'interesse storico-archeologico individuati nel presente Piano è contenuta nell'Allegato 7 delle presenti Norme. [..]

Al comma 10, viene indicato come fino all'entrata in vigore dei piani o progetti di cui al comma 8, nelle zone e negli elementi di cui alle lettere a), b1) e b2) del secondo comma si applicano le seguenti prescrizioni:

- a. nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a) del comma 2, sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli Istituti scientifici autorizzati;*
- b. nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1) del secondo comma, è inoltre ammesso, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici:*
- 1) L'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici;*
 - 2) Gli interventi sui manufatti esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, per i fabbricati sono consentiti unicamente gli interventi di tipo conservativo;*
- c. nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2) del secondo comma possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento che comporti operazioni di scavo è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.*

[...]

Art. 48: Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (ex art. 16)

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione degli elementi persistenti testimoniali dell'impianto storico della centuriazione e delle aree ove



questi elementi, in virtù della loro consistenza, connotano l'assetto di intere porzioni del paesaggio rurale. Tali elementi sono: strade; strade poderali ed interpoderali; canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi della centuriazione; tabernacoli agli incroci degli assi; case coloniche; elementi residuali delle sistemazioni agrarie tradizionali (di cui al successivo art. 54) orientati secondo la centuriazione ed ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.

Il Piano individua al comma 2 "zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione" nella tav. P5a, distinguendoli secondo le seguenti categorie:

- a) "zone di tutela della struttura centuriata", cioè aree estese in cui l'organizzazione del territorio rurale segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo, presentando una particolare concentrazione di elementi che connotano il paesaggio rurale;*
- b) "elementi della centuriazione", costituiti da strade, strade poderali e interpoderali, canali di scolo o di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione.*

Al comma 5.: [...] valgono le prescrizioni seguenti:

- a) è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui al comma 1 del presente articolo; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci; in particolare è fatto divieto di interrare o tombare con canalizzazioni artificiali i corsi d'acqua presenti, sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento viario in trasversale;*

- b) gli interventi di nuova edificazione, eventualmente previsti ed ammissibili ai sensi dei successivi commi 6 e 8, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.*

Al comma 6. "nelle "zone di tutela della struttura centuriata" cui alla lettera a) e negli "elementi della centuriazione" di cui alla lettera b) del secondo comma, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive di cui al comma 4 art. 6;*
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per le zone di tutela da questo individuate, ovvero alla data di adozione delle presenti Norme (19 novembre 2008) per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;*
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;*
- d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;*
- a) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;*

b) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Le opere di cui alle lettere d) e) ed f) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera c) del precedente comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

Art. 67 Fascia di esondazione (Fascia B)

Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recupero ambientale;
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente articolo, comma 3:

- a) **gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;**

- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NTA del PAI;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 38 bis delle NTA del PAI.

Di seguito viene invece riportato un estratto della Rete ecologica comunale (Figura 28). Le casse di espansione del Secchia sono identificate quale principale nodo ecologico della rete ecologica provinciale, anche se in prossimità è presente anche un'area di conflitto tra l'ambiente e l'antropizzato (area di cava).

Nell'area di ampliamento della cassa è rilevata la presenza sia di corridoi ecologici locali proposti (CEL), che della sua area di buffer (50 m), in corrispondenza dell'area dell'invaso B.

Sono poi presenti le seguenti componenti:

- nuovi percorsi ecociclabili attrezzati;
- percorso automezzi cave che impatta sulla Riserva Naturale Orientata "Casse di espansione del fiume Secchia";

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

- zona umida da salvaguardare (al confine);
- gangli ecologici planiziali (E1);
- Riserve naturali orientate;
- zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, normate dall'art.42 del P.T.C.P.;
- zone di tutela naturalistica, normate dall'art. 44 del P.T.C.P.;
- area di reperimento del Parco Regionale del Fiume Secchia (C4);
- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, normati dall'art. 41 del P.T.C.P.

La Riserva è stata istituita nel 1996 per garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale, dei valori storicoculturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato, con particolare riguardo al patrimonio zoologico, botanico, archeologico e geomorfologico e per promuovere la fruizione ai fini scientifici culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela

Oltre alle aree con ambienti ripariali lungo il Secchia, il sito include la cassa di espansione del Secchia, realizzata sulla sinistra idrografica, utilizzando vecchie cave, per regolare le piene del fiume.


Il SIC-ZPS comprende totalmente la Riserva Naturale Orientata delle Cassa di espansione del fiume Secchia, l'Oasi di protezione della fauna "Cassa di espansione del fiume Secchia" in Provincia di Modena e l'omonima Area di Riequilibrio Ecologico.



MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 28: Estratto tav.PS3 degli elaborati progettuali – Carta della rete ecologica comunale.



Degli articoli sopra citati, l'art. 41 e l'art.42 sono stati precedentemente nel capitolo relativo del P.T.C.P.

Art.44: Zone di tutela naturalistica (ex art. 21)

Le zone di tutela naturalistica riguardano aree caratterizzate da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali e faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità, alle quali sono conferite finalità prioritarie di tutela dell'equilibrio ecosistemico e della biodiversità, di valorizzazione del paesaggio e di ricerca scientifica, da attuarsi attraverso:

- il mantenimento e la ricostituzione delle componenti naturalistiche e degli equilibri naturali tra di esse;

- b. una controllata fruizione per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Nelle aree ricadenti nelle zone di tutela naturalistica si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 2 e 3 e le direttive di cui al successivo comma 4.

In tali zone sono consentiti esclusivamente, ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000":

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri, attuati sulla base di specifici progetti;
- b) l'individuazione di infrastrutture ed attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette zone, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista e attuata solamente ove vi sia compatibilità con le finalità di conservazione; sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si preveda la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente, sui manufatti edilizi esistenti non destinati all'agricoltura;
- e) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione, nonché a funzioni didattiche, culturali e ricettive connesse con la fruizione collettiva delle zone;
- f) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle


- infrastrutture indispensabili all' utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
- g) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - h) la gestione dei boschi, nel rispetto di quanto disposto al quattordicesimo comma dell'articolo 38, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive vigenti;
 - i) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - j) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dal Piano faunistico venatorio provinciale;
 - k) le attività escursionistiche;
 - l) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari;
 - m) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo esistenti nonché interventi di manutenzione e di adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute dall'inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico, minimizzazione degli impatti e nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche dei luoghi;
 - n) le opere pubbliche strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili nonché l'adeguamento di impianti idroelettrici di modesta entità esistenti che non comportino pregiudizio di caratteri ambientali dei luoghi;
 - o) interventi di manutenzione e ristrutturazione finalizzati all'adeguamento tecnologico degli impianti ed al miglioramento dell'inserimento ambientale, previa verifica della non interferenza con gli elementi naturali presenti nell'area.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Nel PSC sono inoltre descritti gli edifici di valore storico - culturale - testimoniale, del centro storico e delle strutture storiche non urbane inerente all'area di intervento, evidenziata in rosso (Figura 29). In essa erano presenti i seguenti edifici di valore storico-culturale-testimoniale: EA168, ES168, ES169 evidenziate in verde.

Figura 29: Estratto tav.A3 del quadro conoscitivo – carta riguardante l'ubicazione degli edifici di valore storico - culturale – testimoniale del centro storico e delle strutture storiche non urbane. Nell'immagine sottostante la cartografia è stata modificata dopo accoglimento delle osservazioni degli enti e dei privati.



Da questa tavola si rileva la potenziale interferenza legata al progetto di ampliamento della cassa di espansione poiché le componenti EA168, ES168 e ES169 si trovano nell'area volta destinata alla realizzazione dell'invaso B.

Tali edifici, in fase di accoglimento delle osservazioni, sono stati eliminati dalla Disciplina Particolareggiata (ES169 ed EA169) in quanto localizzati all'interno della zona del PAE approvato e sono quindi stati dichiarati demolibili nella fase di sfruttamento estrattivo. Inoltre, come si evince dal progetto dei lavori di ampliamento e adeguamento della Cassa di Espansione del Fiume Secchia, il cui progetto è stato approvato con determinazione n. 423/2016 di AIPO, i due manufatti ex agricoli costituiscono interferenza alla realizzazione della predetta opera intesa come opera di pubblica utilità


Di seguito viene riportato l'estratto della carta sistema naturalistico-ambientale e rete ecologica comunale del PSC del Comune di Rubiera riguardante l'area di interesse, evidenziata in rosso (Figura 30). In essa sono presenti le seguenti componenti:

- Percorso automezzi cave che impatta sulla Riserva Naturale Orientata "Casse d'Espansione del Secchia";
- Aree di conflitto tra ambiente e antropizzato;
- Corridoi ecologici locali (CEL) proposti;
- Nuova area di espansione per la Riserva Naturale Orientata "Casse d'Espansione del Secchia";
- Buffer corridoi ecologici locali (50 m);
- Casse di espansione del Secchia.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 30: Estratto tav.A8 del quadro conoscitivo del PSC del comune di Rubiera – carta riguardante sistema naturalistico–ambientale e rete ecologica comunale.




Per quanto concerne invece il sistema dei vincoli e delle tutele del PSC del Comune di Rubiera, nell'area di intervento si rileva la presenza delle seguenti componenti (Figura 31):

- Corsi d'acqua principali e zone d'acqua;
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura;
- Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- Formazioni ripariali igrofile a dominanza di Salice bianco, Pioppo nero/bianco, altri salici, Ontano nero;
- Acque pubbliche rispetto;
- Elementi della Rete Natura 2000;
- Proposta di vincolo del P.T.C.P. – Tipo tutela B1;
- Riserve naturali orientate;
- Aree di riempimento delle Riserve Naturali Orientate;
- Area di riempimento del Parco Regionale del Fiume Secchia;
- Galassini (Bellezze d'Insieme –art.136 Codice del Paesaggio).

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 31: Estratto tav.A9 del quadro conoscitivo del PSC del comune di Rubiera – carta sistema dei vincoli e delle tutele.




Per completare il quadro di riferimento del sistema paesaggistico - percettivo del PSC del Comune di Rubiera riguardante l'area di interesse, si rileva la presenza di (Figura 32):

- Corsi d'acqua principali e zone d'acqua;
- Parco fluviale;
- Reazioni visive;
- viabilità storica – asse del sistema provinciale e comunale;
- Luoghi ricorrenti nelle rappresentazioni.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 32: Estratto tav.A10 del quadro conoscitivo del PSC del comune di Rubiera – carta del sistema paesaggistico – percettivo.



Nella figura di seguito è invece riportato il sistema strutturale presente nell'area di intervento (Figura 43). Si rileva la presenza di:

- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (ambiti agricoli invaso B – art.9.4 NTA) – ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.A-18 LR 20/2000);
- Zone SIC-ZPS (art.7.1), Zone di tutela naturalistica (art.9.8), Sistema forestale e boschi (art.9.8 NTA), Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.9.3) e piante e filari meritevoli di tutelati (area invaso B) – art.9.1 NTA, , all'interno delle aree di valore naturale e ambientale (art.A – 17 L.R.20/2000);
- Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C (fasce fluviali e rischio idraulico- art.66-67-68 P.T.C.P.);
- Ambiti interessati da PAE vigente (art.13.5 NTA) – ambiti agricoli periurbani (art.A – 20 L.R.20/2000);

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)


- Aree di accertata consistenza archeologica (art.10.2 NTA – b.1) ed elementi della centuriazione (art.10.4 NTA), all'interno dell'insediamento storico archeologico;
- Perimetro area vincolata con D.M. del 01/108/1985 (Zona del Parco del Fiume Secchia –art.8 NTA), Perimetro della Riserva Naturale Orientata “Casse di espansione del Fiume Secchia – art.7.1), Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e relative fasce laterali di 150 m (art.8), all'interno dei beni paesaggistici (aree tutelate per legge e/o ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi degli art.136 e 142 del D.Lgs.42/2004).



MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 33: Estratto tav.PS2 – Ambiti e sistemi strutturali. La legenda è riportata nella pagina successiva.



MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Legenda

- Contine comunale
- Limite territorio urbanizzato
- Limite territorio urbanizzabile

Inseidiamiento storico archeologico

- Centro Storico "CS" (Rubiera) (art. 10.5)
- ★ Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. esterni al centro storico (art. 10.7)
- EM - Edifici di valore monumentale (art. 10.7)
- ES - Edifici di interesse storico-architettonico (valore tipologico) (art. 10.7)
- IS - Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. 10.6)
- Strutture insediative storiche individuate dal PTCP (art. 50 del PTCP e art. 10.7 del PSC)
- Rispetto archeologico alla Via Emilia (art. 10.2)
- b1 - aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 10.2)
- b2 - aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti (art. 10.2)
- Zone di tutela della struttura centuriata (art. 10.4)
- Elementi della centuriata (art. 10.4)

TERRITORIO URBANIZZATO

Ambiti urbani consolidati a prevalente uso residenziale

- AC - Ambiti urbani consolidati a prevalente uso residenziale (art. 5.2)

Ambiti di riqualificazione del territorio urbanizzato

- ARR - Ambiti di riqualificazione per usi prevalentemente residenziali soggetti a P.U.A. (art. 5.3.1)
- ARP - Ambiti di riqualificazione per usi prevalentemente produttivi e terziari soggetti a P.U.A. (art. 5.3.2)

Ambiti urbani consolidati a prevalente uso produttivo

- AP - Tessuti urbani consolidati a prevalente destinazione produttiva (art. 5.4.1)

TERRITORIO URBANIZZABILE

- AIR - Ambiti di intergrazione dei tessuti residenziali (art. 5.3.2)
- DR - Diretrici per nuovi insediamenti residenziali soggetti a P.U.A. (art. 5.3.3)
- DP - Diretrice per nuovi insediamenti produttivi soggetti a P.U.A. (art. 5.4.2)
- Lotti a destinazione commerciale all'interno della diretrice DR2
- Lotto a destinazione per servizi all'interno della diretrice DR1

TERRITORIO RURALE

Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17 L.R. 20/2000)

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 9.3)
- Zone di tutela naturalistica (art. 9.8)
- Piante e filari meritevoli di tutela (art. 9.1)
- Sistema forestale boschivo (art. 9.1)
- Dossi di pianura (art. 9.5)
- Zone SIC- ZPS (IT4030011) (art. 7.1)

Aree agricole di rilievo paesaggistico (art. A-18 L.R. 20/2000)

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 9.2)
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 9.4)
- Ambito agricolo di tutela fluviale e di valorizzazione del paesaggio (art. 9.7)

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. A-19 L.R. 20/2000)

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 3.3)

Ambiti agricoli periurbani (Art. A-20 L.R. 20/2000)

- Ambiti agricoli periurbani (art. 3.3)
- Ambiti interessati da PAE vigente (art. 13.5)

DOTAZIONI TERRITORIALI

Sistema delle attrezzature e spazi collettivi

- Ambito per servizi privati di interesse pubblico di livello sovracomunale soggetto a P.U.A. (art. 4.7)
- Spazi attrezzati per attività sportivo-reative e sistema del verde pubblico di rilievo comunale (art. 4.7)
- Principali parcheggi pubblici di U1 e U2 (art. 4.7)

Attrezzature per servizi di rilievo comunale - art. 4.7

- Aziende scolastiche
- Scuola materna
- Scuola elementare
- Scuola media
- Attrezzature socio-sanitarie
- Caserma Carabinieri
- Attrezzature socio-culturali
- Attrezzature di interesse comune
- Deposito comunale
- Consorzio Agrario
- Piscina comunale
- Attrezzature religiose
- Attrezzature sportive

Sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e relative fasce di rispetto

- Impianti tecnologici (art. 4.7)
- Impianto di smaltimento
- Nota ecologica
- Acquedotto
- Centrale Elettrica
- Cimitero
- Depuratore (REN) e relativa fascia di rispetto
- Pozzi ad uso acquedottistico e relative fasce di rispetto
- Rispetto contenzionale
- Linee elettriche AT e MT e relative fasce di rispetto - art. 13.1
- Stazioni radiobase per la telefonia mobile
- Metanodotto DNAM

Sistema delle infrastrutture per la mobilità

- Linea ferroviaria AV/AC - art. 6.4
- Linea ferroviaria RFI (Milano - Firenze) - art. 6.4
- Corridoio di salvaguardia infrastrutturale alla tangenziale Nord - art. 6.3

Gerarchia della rete viaria - art. 6.2

Grande rete su gomma

- Autostrada esistente - A1 - classe A
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 60 m

Reti di base

- Viabilità di interesse regionale esistente - classe C1
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati
- Viabilità di interesse regionale in progetto - classe C1
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati
- Viabilità storica da riqualificare - Via Emilia - classe C1
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati

Altra viabilità di interesse provinciale

- Viabilità di interesse provinciale esistente - classe C2
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati
- Viabilità di interesse intercomunale esistente - classe C2
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati

Altra viabilità di interesse comunale

- Vedi tavole di RUE
- Rispetto stradale e ambientale
- Fasce di rispetto e ambientazione delle principali infrastrutture
- Piste ciclopedonali esistenti
- Piste ciclopedonali di progetto
- Distributore carburanti

BENI PAESAGGISTICI - AREE TUTELATE PER LEGGE E/O AMBITI SOGGETTI A TUTELA PAESAGGISTICA AI SENSI DEGLI ARTT. 136 - 142 DEL D.Lgs. 42/2004

- Perimetro Riserva Naturale Orientata "Cassa di Espansione del fiume Secchia" (art. 7.1)
- Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e relative fasce laterali di 150 metri (art. 8)
- Perimetro area vincolata con D.M. del 1/8/1985 (Zona del Parco del Fiume Secchia) (art. 8)

AMBITI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI

- Dossi di pianura (art. 9.5)
- Limite tra la Fascia A e la Fascia B
- Limite tra la Fascia B e la Fascia C
- Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C
- Limite esterno della Fascia C

FASCE FLUVIALI E RISCHIO IDRAULICO (artt. 96-97 del PTCP) (art. 11.1 FSG)

Mandataria: **DIZETA INGEGNERIA**
 STUDIO ASSOCIATO
 Via Besen 19 - 20133 MILANO Tel. 02-76002125
 email@disetaingegneria.it Fax 02-76002114

Mandanti: **MAJONE & PARTNERS**
 ENGINEERING

Lombardi

EN GEO
 ENGINEERING GEO
 www.engeo.it

GRALIA

STUDIO PANDAKOVIC
 Arch. Dal Sasso

Il Sistema forestale e boschi (normato dall'art.9.1 NTA) corrisponde ai terreni interessati da formazioni boschive nonché agli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filari meritevoli di tutela, riportati nelle tavole del PSC in conformità alle perimetrazioni e alle individuazioni del P.T.C.P.

Il PSC recepisce nel territorio comunale le seguenti categorie di soprassuoli:

- querceti submesofili ed altre latifoglie miste;
- formazioni igrofile ripariali o di versante;
- rimboschimenti.

Sono inoltre individuati gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filari meritevoli di tutela. Per tutto il sistema forestale e boschivo si recepisce le disposizioni dettate all'Art. 38 delle NA del P.T.C.P.

All'art. 9.3 delle NTA, il PSC tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale.

Gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua presenti nel territorio comunale sono individuati nel PSC come rappresentati nel P.T.C.P. e si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 41 delle NA del P.T.C.P.

La pianificazione comunale, ai sensi della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni contenute nel suddetto articolo del P.T.C.P., provvede nel RUE a specificare l'individuazione e la disciplina delle aree in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e interventi ammessi in quanto compatibili con il miglioramento del regime idraulico e coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 5 del P.T.C.P. (Rete ecologica polivalente di livello provinciale) che si intendono in questa sede richiamate.

All'art. 9.4 sono invece normate le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (ambiti agricoli invaso B), all'interno degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.A-18 LR 20/2000). Tali zone sono individuate nel PSC in coerenza con il P.T.C.P.; sono aree il cui interesse è determinato dalla presenza ed interrelazione di diverse valenze

paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare riconoscibilità.

Finalità primaria del PSC per le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi; tale finalità è da attuarsi attraverso una controllata gestione delle funzioni da sostenere e di quelle compatibili, nonché una particolare attenzione alla qualità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni: per tali zone, il PSC recepisce i contenuti dell'Art. 42 del P.T.C.P. 2010 che si intendono in questa sede richiamati.

All'art. 9.8 le NTA trattano le zone di tutela naturalistica, individuate nel PSC in coerenza con il P.T.C.P., aree caratterizzate da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali e faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità, alle quali sono conferite finalità prioritarie di tutela dell'equilibrio ecosistemico e della biodiversità, da valorizzazione del paesaggio e di ricerca scientifica.

Finalità primaria del PSC per le zone di tutela naturalistica è di perseguire strategie di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche, paesaggistico – ambientali e storico – culturali ed obiettivi di conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostruzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Per tali zone, il PSC recepisce i contenuti dell'Art. 44 del P.T.C.P. 2010.

Il Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C (fasce fluviali e rischio idraulico) è invece normato dagli art.66-67-68 del P.T.C.P. al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

Gli ambiti interessati da P.A.E. vigente sono normati dall'art.13.5 ambiti agricoli periurbani (art.A – 20 L.R.20/2000). Coincidono con le aree del P.I.A.E. e del P.A.E. vigente.

Gli interventi si attuano in conformità alle disposizioni del P.I.A.E. e del P.A.E. sia in ordine alle quantità da scavare che alle modalità di coltivazione della cava e di sistemazione dei siti interessati alla escavazione. Interventi, funzioni ed usi ammessi sono

quelli del P.I.A.E. e del P.A.E. e in tali ambiti si applicano le particolari prescrizioni di cui all'art.104 delle NA del P.T.C.P.

All'art. 10.2 sono invece trattate le zone ed elementi di interesse storico-archeologico. Il PSC, in ottemperanza a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 47 delle NA del P.T.C.P., individua i beni di interesse storico-archeologico presenti nel territorio comunale e, in coerenza ad esso, ne detta la relativa disciplina di tutela e valorizzazione.

I beni di interesse storico-archeologico presenti nel territorio sono distinti secondo le seguenti categorie:

b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;

b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici (nell'area di intervento è rilevata la presenza di questa tipologia di beni);

d) aree di rispetto archeologico alla via Aemilia antica. La via Emilia, che in Comune di Rubiera risulta in gran parte di proprietà pubblica, è dunque ritenuta *ope legis* tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Per le aree appartenenti alle categorie di cui alle lettere, b1) e b2) del secondo comma, valgono gli indirizzi di cui ai commi 7, 8, 9 e 12, le prescrizioni di cui al comma 10 e le direttive di cui al comma 11 dell'Art. 47 delle NA del P.T.C.P.

Espletate le indagini archeologiche preventive previste per le categorie b1) e b2), per la tutela dei beni archeologici si applicano le disposizioni dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Il PSC, inoltre, in coerenza con il P.T.C.P., persegue la tutela e valorizzazione degli elementi testimoniali dell'impianto storico della centuriazione e delle aree ove questi elementi, in virtù della loro consistenza, connotano l'assetto di intere porzioni del

paesaggio rurale. Tali elementi sono: strade; strade poderali ed interpoderali; canali di scolo ed irrigazione disposti lungo gli assi della centuriazione; tabernacoli agli incroci degli assi; case coloniche; elementi residuali delle sistemazioni agrarie tradizionali orientati secondo la centuriazione ed ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.

Per tali zone ed elementi, che fanno parte degli Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, il PSC recepisce le disposizioni di cui all'art. 48 delle NA del P.T.C.P. che si intendono in questa sede richiamate. Gli elementi della centuriazione sono normati dall'art.10.4 delle NTA e ricadono all'interno dell'insediamento storico archeologico.

All'ART. 7.1 le NTA definiscono il Sistema provinciale delle Aree Protette che rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale tutelate ai sensi della legislazione nazionale e regionale (definite dal P.T.C.P.).

Il PSC recepisce le aree individuate dal P.T.C.P. e dalla Regione E.R. come Sito Rete Natura 2000 ZSC- ZPS IT 4030011 – “Cassa di Espansione del Fiume Secchia” all'interno del quale troviamo la Riserva Naturale Orientata delle Casse di Espansione (istituita con Delibera di Consiglio Regionale della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 1996, n. 516).

All'interno della “Riserva Naturale Orientata delle Casse di Espansione del fiume Secchia” si applicano le norme del regolamento approvato con Delibera di Giunta provinciale di R.E. n. 275 del 5 ottobre 2010, mentre all'interno del “Sito Rete Natura 2000 ZSC ZPS IT 4030011” omonimo si applicano le misure generali di conservazione approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 e le misure specifiche di conservazione adottate con Delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale n. 52 del 29 settembre 2014.

Per tali Aree il PSC, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 88 delle NA del P.T.C.P., persegue le seguenti finalità:

- prevenzione, conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
- controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
- controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
- monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.

All'interno del Sito Rete Natura 2000 IT 4030011 "Cassa d'espansione del fiume Secchia" si applicano: le Misure Generali di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) approvate con Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1419 del 7.10.2013; le Misure Specifiche di Conservazione adottate dal Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale; le Misure Specifiche di Conservazione e Piano di Gestione approvate con D.C.P. n. 48 del 29/05/2014, per la porzione esterna al perimetro della riserva regionale; il Regolamento di Settore per la conservazione della biodiversità relativo al territorio del Sito Rete Natura 2000 ZSC- ZPS IT 4030011 "Casse di espansione del Secchia" approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

Per quanto riguarda invece gli aspetti paesaggistici, il PSC all'art.8 individua i Beni paesaggistici di cui alla Parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), ovvero aree tutelate per legge e/o ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi degli art.136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.

Nel territorio comunale di Rubiera sono individuati e disciplinati i seguenti beni paesaggistici:

- Aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito documento amministrativo (Art.136 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.): Perimetro Area Vincolata con

D.M. del 1/8/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del fiume Secchia sita nel Comune di Rubiera”;

- Aree tutelate per legge di cui all’Art. 142 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.):
 - 1) Riserve Naturali Regionali: Casse di Espansione del fiume Secchia;
 - 2) I fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche (Torrente Secchia n° 2; Torrente Tresinaro n° 35; Canale di Lama o Lama Pappacina n° 43; Torrente Tassarola n° 47);
 - 3) Fascia laterale di 150 metri dalle acque pubbliche;
 - 4) I “Boschi”.

Fermo restando le procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative all’autorizzazione paesaggistica, le aree tutelate per legge sono soggette alle prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela paesaggistica dettate dal Titolo II e III della Parte II delle Norme di P.T.C.P., secondo l’individuazione di zone, sistemi ed elementi in esse ricadenti. Per quanto attiene le fasce laterali alle acque pubbliche, si precisa che, indipendentemente dalla rappresentazione cartografica riportata nel PSC, sono sottoposti ai vincoli di legge le relative sponde o piedi degli argini per una profondità comunque non inferiore ai 150 metri. In dette fasce qualsiasi opera o intervento che comporti alterazione o modificazione dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici, è soggetto ad autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di legge.

Per quanto concerne i vincoli geomorfologici, idraulici e di limiti all’edificazione, si rileva la presenza di (Figura 34):

Vincoli idraulici:

- invasi ed alvei di laghi, torrenti e corsi d’acqua (art.41 P.T.C.P.);
- fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative fasce laterali di 150n;
- Fasce fluviali e di rischio idraulico (limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, limite tra la fascia B e la fascia C).

Rispetti e limiti per l’edificazione:




MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

- PAE vigente;
- Metanodotto SNAM;
- Linee elettriche AT e MT e relative fasce di rispetto;
- Pozzi ad uso acquedottistico e relative fasce di rispetto.

Figura 34: Estratto tav. tav.PS5 – Tavola dei vincoli geomorfologici, idraulici e dei limiti all'edificazione.



MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Per quanto concerne i vincoli paesaggistici e storico-culturali ricadenti nell'area di intervento si rileva la presenza di:

Vincoli paesaggistici:

- Aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito documento amministrativo (Art.136 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.): Perimetro Area Vincolata con D.M. del 1/8/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del fiume Secchia sita nel Comune di Rubiera”;
- Riserve Naturali Regionali: Casse di Espansione del Fiume Secchia;
- I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche (Torrente Secchia Fiume Secchia e Fascia laterale di 150 metri dalle acque pubbliche);
- Boschi: sono presenti formazioni ripariali a dominanza di Salice bianco, Pioppo nero/bianco, Ontano nero.
- Zone di specifico interesse naturalistico (zone di particolare interesse paesaggistico e zone di tutela naturalistica, precedentemente trattate).

Tutela delle risorse archeologiche:

- b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art.47 P.T.C.P. e 10.2 del pSC)


Rete Natura 2000: ZSC-ZPS “Casse di espansione del Fiume Secchia”



MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 35: Estratto tav. tav.PS5 – Tavola dei vincoli paesaggistici e storico-culturali.



Per quanto concerne invece il sistema insediativo e sistema delle infrastrutture per la mobilità, nell'area di intervento evidenziata in arancione (Figura 36) sono presenti le seguenti componenti:


- Corsi d'acqua e principali zone d'acqua;

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

- Viabilità storica – asse del sistema provinciale e comunale;
- Emergenze archeologiche.

Figura 36: Estratto tav.A11 del quadro conoscitivo – carta riguardante il sistema insediativo e sistema delle infrastrutture per la mobilità.



Nel quadro conoscitivo del PSC viene riportato anche l'uso del suolo inerente all'area di intervento evidenziata in rosso; si riporta di seguito l'estratto della carta riguardante uso reale del suolo (Figura 37). In essa sono presenti le seguenti componenti:


- Argini;
- Alvei con vegetazione abbondante;
- Bacini artificiali;
- Zone umide interne;

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

- Seminativi semplici;
- Boschi igrofili.

Figura 37: Estratto tav.A15 del quadro conoscitivo – carta riguardante uso reale del suolo.



Nel quadro conoscitivo è riportata anche la carta sulla tutela delle potenzialità archeologiche del territorio inerente l'area d'intervento (Figura 38). In essa sono presenti le seguenti componenti:


- Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione;
- Fascia d di rispetto della via Emilia storica;
- Area A. per tutti gli interventi di scavo e/o modifica del sottosuolo è richiesto il parere autorizzativo preliminare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici. Per gli interventi di scavo oltre 1,50 m di profondità sono richiesti anche saggi di verifica archeologica;

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

- Area B: tutela attraverso segnalazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici in fase di approvazione dell'opera;
- Area 4: cave;
- Area 5: tutela attraverso ambiti di riqualificazione e trasformazione: saggi di verifica archeologica. I progetti di PUA e CD dovranno contenere la "Relazione di indagine archeologica preventiva".

Figura 38: Estratto tav. PS4 degli elaborati progettuali – carta sulla tutela delle potenzialità archeologiche del territorio.



In concomitanza con il PSC, è entrato in vigore anche il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di cui si riportano i seguenti estratti riguardanti la pianificazione di ambiti consolidati e territorio rurale, inerenti all'area di intervento. In essa sono presenti le seguenti componenti (Figura 39):

- Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, normati dall'art. 40.1;

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

- Zone di tutela naturalistica, normate dall'art. 40.2;
- Piante e fiori meritevoli di tutela, normati dall'art. 40.3;
- Zone SIC – ZPS (IT4030011), normate dall'art. 40.2;
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, normate dall'art. 40.8;
- Ambiti interessati dal PAE vigente, normati dall'art. 39.17;
- Piste ciclopedonali di progetto, normate dall'art. 42.3;
- Limiti e limiti di progetto tra fascia B e fascia C; normati dall'art. 7.2;
- Perimetro Riserva Naturale Orientata ‘Cassa di Espansione del Fiume Secchia’;
- Pozzi ad uso acquedottistico.
-

Figura 39: Estratto tav.04 nord (a sinistra) e tav.05 sud (a destra) del RUE – tavole sulla pianificazione di ambiti consolidati e territorio rurale. La legenda è riportata nelle pagine successive.



MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Legenda

- Confine comunale
- Limite territorio urbanizzato
- Limite territorio urbanizzabile

Insedimento storico archeologico

- Centro Storico "CS" (Rubiera) (Art. 31)
- ★ Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. esterni al centro storico (Art. 31)
- EM - Edifici di valore monumentale (Art. 31.11)
- ES - Edifici di interesse storico-architettonico (valore tipologico) (Art. 31.11)
- EA - Edifici di interesse storico-testimoniale (valore ambientale) (Art. 31.11)
- IS - Strutture insediative territoriali storiche non urbane (Art. 32.1)
- Strutture insediative storiche individuate dal PTCP (Art. 50 PTCP e art. 31 RUE)
- Rispetto archeologico alla Via Emilia e alle strade romane oblique (Art. 32.5)
- S1 - aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 32.2 - 32.3)
- S2 - aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti (Art. 32.2 - 32.3)
- Zone di tutela della struttura centuriata (Art. 32.4)
- Elementi della centuriazione (Art. 32.4)
- Viabilità storica (Art. 32.5)

TERRITORIO URBANIZZATO

Ambiti urbani consolidati a prevalente uso residenziale

- AC1 - Sub ambiti urbani consolidati del Capoluogo (Art. 33.1)
- AC2 - Sub ambiti urbani consolidati delle Frazioni (Art. 33.2)
- AC3 - Sub ambiti residenziali del previgente P.R.G. con P.U.A. in corso di attuazione (Art. 33.3)
- AC4 - Sub ambiti radi a prevalente uso residenziale e aree verdi da tutelare (Art. 33.4)

Ambiti specializzati per attività produttive consolidate

- AP1 - Sub ambiti per attività artigianali-industriali di rilievo comunale consolidati (Art. 36.1)
- AP2 - Sub ambiti per attività direzionali-terziarie e per attività tecnico-distributive di rilievo comunale consolidati (Art. 36.2)
- AP3 - Sub ambiti per attività turistico-alberghiere consolidate (Art. 36.3)
- AP4 - Sub ambiti per impianti ceramici consolidati (Art. 36.4)
- AP5 - Sub ambiti per attività produttive del previgente P.R.G. in corso di attuazione (Art. 36.5)
- * Ambiti produttivi e terziari nei quali non sono consentiti ampliamenti e trasformazioni degli edifici esistenti (Art. 36.1)

Ambiti di riqualificazione del territorio urbanizzato

- ARR - Ambiti di riqualificazione per usi residenziali soggetti a P.U.A. (Art. 34 e Schede Norma PSC)
- ARP - Ambiti di riqualificazione per usi produttivi e terziari soggetti a P.U.A. (Art. 35 e Schede Norma PSC)

TERRITORIO URBANIZZABILE

Ambiti urbani per nuovi insediamenti residenziali e nuovi ambiti specializzati per attività produttive da programmare nel POC

- AIR - Ambiti di integrazione dei tessuti residenziali (Art. 34 e Schede Norma PSC)
- DR - Direttrici per nuovi insediamenti residenziali soggetti a P.U.A. (Art. 34 e Schede Norma PSC)
- DP - Direttrice per nuovi insediamenti produttivi soggetti a P.U.A. (Art. 35 e Schede Norma PSC)
- Loti a destinazione commerciale all'interno della direttrice DR2
- Lotto a destinazione per servizi all'interno della direttrice DR1

TERRITORIO RURALE

Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17 L.R. 20/2000)

- TR1a - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40.1)
- TR1b - Zone di tutela naturalistica (Art. 40.2)
- TR1c - Sistema forestale boschivo (Art. 40.3)
- Rimboschimenti recenti (Art. 40.3)
- Piante e filari meritevoli di tutela (Art. 40.3)
- TR1d - Progetti e programmi integrati di valorizzazione del paesaggio (Fiume Secchia e Laghi di Calvetro) (Art. 40.4)
- Dossi di pianura (Art. 7.1)

Grande rete su gomma (Art. 42.1)

- Autostrada esistente - A1 - classe A
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 60 m

Rete di base (Art. 42.1)

- Viabilità di interesse regionale esistente - classe C1
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati
- Viabilità di interesse regionale in progetto - classe C1
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati
- Viabilità storica da riqualificare - Via Emilia - classe C1
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati

Altra viabilità di interesse provinciale (Art. 42.1)

- Viabilità di interesse provinciale esistente - classe C2
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati
- Viabilità di interesse intercomunale esistente - classe C2
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati

Viabilità di interesse comunale

- Viabilità di interesse comunale esistente esterna al perimetro di T.U. (fondogrigio o bianco) - classe F
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 20 m
- Altre strade comunali urbane ed extraurbane esistenti e di progetto (fondo colorato) di interesse locale - classe I
- Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati e dai comparti di trasformazione: 20 m
- Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati e nei comparti di trasformazione
- Rispetto stradale e ferroviario (Art. 42.1 - 42.2)
- Fasce di rispetto e ambientazione delle principali infrastrutture (Art. 27.4 - 42.1 - 42.2)
- Piste ciclopedonali esistenti (Art. 42.3)
- Piste ciclopedonali di progetto (Art. 42.3)
- Distributore carburanti (Art. 42.4)



MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

RISPETTI E LIMITI ALLA EDIFICAZIONE

Limite delle aree ricomprese entro il raggio di 15 km dall'osservatorio astronomico di Scandiano

Zone SIC- ZPS (IT4030011) (Art. 40.2)

Aree agricole di rilievo paesaggistico (art. A-18 L.R. 20/2000)

TR2a - Zone di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40.5)

TR2b - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 40.6)

TR2c - Ambito agricolo di tutela fluviale e di riqualificazione del paesaggio (Art. 40.7)

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. A-19 L.R. 20/2000)

TR3 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. 40.8)

Ambiti agricoli periurbani (Art. A-20 L.R. 20/2000)

TR4 - Ambiti agricoli periurbani (Art. 40.9)

TR5 - Zone agricole interessate da rispetti omierali (Art. 40.10)

Allevamenti suinicoli e/o bovini (Art. 40.11)

Zone interessate da edifici produttivi extragricoli (Art. 39.15)

Zone occupate da impianti fotovoltaici (Art. 39.16)

Ambiti interessati da PAE vigente (Art. 39.17)

DOTAZIONI TERRITORIALI

Sistema delle attrezzature e spazi collettivi (Art. 42.2)

Attrezzature per l'istruzione di rilievo comunale

Asilo nido

Scuola materna

Scuola elementare

Scuola media

Attrezzature per l'assistenza e i servizi sociali di rilievo comunale

Attrezzature amministrative e civili di rilievo comunale

Caserma Carabinieri

Attrezzature di interesse comune

Deposito comunale

Consorzio Agrario

Esercizio cinematografico di interesse sovracomunale "Emiro"

BENI PAESAGGISTICI - AREE TUTELATE PER LEGGE E/O AMBITI SOGGETTI A TUTELA PAESAGGISTICA AI SENSI DEGLI ARTT. 136 - 142 DEL D.Lgs. 42/2004

Perimetro Riserva Naturale Orientata "Cassa di Espansione del fiume Secchia"

Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e relative fasce laterali di 150 metri

Perimetro area vincolata con D.M. del 1/5/1985 (Zona del Parco del Fiume Secchia)

AMBITI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI

Limite tra la Fascia A e la Fascia B (Art. 7.2)

Limite tra la Fascia B e la Fascia C (Art. 7.2)

Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C (Art. 7.2)

Limite esterno della Fascia C (Art. 7.2)

Piscina comunale

Attrezzature per il culto

Attrezzature socio-culturali

Spazi attrezzati a verde per il gioco, il tempo libero e per le attività sportive di livello comunale

Verde pubblico e parchi urbani di rilievo comunale

Principali parcheggi pubblici di U1 e U2

AS - Ambiti per servizi privati di livello sovracomunale di interesse pubblico soggetto a PUA (Art. 41.1)

Sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e relative fasce di rispetto (Artt. 19 e 27)

IU1 - Impianti e opere di prelievo e distribuzione dell'acqua

Acquedotto

Pozzi ad uso acquedottistico

IU2 - Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Depuratore e relativa fascia di rispetto

Isola ecologica

Impianto di smaltimento

IU3 - Impianti di distribuzione di energia elettrica, gas e altre fonti di energia

IU4 - Cimiteri

Linee elettriche aeree AT e MT e relative fasce di attenzione

Stazioni radiobase per la telefonia mobile

Metanodotto SNAM

Sistema delle infrastrutture per la mobilità e relative fasce di rispetto

Linea ferroviaria AV (Art. 42.2)

Linee ferroviarie nazionali e regionali (Art. 42.2)

Corridoio di salvaguardia infrastrutturale alla tangenziale Nord (Artt. 5.3 - 42.1)

Di seguito sono riportati alcuni degli articoli sopracitati. Per gli altri, si rimanda agli articoli del PSC.

Art.19: Impianti verdi e norme di tutela delle alberature e dei giardini

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità di miglioramento dell'ecosistema e della diversità biologica, di implementazione della Rete Ecologica, di tutela delle componenti naturalistiche, ornamentali, di qualità ambientale degli ambiti urbani e del territorio rurale, è soggetta a controllo e può essere promossa da

Mandataria: Mandanti:

appositi progetti. Gli interventi di manutenzione, sistemazione e realizzazione del verde sono disciplinati dal Piano regolatore del verde e, in sua mancanza, dalle disposizioni regolamentari di cui al presente articolo.

2. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, ivi compresa la coltivazione delle aree forestali e del bosco per la quale valgono le disposizioni contenute nella D.G.Rg. n° 2141 del 2 Maggio 1990 e s.m.i., nonché le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.C.Rg. n° 2354 del 1° Marzo 1995 e s.m.i. Il Piano Regolatore del Verde disciplinerà in modo specifico:

- a) la salvaguardia delle aree verdi pubbliche e private e i giardini e siti storici dettando norme in ordine agli oggetti specifici di salvaguardia; agli interventi colturali e alle manutenzioni ammesse; alle distanze delle alberature dai confini e dalle infrastrutture; alla regolamentazione del verde nelle aree di cantiere; alla difesa fitosanitaria; ecc...;*
- b) l'impianto degli equipaggiamenti verdi in ambito urbano (parchi e giardini pubblici e privati, filari alberati, aiuole stradali, parcheggi, boschi urbani, orti urbani) e rurale;*
- c) la salvaguardia del sistema della vegetazione diffusa e della vegetazione spondale o ripariale;*
- d) le attività di cura e manutenzione del verde, le sanzioni per gli inadempimenti e/o per gli abbattimenti non autorizzati, gli obblighi di messa a dimora di impianti verdi di sostituzione e/o compensazione ambientale.*

3. Fino all'adozione di dette disposizioni valgono le prescrizioni dettate ai seguenti punti.

A) OGGETTO DELLA TUTELA

1. Indipendentemente dalla loro visualizzazione negli elaborati di PSC e RUE sono soggetti a tutela:

- A1) Le aree forestali, i soprassuoli boschivi o boschi, i rimboschimenti, le formazioni lineari o riparie in conformità alla D.G.Rg. n° 2141 del 2 Maggio 1990 e s.m.i. e alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.C.Rg. n° 2354 del 1° Marzo 1995 e s.m.i.;*

- A2) *Il sistema della vegetazione diffusa comprendente i boschetti, le macchie arbustive, le siepi, i viali alberati, i filari, le alberature di pregio, anche se isolate;*
- A3) *I Parchi e i Giardini Comunali, le aree a verde pubblico, attrezzate e non, destinate al gioco, le aree a verde di uso pubblico, a meno che non se ne ravvisino esigenze di trasformazione per evidenti motivi di pubblica utilità, con obbligo di reimpianti sostitutivi e salvaguardia delle alberature di pregio;*
- A4) *I giardini privati di impianto storico, ovvero dotati di equipaggiamenti il cui impianto è antecedente al 1950.*

B) PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

1. *Ogni proprietario o qualsiasi altro soggetto avente diritto di godimento sui terreni interessati dagli elementi di cui alla precedente lettera A), ha l'obbligo di mantenere e curare gli impianti verdi nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle presenti norme.*
2. *L'abbattimento di alberature di alto fusto non produttive, eventualmente anche per esigenze di diradamento, deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni dell'eventuale reimpianto delle alberature in sostituzione di quelle abbattute.*
3. *Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi e filari alberati, a meno che ciò non avvenga sulla base di Progetti di Riqualficazione e Ammodernamento Aziendali o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.*
4. *L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalla legge vigente in materia.*
5. *Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi le seguenti caratteristiche:*

- a. *gli esemplari arborei, gruppi o filari eventualmente riportati in cartografia di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo;*
 - b. *gli alberi con un diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 50 cm. a qualunque specie appartenenti;*
 - c. *gli alberi con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro, ad 1 metro dal suolo, di almeno 30 cm. a qualunque specie appartenenti;*
 - d. *gli esemplari arborei della specie tasso, leccio, biancospino aventi diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 15 cm;*
 - e. *gli alberi che pur non avendo le caratteristiche di cui ai punti precedenti corrispondano a piante poste in sostituzione di alberi abbattuti o ad impianti di rimboschimento;*
 - f. *Gli interventi edilizi non dovranno altresì offenderne l'apparato radicale.*
6. *Fatti salvi gli ambiti e le zone nei quali la strumentazione urbanistica (PSC, RUE, POC) prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile (SP) in rapporto alla superficie fondiaria o territoriale, in tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento deve essere assicurata una quota di superficie permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 30% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive, di trasporto, di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq di SP, nonché di essenze arbustive. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora dovranno presentare un'altezza non inferiore a mt. 3,0 e un diametro, misurato a mt. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 6. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.*
7. *Negli ambiti per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso, in tutti gli interventi di ampliamento oltre il 30% della SC*

(fatti salvi i lotti prospicienti le strade), nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, è prescritta la formazione di quinte alberate lungo due lati dell'area d'intervento per lotti confinanti con zone residenziali, agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali e lungo un lato dell'area d'intervento per lotti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso contigui tra loro.

8. *Negli ambiti agricoli, negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive.*
9. *Ad ogni richiesta di SCIA o permesso di costruire dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto e di progetto concernente il verde alberato e l'arredo verde esistente e previsto nelle aree di pertinenza dell'intervento edilizio richiesto; in caso di intervento in ambito agricolo si dovrà fare riferimento almeno alle aree cortilive dell'edificio o del complesso agricolo.*
 - a. *In particolare dovranno essere prodotti:*
 - b. *idonea planimetria con individuazione degli alberi esistenti e per ciascuno l'indicazione della specie, della circonferenza del tronco ad un metro dal suolo e della chioma e, per gli alberi oggetto di tutela, la documentazione fotografica;*
 - c. *localizzazione sulla medesima planimetria dei siti ove si prevede l'impianto di nuove alberature, con indicazione delle specie;*
 - d. *individuazione schematica delle sistemazioni arbustive, delle pavimentazioni e degli altri elementi di arredo esistenti e previsti.*

C) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Mandataria:



Mandanti:



1. *Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.*
2. *La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta delle specie e delle essenze dovranno essere relazionati alla zona in cui sono attuati gli interventi, preservando la naturalità del paesaggio nei contesti rurali e lasciando invece una maggiore opportunità di scelta negli impianti urbani, nei quali peraltro va garantita la massima continuità delle aree verdi secondo le seguenti casistiche:*
 - a. *Interventi di rinaturalizzazione: Si tratta di interventi finalizzati principalmente alla riqualificazione ambientale e al miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento nonché a contribuire alla realizzazione della Rete Ecologica. A tal fine, tra le specie arboree ed arbustive, possono essere utilizzate le sole specie autoctone proprie delle aree di pianura della fascia climatica di appartenenza del Comune nelle forme tipiche e ad esclusione delle varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema*
 - b. *Zone rurali: Gli interventi nelle aree rurali devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche ed elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi ed arbusti di specie autoctona o naturalizzata nelle forme tipiche intendendosi escluse le varietà ornamentali. All'interno delle aree cortilive è ammesso l'impianto di un 10% (riferito al numero) di alberi appartenenti a varietà ornamentali e di un 10% (riferito alla copertura) di arbusti sempre appartenenti alle varietà ornamentali.*

- c. *Verde urbano: In ambito urbano l'artificialità del paesaggio consente una maggiore discrezionalità negli interventi che assumono un maggiore carattere ornamentale ed estetico. È quindi tollerato un maggiore utilizzo delle varietà ornamentali fermo restando però l'obbligo di rispettare una proporzione del 50% tra specie arboree esotiche e autoctone (incluse le naturalizzate). A quest'ultima limitazione sono possibili deroghe autorizzate dall'Ufficio competente del Comune, nel caso di parchi e giardini storici o progetti e contesti particolari.*
- d. *Impianti sconsigliati: Al fine della tutela del paesaggio e dei caratteri della vegetazione autoctona è sconsigliato l'impianto delle specie infestanti o avulse da ogni contesto ambientale e paesaggistico presenti sul territorio comunale.*
3. *Gli alberi messi a dimora in sostituzione dovranno essere di prima scelta, privi di lesioni, in buono stato e correttamente allevate e trapiantate in vivaio, ed avere un'altezza minima di 3 metri ed un diametro, a 1 m di altezza, non inferiore a 6 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro non inferiore a 24 cm. Qualora l'Ufficio tecnico comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.*
4. *Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.*
5. *Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, i parchi e/o giardini storici e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata e motivata da ragioni storiche o culturali.*

[...]

3.3.6 Riserva Regionale “Casse di espansione del Fiume Secchia”

L'area di intervento rientra nella Riserva Regionale “Casse di espansione del Fiume Secchia”, istituita con Deliberazione del Consiglio Regionale n.516 del 17/12/1996, gestito dall'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Centrale. Il provvedimento istitutivo, che è strumento attuativo del Piano Paesistico Regionale, definisce perimetro e zonizzazione e precisa divieti e limitazioni immediatamente operativi e prevalenti sugli strumenti urbanistici. La Riserva è dotata di "Programma triennale di tutela e di valorizzazione" (approvato nel giugno 2008) e di un "Regolamento", strumenti di carattere programmatico e gestionale finalizzati al pieno raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto istitutivo della riserva. Il Programma triennale di tutela e valorizzazione è stato soppresso nel mese di luglio 2012 a seguito delle disposizioni di cui alla L.R.24/2011.

Il Regolamento della Riserva Naturale Orientata delle Casse di Espansione del Fiume Secchia (deliberazione di G.P. n. 275 del 5 ottobre 2010) è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dell'area protetta: il documento contiene infatti la disciplina delle attività consentite, le modalità di accesso al pubblico e di fruizione delle importanti risorse naturali e paesaggistiche custodite nell'area delle Casse di Espansione del Fiume Secchia.

Secondo l'art.4 comma 1, lett. v) è fatto divieto di tagliare la vegetazione di ripa e di golena, ma sono **consentiti tagli per finalità di difesa idraulica. Sono inoltre consentiti movimenti di terra legati ad opere di difesa idraulica**, nonché la periodica manutenzione delle stesse per garantire la funzionalità idraulica e naturale della Cassa d'espansione (art.7). Nel territorio della Riserva sono inoltre consentite le opere necessarie alla conservazione ed al ripristino ambientale (art.22) e gli **interventi funzionali alla difesa idraulica**.

L'area vasta di intervento ricade sia in zona 1, che in zona 2.


MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevanti arginali del sistema cassa espansione esistente

MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Figura 56: Estratto tav.1 Regolamento della Riserva Naturale.

ZONIZZAZIONE CON PERCORSI

TAVOLA DEL REGOLAMENTO N. 1



3.4 MISURE DI CONSERVAZIONE E PIANO DI GESTIONE DELL'AREA NATURA 2000 IT403001

L'area di indagine ricade all'interno della ZSC/ZPS IT403001 "Casse di espansione del Fiume Secchia", il cui ente gestore è la Regione Emilia-Romagna, Servizio Boschi e Foreste. Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 17 dicembre 2015 le Misure Specifiche di Conservazione (MSC) del ZSC/ZPS, oltre che il relativo Piano di Gestione (PdG), sono state adeguate a quanto richiesto dalla Regione Emilia-Romagna, che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1949/2015 ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione delle misure regolamentari e delle misure contrattuali inerenti le attività agricole presenti nei siti.

Il ZSC/ZPS presenta un buon grado di naturalità che nel tempo è via via aumentata, man mano che le attività estrattive e di costruzione della cassa di espansione si completavano.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Queste aree presentano forti escursioni dei livelli idrici presenti all'interno delle casse di laminazione ed espansione, con gradienti differenziali anche di diversi metri, condizione che comporta cambiamenti sostanziali sulla diffusione di certi habitat legati a condizioni di aree umide a bassa o bassissima profondità.

Essendo soggetti a periodiche sommersioni, questi tipi di habitat tendono a riformarsi. Il SIC è stato in particolar modo istituito per la presenza dell'habitat 3170 "Stagni temporanei mediterranei".

Al fine di garantire la conservazione degli habitat e delle specie presenti, gli obiettivi generali delle misure di conservazione mirano a tutelare e mantenere le caratteristiche ecologiche e morfologiche del sistema relativo alle zone umide lotiche, compatibilmente con le funzioni idrauliche della cassa, oltre che al miglioramento delle zone di ripa.

Sono da incentivare interventi che, compatibilmente con il mantenimento della sicurezza idraulica del fiume Secchia, possano portare a una maggiore capacità di regolazione del livello dell'acqua nelle casse d'espansione, per favorire l'emersione periodica delle zone marginali a fondo fangoso, aree potenzialmente colonizzabili dall'habitat prioritario 3170.



4 PROGETTO E ALTERNATIVE PROGETTUALI

Obiettivo specifico del POC Stralcio è quello di permettere la realizzazione degli interventi di adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del Fiume Secchia e dell'adeguamento in quota oltre al potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa di espansione esistente. Gli interventi comprendono anche i lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel Comune di Rubiera.

Tutti questi interventi hanno lo scopo di tutelare dal punto di vista idraulico i territori della Provincia di Modena e di Reggio Emilia, interessati da elevato rischio idraulico in caso di piene del Fiume Secchia, quindi incrementando la sicurezza idraulico dei territori coinvolti e delle popolazioni presenti. Saranno quindi assunti nella nuova pianificazione comunale gli obiettivi dell'opera:

- le opere che costituiranno il LOTTO 1 dei lavori avranno come scopo: “l'adeguamento dei manufatti di regolazione e derivazione della cassa di espansione del fiume Secchia ed avvio dell'adeguamento dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente”. In particolare i principali interventi sono:
 - ✓ Intervento A: Adeguamento del manufatto di sbarramento e regolazione dell'invaso;
 - ✓ Intervento B: Adeguamento del manufatto di derivazione nell'invaso laterale;
 - ✓ Intervento C: Opere di svaso e ricalibratura della cassa in linea finalizzate al recupero del materiale necessario per l'adeguamento dei tratti arginali;
 - ✓ Intervento D: Adeguamento dei tratti arginali contigui ai manufatti;
 - ✓ Intervento E: Arginatura secondaria a valle dello sbarramento.

- le opere che costituiranno il LOTTO 2 dei lavori avranno come scopo: “L’adeguamento in quota delle arginature della cassa di espansione esistente”; in particolare i principali interventi sono:
 - ✓ Intervento H: Adeguamento delle arginature della cassa di espansione;
 - ✓ Intervento I: Risagomatura e rimozione sedimenti vasca in linea.
- le opere che costituiranno il LOTTO 3 dei lavori avranno come scopo: “i lavori di ampliamento della Cassa di laminazione del fiume Secchia, comune di Rubiera (RE)”, in particolare i principali interventi sono:
 - ✓ Intervento L: Soglia di sfioro tra l'invaso esistente e l'ampliamento;
 - ✓ Intervento M: Arginature di contenimento dell'invaso in ampliamento.

In particolare gli interventi previsti all'interno del Comune di Rubiera, che costituiranno variante agli strumenti urbanistici, riguardano:

- LOTTO 1: interventi A, B, C e D;
- LOTTO 2: interventi H. ed I;
- LOTTO 3: interventi L, M ed N.

La soluzione che viene proposta in questo progetto, come mostrato nel presente documento, non ha trovato vere e proprie possibili alternative in quanto l'unico approccio rivelatosi in grado di perseguire gli obiettivi è risultato nella creazione di uno sbarramento regolato che potesse garantire un riempimento ottimale della casa indipendentemente dalla configurazione dell'onda di piena in ingresso.

Tale soluzione progettuale è stata dapprima confrontata con soluzioni che non prevedessero la possibilità di regolazione del manufatto di derivazione laterale.

E' risultato che il manufatto laterale regolato risulta sempre più efficiente rispetto alla soglia libera.

A tal proposito vale la pena evidenziare come fissato un evento di riferimento in effetti possa sempre esistere una configurazione a soglia libera in grado di fornire le stesse

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

prestazioni di un manufatto regolato. **La differenza fondamentale, però, è che per eventi diversi da quello di riferimento una soglia libera fornirà sempre prestazioni peggiori rispetto ad un manufatto regolato.**

Sono state quindi verificate ipotesi alternative rispetto a criteri di minimizzazione della meccanizzazione di minimizzazione delle modifiche architettoniche. L'analisi multicriteri di cui all'ord. 13/06/2016 ha permesso di verificare che la soluzione in essere risulta la migliore.

Si rimanda al documento "R.11.16 Studio di impatto ambientale - Anali ipotesi progettuali alternative" per ulteriori dettagli.



5 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

Il 9 giugno 2006 il Consiglio Europeo ha approvato la nuova strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile, individuando sette sfide principali e i corrispondenti traguardi, obiettivi operativi e azioni.

- **Cambiamenti climatici e energia pulita:** obiettivo generale è quello di limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente (coerente);
- Trasporti sostenibili;
- Consumo e Produzione sostenibili;
- **Conservazione e gestione delle risorse naturali:** obiettivo generale è quello di migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici, mentre gli obiettivi operativi e traguardi prevedono di:
 - migliorare l'utilizzo efficace delle risorse per ridurre lo sfruttamento complessivo delle risorse naturali non rinnovabili e i correlati impatti ambientali prodotti dallo sfruttamento delle materie prime;
 - migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili, quali le risorse alieutiche (in particolare per raggiungere la produzione massima equilibrata entro il 2015), la biodiversità, l'acqua, l'aria, il suolo e l'atmosfera e ripristinare gli ecosistemi marini degradati entro il 2015, conformemente al Piano di Johannesburg (2002);
 - arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre sensibilmente il tasso mondiale di perdita di biodiversità entro il 2010;
 - apportare un contributo efficace affinché siano conseguiti entro il 2015 i quattro obiettivi globali per le foreste dell'ONU;

- evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza nello sfruttamento delle risorse naturali ragionando in termini di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio.

- Salute pubblica;
- Povertà mondiale e sfide dello sviluppo.

Di seguito vengono invece riportati i principali temi con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio Emilia e, nello specifico, alla coerenza con gli obiettivi degli interventi di progetto.

Il piano territoriale di coordinamento provinciale, a partire dagli orientamenti di fondo, nonché dal ruolo e dall'impostazione assunta e dagli esiti del quadro conoscitivo preliminare assume le seguenti 5 linee strategiche articolate in 16 obiettivi strategici. Di seguito sono riportati quelli rilevanti con lo scopo degli interventi di progetto.

Linea strategica 1: Sicurezza e conservazione attiva delle risorse ambientali

1.1 Salvaguardare l'integrità fisica del territorio garantendo livelli accettabili di sicurezza degli insediamenti rispetto ai rischi ambientali ed antropici

1.2 Preservare, potenziare e valorizzare il sistema ambientale nel suo complesso, garantendone nel lungo periodo qualità, consistenza e fruibilità

1.3 Controllare e contenere i fattori di pressione antropica sull'ecosistema.

Linea strategica 2: Paesaggi, storia e identità

2.1 Integrare il paesaggio nelle politiche territoriali

2.2 Tutela e Valorizzazione territoriale del patrimonio culturale e della matrice storica del territorio

2.3 Qualificare il territorio rurale sostenendo la competitività delle aziende: lo spazio rurale da fattore residuale ad elemento centrale nella pianificazione territoriale e paesistica

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Infine con riferimento allo strumento urbanistico comunale, il seguente POC Stralcio recepirà all'interno dello stesso i nuovi interventi previsti, con riferimento anche agli obiettivi di tutela ambientali presenti (Aree protette e Aree della Rete Natura 2000).

Il POC, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 28 della Lg. Rg. 20/2000 e s.m.i., potrà altresì apportare rettifiche alle delimitazioni degli ambiti, delle aree, delle zone, dei perimetri e di ogni altro elemento grafico, comunque denominato, riportato nella cartografia del PSC e del RUE, al fine di fare coincidere i perimetri di comparto di attuazione con limiti fisici dello stato di fatto o con il frazionamento delle proprietà interessate all'attuazione degli strumenti urbanistici preventivi e al recupero del patrimonio edilizio di valore storico-culturale-testimoniale. Le rettifiche non possono comunque interessare gli ambiti soggetti dalla legge o dalla pianificazione sovraordinata a discipline di tutela, fatti salvi i casi in cui le stesse non discendano da specifici accordi con le Amministrazioni sovracomunali competenti.



6 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Le componenti ambientali vengono definite in accordo con la Val.S.A.T. del POC Stralcio sono le seguenti:

- aria e atmosfera;
- suolo e sottosuolo;
- acque sotterranee;
- acque superficiali;
- fauna;
- ecosistemi (flora e vegetazione e rete ecologica);
- viabilità;
- sistema insediativo e salute pubblica;
- rumore;
- paesaggio;

Ai fini della non duplicazione delle informazioni prevista dalla normativa regionale, si precisa che le analisi di dettaglio sui diversi comparti ambientali sono contenute all'interno del Quadro ambientale del SIA allegato al progetto, al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

7 VALUTAZIONE SPECIFICA DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ED INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE

Di seguito si propone un'analisi degli effetti indotti dalla variante relativamente ad alcuni aspetti ambientali ritenuti rilevanti rispetto alle previsioni introdotte dal POC Stralcio.

7.1 Atmosfera

Per la componente atmosfera è stata effettuata una stima delle emissioni inquinanti, sulla base dei diversi tipi di mezzi impiegati in cantiere e sulle specifiche tecniche della cantieristica, considerando sia quelle all'interno del cantiere che all'esterno (in corrispondenza della viabilità locale).

Prendendo in considerazione la stima delle emissioni totali imputabili ai mezzi impiegati nei diversi cantieri negli anni di attività e ripartendo i quantitativi nei sei anni in cui si realizzeranno le attività, ottenendo un valore medio annuo, si considera di bassa entità l'incidenza delle emissioni rispetto ai valori riscontrati su base comunale nel territorio di interesse.

L'emissione di polveri è determinata primariamente dalla movimentazione di terra nella fase di allestimento del cantiere, dallo scotico del terreno, dal sollevamento di polvere da terra da parte degli autocarri e dei mezzi di lavoro in cantiere nei loro spostamenti, nonché dal deposito temporaneo del sedimento escavato, prima di essere reimpiegato nella formazione dei nuovi argini. Fermo restano le adeguate misure di mitigazione (tra cui la bagnatura delle piste, l'adozione di teli di copertura, ecc.), si sottolinea che i singoli cantieri non saranno attivi tutti contemporaneamente ma gli interventi di progetto saranno realizzati secondo un piano di lottizzazione temporale; l'impatto, con la gestione degli accorgimenti progettuali qui previsti, viene considerato moderatamente significativo.

Per quanto concerne le misure di mitigazione, di seguito si riassumono gli accorgimenti individuati.

Per la propagazione di polveri sono previste le seguenti misure di mitigazione:

- bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva;
- bagnatura periodica (laddove se ne ravvisasse la necessità) delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro copertura, nonché delle aree destinate alla frantumazione dei materiali al fine di limitare il sollevamento delle polveri;
- i mezzi pesanti e, in generale, tutti i mezzi in transito da e per il cantiere dovranno adottare una velocità ridotta;
- i mezzi pesanti di trasporto del materiale di costruzione dovranno essere dotati di cassoni coperti con teli, in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri;
- l'impianto mobile di frantumazione del materiale derivante dalle demolizioni sarà provvisto di calotta insonorizzante, in grado di ridurre non solo le emissioni sonore ma anche di limitare la propagazione di polveri.

7.2 Suolo e sottosuolo

Gli impatti su suolo e sottosuolo consistono essenzialmente nell'alterazione morfologica delle aree di sedimentazione fluviale rappresentate della cassa di espansione e delle fasce periferuali oggetto di intervento, nonché nell'asportazione di suolo in corrispondenza delle aree agricole oggetto di ampliamento della cassa. L'effetto è da considerare nel complesso significativo, in relazione ai volumi di materiale inerte movimentato e alle alterazioni morfologiche permanenti, oltre alla compattazione dei suoli, considerata moderatamente significativa per le superfici coinvolte.

L'impianto di trattamento mobile per la frantumazione dei materiali derivanti dalle demolizioni sarà localizzato al di fuori delle arginature e nello specifico nell'area ad uso cava appena a valle del manufatto regolatore, in sinistra idraulica; tale area risulta

perfettamente idonea all'utilizzo dell'impianto e non determinerà un'ulteriore occupazione di suolo naturale, in quanto già caratterizzata quale sito estrattivo. Tutto il materiale prodotto dalle operazioni di frantumazioni sarà riutilizzato per la bonifica del piano di fondazione della nuova porzione di manufatto di sbarramento e regolazione (intervento A), in particolare per la fondazione della zona centrale e delle due zone laterali, nonché nell'intervento H, come inerte per i piani di fondazione delle piste arginali.

7.3 Acque sotterranee e superficiali

Saranno realizzati attraversamenti del corso d'acqua per le piste di accesso ai cantieri, con la formazione di guado in alveo, la creazione di piste temporanee al piede arginale e la formazione di rampe provvisorie per salire sul coronamento arginale, che potranno incidere sulla fauna ittica e sulla vegetazione acquatica.

L'esecuzione di lavori all'interno dell'alveo potrebbe interferire sull'ecosistema fluviale, in particolare sulla fauna ittica anche se in fase di costruzione delle opere non è prevista l'interruzione della continuità fluviale, ma solo l'allontanamento delle acque in un tratto di alveo.

In fase di esercizio questo sarà il maggior comparto interessato dagli interventi di progetto. I principali effetti sono legati alla modifica delle condizioni idrogeologiche locali e alla variazione della sicurezza idraulica. Gli interventi di progetto (interventi A, H ed I in particolare) hanno lo scopo di aumentare la sicurezza idraulica dell'area, soprattutto a valle del manufatto regolatore, soggetta frequentemente ad allagamenti ed inondazioni. È stata analizzata inoltre l'interferenza con il sistema delle acque sotterranee.

Gli studi effettuati in questa fase hanno infatti approfondito le conoscenze sulla dinamica fiume-casse-falda, confermando l'interscambio tra la falda e i corpi idrici superficiali (nello specifico il fiume Secchia, ma gli interventi sulle casse esistenti non comporteranno nessuna alterazione rispetto all'assetto attuale poiché la modifica della curva delle portate legata ai nuovi manufatti, infatti, non altera in maniera significativa l'alimentazione diretta della falda dal fiume. Per quanto concerne il trasporto solido, l'adeguamento del manufatto

di sbarramento e regolazione comporterà un miglioramento della situazione attuale, in quanto il manufatto adeguato ridurrà la frequenza del verificarsi di condizioni di deflusso a luce in pressione rispetto allo stato di fatto. Inoltre la maggior portata defluente attraverso le luci permetterà durante la fase di discesa dell'onda di piena di rimovimentare più agevolmente parte di tale materiale. con riferimento alla fase di esercizio, l'effetto è da considerarsi positivo in riferimento alla diminuzione del rischio idrogeologico.

Per contenere il potenziale rischio di sversamenti di inquinanti liquidi sarà predisposto in fase esecutiva un piano di emergenza per la gestione di eventuali sversamenti.

Lo stoccaggio, la manipolazione e il rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi idraulici dei mezzi dovranno avvenire in un opportuno luogo. L'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti dovranno avvenire con estrema attenzione, per non disperdere i liquidi inquinanti. Tali operazioni devono avvenire a distanza di sicurezza dal corso d'acqua (almeno 4 m) e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale. Inoltre adeguate prassi gestionali ed operative andranno adottate in merito allo stoccaggio ed all'impiego di sostanze potenzialmente inquinanti.

Al termine dei lavori i cantieri devono essere tempestivamente smantellati e deve essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; nell'occasione devono essere allontanati anche i rifiuti di altra origine eventualmente presenti nell'area.

Inoltre per evitare il Costipamento del terreno dovrà essere effettuata, dopo la rimozione del cantiere, una lavorazione superficiale del suolo atta a ripristinare gli interstizi per la circolazione di aria ed acqua nel terreno. Successivamente alla rimozione del cantiere, dovranno essere effettuate la sistemazione, il rinterro e la regolarizzazione del terreno.

Una volta effettuate queste lavorazioni, le arginature saranno completamente inerbite.

Oltre a ciò, i lavori dovranno essere effettuati, per quanto possibile, nei periodi di minor portata del fiume, evitando di mettere in asciutta completa il corso d'acqua: lo sbarramento sarà attivo in ogni fase di realizzazione degli interventi e la portata continuerà a defluire in alveo.

7.4 Fauna, flora e vegetazione, ecosistemi

Le componenti fauna, vegetazione ed ecosistemi sono interessate direttamente e indirettamente da più fattori perturbativi generati dalle attività di cantiere. La realizzazione degli interventi comporterà la perdita di habitat forestale, oltre il disturbo sulla fauna selvatica legato alla presenza antropica e dei cantieri. Sulla base dell'elenco degli habitat della Rete Natura 2000 presenti nella ZSC-ZPS. Le superfici vegetali che saranno rimosse saranno adeguatamente compensate con opportune misure di compensazione, in particolare con specifici interventi ambientali compensativi e con l'obiettivo di riqualificazione dell'area di intervento.

Per quanto riguarda il disturbo alla fauna, l'eventuale interferenza dovuta all'incremento di attività nell'area per la presenza del cantiere avrà un effetto pienamente reversibile, venendo a cessare al termine dei lavori.

La variazione delle caratteristiche ecologiche è legata essenzialmente agli interventi di formazione dell'andamento multicorsale del fiume Secchia, a seguito della rimozione di una parte dell'area boscata e del successivo rimodellamento della cassa in linea (intervento D). Il punto focale è rappresentato dal passaggio da un ambiente forestale ad un ambiente di tipo fluviale, ricreando una serie di rami fluviali con relative sponde: la variazione delle caratteristiche ambientali ed ecologiche comporterà un impatto di tipo significativo in termini positivi, grazie alla realizzazione di un sistema multicorsale del fiume Secchia a monte dello sbarramento e alla creazione di nuovi habitat caratteristici delle zone umide, con particolare riferimento all'avifauna di interesse comunitario della ZSC/ZPS.

All'interno del Progetto Definitivo sono presenti una categoria di opere a corredo delle opere principali di natura idraulica e che rivestono un ruolo importante quali interventi che

mitigano e compensano da un punto di vista ambientale l'alterazione dei luoghi in considerazione della presenza di habitat naturali di pregio che in parte verranno coinvolti dagli interventi.

Il taglio della vegetazione previsto nell'ambito dell'intervento I rappresenta l'operazione potenzialmente più delicata dal punto di vista ambientale. Sarà nella maggior parte dei casi coinvolto l'habitat di interesse comunitario 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*", estremamente diffuso all'interno della casse di espansione del Fiume Secchia, oltre a specie esotiche quali *Acer negundo* e *Amorpha fruticosa*.

La sottrazione di tali habitat verrà dunque compensata mediante l'attuazione di interventi ambientali localizzati in tutta l'area di cantiere, consistenti nelle seguenti soluzioni di compensazione:

- Ripristino della morfologia fluviale originaria (multicorsale) a monte del manufatto regolatore, in particolare la ramificazione del corso d'acqua in aree di divagazione naturale delle acque con conseguente sviluppo di una dinamica fluviale che si andrà a costituire ed evolvere; tale soluzione favorirà l'insediamento spontaneo dell'Habitat 3270 - *Chenopodietum rubri* dei fiumi submontani.
- L'habitat di interesse comunitario 3270 "*Chenopodietum rubri* dei fiumi submontani" sopra citato sarà favorito anche dalla realizzazione di cinque isolotti vegetati con vegetazione esclusivamente arbustiva.
- Posa di isolotti galleggianti, ossia elementi artificiali di forma triangolare che permetteranno di arricchire i due specchi d'acqua esistenti e fornire un punto di sosta temporanea e anche di nidificazione a diverse specie ornitiche.
- Posa di ceppaie, da realizzare all'interno della cassa in parallelo; le ceppaie, posate sul fondale saranno formate da 10 unità per ogni nucleo; sono previsti 20 nuclei distribuiti omogeneamente all'interno dei 3 bacini della cassa in parallelo. Le ceppaie, reperite tra il materiale di scavo nell'ambito dell'intervento I e C, rappresentano elementi di diversificazione del fondale e costituiranno, grazie ai loro intrecci, habitat sommersi di primaria importanza per numerose specie ittiche.

- Creazione di un'estesa area a canneto (con quota del fondo a 39,5 m s.l.m.) nella parte settentrionale dell'invaso B inframezzata da una serie di canali ("chiari") che favoriranno le dinamiche trofiche e incrementeranno la biodiversità all'interno della zona umida; l'area a canneto sarà creata alla stessa quota rispetto ad interventi analoghi già realizzati recentemente (anche se con superfici più contenute) all'interno della cassa in parallelo. L'intervento sarà utile per la formazione di habitat Pa, dunque fasce a canneto, che oltre al valore ecologico, andranno ad ampliare habitat che attualmente hanno solo una rara e puntuale rappresentatività all'interno della Riserva, ricreando inoltre un habitat paesaggistico tipico delle zone umide.
- Creazione di una zona allagata più profonda nell'invaso B, a sud della sopracitata area a canneto; tale zona più profonda sarà collegata idraulicamente alla cassa in parallelo. L'ampliamento della cassa in parallelo (invaso B) permetterà un incremento delle superfici naturali, che saranno destinate a diventare vere e proprie aree umide; le quote di scavo saranno pertanto compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica.
- Individuazione di **ulteriori aree di compensazione**: tali aree sono localizzate al di fuori dell'attuale area di intervento e saranno oggetto di **interventi di rinaturazione e/o nuovi rimboschimenti** mediante piantumazione di essenze arbustive ed arboree (i cui dettagli saranno illustrati in una fase di progettazione successiva) da effettuare prima delle operazioni di taglio all'interno della cassa in linea. La localizzazione delle suddette aree è illustrata nella tavola ALL(SI).2 – Aree di compensazione. L'aggiunta delle aree di compensazione potrà rappresentare il presupposto per un **possibile ampliamento della ZSC/ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia"**, considerando il principio della vicinanza all'area Natura 2000 e della contiguità delle aree, annettendo di conseguenza anche le fasce attigue alle zone interessate dagli interventi compensativi: tale possibile scenario è rappresentato nella tavola ALL(SI).3 –

Possibile ampliamento della ZSC/ZPS IT4030011 “Casse di espansione del Secchia”.

7.5 Viabilità

In fase di cantiere si verificherà un incremento del traffico sulla viabilità locale, oltre al movimento dei mezzi di cantiere sulle piste di cantiere (viabilità interna alla Riserva). Il traffico sulla viabilità locale comprende i viaggi per smaltire i 5.050 mc di materiali di scavo in esubero. Sulla viabilità interne alla Riserva si muoveranno gli autocarri interni al cantiere per il trasporto del sedimento scavato dalle aree di scavo (siti C ed I) alle altre aree di intervento, dove sarà impiegato per l'adeguamento delle arginature o la costruzione dei nuovi argini.

7.6 Sistema insediativo, salute pubblica e paesaggio

Per il sistema insediativo, la salute pubblica e il paesaggio le interazioni (sono ascrivibili a emissioni di inquinanti gassosi, propagazione di polveri, emissioni sonore, incremento del traffico sulla viabilità locale, intrusione visiva data dalle strutture di cantiere e riduzione della fruibilità delle aree della Riserva.

Nel complesso si riassume quanto analizzato:

- le emissioni di inquinanti gassosi non saranno tali da alterare lo stato locale della qualità dell'aria, considerando soprattutto lo sfasamento temporale dei diversi cantieri;
- la propagazione di polveri sarà sulla viabilità interna alla Riserva e quindi non localizzata in prossimità delle abitazioni principali. Sarà in ogni caso prevista la bagnatura delle piste nei periodi di maggior siccità;
- le emissioni sonore e l'incremento del traffico sulla viabilità locale non sono tali da alterare il clima acustico locale, anche considerando le tempistiche temporali degli interventi;

- il progetto in esame non comporta l'utilizzo di apparecchiature in grado di generare emissioni elettromagnetiche potenzialmente nocive;
- la riduzione della fruibilità delle aree della Riserva è stata analizzata prevedendo un cronoprogramma articolato su più fasi temporali, che permettono di tenere aperte aree della Riserva in periodi diversificati.

Gli interventi progettati avranno, per alcuni aspetti, un forte impatto visivo che introdurrà delle consistenti variazioni alle forme del paesaggio consolidato nelle sue componenti naturali e storiche. Per altri aspetti, come nel caso dei rinforzi arginali, si tratterà di leggere trasformazioni a strutture paesaggistiche esistenti. In generale, le trasformazioni progettate introdurranno integrazioni al sistema paesaggistico della gestione fluviale, in continuità funzionale e formale con l'assetto esistente: argini, espansione della cassa di laminazione, manufatti di regolazione e di derivazione, modifiche dell'alveo, nuove isole fluviali, si inseriranno con coerenza e continuità espressiva.

7.7 Rumore

Per il comparto rumore sono state considerate invece le emissioni sonore prodotte dai mezzi durante le lavorazioni nei diversi cantieri e l'entità del traffico lungo la viabilità locale: le modalità di gestione dei cantieri (che saranno attivati in periodi diversi) permettono di non compromettere in modo critico il clima acustico locale, vista la lottizzazione temporale degli interventi e la suddivisione in più aree di cantiere; inoltre deve essere considerata la temporaneità della fase di cantiere e la scarsità di ricettori nelle immediate vicinanze. Una volta terminate le attività di cantiere si ristabiliranno le normali condizioni ante-operam.

Devono essere utilizzati i necessari accorgimenti al fine di contenere l'inquinamento acustico, così da arrecare minor disturbo possibile alle specie faunistiche presenti nell'area e ai residenti. A tal proposito si indica l'installazione di barriere antirumore nel tratto a ridosso dell'accesso 1 "Marzaglia Vecchia" (localizzato nei pressi della rotonda di Marzaglia); ulteriori tratti potranno essere valutati in fase di cantiere.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Per quanto concerne misure di mitigazione del rumore specifiche, l'impianto mobile di frantumazione del materiale derivante dalle demolizioni sarà provvisto di calotta insonorizzante, in grado di ridurre non solo le emissioni sonore ma anche di limitare la propagazione di polveri.

7.8 Patrimonio storico-culturale

L'area di intervento è inoltre caratterizzata dalla presenza di aree archeologiche. È stata effettuata una valutazione preliminare dell'interesse archeologico.

Gli interventi previsti nei lotti 1, 2 e 3 implicano diversi tipi di impatto archeologico e non andranno ad intaccare il deposito stratigrafico originario con potenzialità archeologiche primarie.

Nell'ambito dell'ampliamento della cassa laterale a monte, in territorio di Rubiera (LOTTO 3 - intervento M), e della realizzazione del nuovo argine golenale, in territorio di Campogalliano (LOTTO 1, Intervento E), si interverrà su depositi stratigrafici in giacitura primaria, anche se in ampie porzioni variamente intaccati dall'attività estrattiva delle cave di ghiaia e sabbia, che potrebbero aver conservato le tracce di eventuali testimonianze di interesse archeologico o paleontologico. Conseguentemente si rileva un potenziale rischio archeologico, dovrà essere prevista la presenza di personale qualificato durante i lavori in modo da attuare l'opportuno controllo archeologico.



8 SINTESI NON TECNICA

La sintesi in linguaggio non tecnico della Variante ha l'obiettivo di evidenziare un quadro organico e riassuntivo dei contenuti della VALutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (la VALSAT) predisposta per analizzare gli aspetti ambientali e territoriali del Piano. La sintesi in linguaggio non tecnico consente ai "non addetti ai lavori" di approcciarsi ai contenuti prima di passare alla consultazione dell'intera documentazione. La Sintesi non tecnica agevola la divulgazione delle informazioni con un approccio semplificato ai temi contenuti nel documento.

Il POC Stralcio prevede l'attuazione di alcuni interventi nell'ambito dei seguenti Progetti:

- "MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia, comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente."
- "MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)."

In fase di elaborazione del POC "stralcio" è stato inoltre elaborato lo specifico rapporto di ValSAT che dettaglia e analizza l'impatto dell'opera sulle varie componenti ambientali.

Il documento di ValSAT è stato strutturato in una prima parte di aggiornamento del quadro conoscitivo relativamente agli elementi sensibili e alla pianificazione sovraordinata di riferimento, verificandone anche la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità. La valutazione condotta ha individuato infatti anche gli obiettivi di sostenibilità ambientali stabiliti in base alla nuova strategia UE in materia di sviluppo sostenibile, sulla base dei quali sono stati definiti anche gli obiettivi generali della pianificazione di riferimento (PTCP e PSC del Comune di Rubiera).

Infine sono stati valutati anche gli impatti indotti dall'opera sulle specifiche componenti ambientali, individuando opportune misure di compensazione e mitigazione, già definite in sede della procedura di VIA.

La sostenibilità della trasformazione è stata quindi valutata attraverso la verifica qualitativa dell'incidenza sui fattori ambientali e territoriali sensibili esistenti allo stato di fatto con l'inserimento dell'infrastruttura prevista, individuando le potenziali criticità nei confronti delle differenti componenti ambientali e paesaggistiche.

Gli specifici impatti sono stati schematizzati in tabelle di sostenibilità relative alla specifica trasformazione con particolare attenzione ai fattori ambientali quali:

- aria e atmosfera;
- suolo e sottosuolo;
- acque sotterranee;
- acque superficiali;
- fauna;
- ecosistemi (flora e vegetazione e rete ecologica);
- viabilità;
- sistema insediativo e salute pubblica;
- rumore;
- paesaggio;

Le risultanze dell'analisi dei potenziali effetti sui "bersagli" ambientali ha portato quindi a indicare determinate risposte di piano, ovvero a definire per ciascuna azione eventuali mitigazioni, compensazioni e/o prescrizioni per le successive fasi progettuali che possono determinare un potenziale effetto sull'ambiente e sul territorio.

Sul territorio del Comune di Rubiera sono presenti aree tutelate dal punto di vista ambientale, quali Aree Protette e Aree della Rete Natura, oltre ad altri importanti elementi naturalistici e di valenza ambientale dal Fiume Secchia e dalle relative sponde.

Sono inoltre presenti aree importanti dal punto di vista archeologico per le quali sono state prodotte analisi di approfondimento.

MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex codice 10969) e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente



MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero- RER- Parte A)

Gli impatti principali si rilevano sull'ecosistema acquatico e sulle formazioni vegetazionali di sponda, per le quali sono state definite apposite misure di compensazione ambientale, incrementando le aree di valenza ambientale.

Per gli altri impatti su atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo, rumore, viabilità e paesaggio, sistema insediativo e salute pubblica sono state definite invece idonee opportune di mitigazione ambientale.

Si vuole sottolineare infine che con l'attuazione degli interventi di progetto, verrà incrementata la sicurezza idraulica del territorio della Provincia di Reggio Emilia.

